SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 29 aprile 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità di bacino della Puglia

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa

Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 9 aprile 2015.

Approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza unificata il 14 luglio 2005 fra il governo, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2005;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;

Visto l'art. 3, comma 339, della legge 21 dicembre 2007, n. 244, con il quale è stata modificata la composizione della Commissione di riserva di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e all'art. 2, comma 16, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Visto il decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera *a)* che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare le funzioni in materia di aree protette terrestri, montane e marine;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 ottobre 2009 di istituzione dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta» e di contestuale affidamento della gestione all'Ente parco nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 219 del 28 luglio 2009, recante la disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta»;

Vista la proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», adottata in data 18 giugno 2010 con delibera n. 22 dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, successivamente integrata e modificata dal medesimo ente gestore sulla base degli esiti dell'istruttoria tecnica svolta dalla preposta segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, definitivamente adottata con delibera del Consiglio direttivo n. 15 del 15 giugno 2011 e inoltrata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con nota prot. 9393 del 16 giugno 2011;

Visto il decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale la segreteria tecnica per tutela del mare e la navigazione sostenibile è stata soppressa e le relative funzioni sono state trasferite alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare;

Visti i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 68 del 5 marzo 2013 e n. 265 del 9 ottobre 2013, con i quali è stata costituita e integrata la Commissione di riserva dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta» nella composizione stabilita dal citato art. 3, comma 339, della legge 21 dicembre 2007, n. 244;

Visto il parere obbligatorio e non vincolante espresso dalla Commissione di riserva nella seduta del 17 aprile 2014 sulla proposta di Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta»;

Vista la delibera n. 12 del 12 agosto 2014 del Commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni con la quale si approva e si trasmette lo schema di Regolamento integrato e modificato secondo le indicazioni del Ministero dell'ambiente e della Commissione di riserva;

Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei revisori dei conti con verbale n. 48 del 17 settembre 2014, ai sensi del comma 10 dell'art. 9 della legge n. 394 del 1991, come modificato dall'art. 1, comma 4, del D.P.R. n. 73 del 16 aprile 2013;

Visto l'art. 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1992, n. 979, così come sostituito dall'art. 2, comma 12, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il regolamento di esecuzione e organizzazione è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Ritenuto di procedere all'approvazione del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», sulla base dell'istruttoria e degli approfondimenti tecnici svolti a seguito del parere della Commissione di riserva in merito alla proposta presentata dall'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni;

Decreta:

È approvato il regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», allegato al presente decreto per formarne parte integrante.

Roma, 9 aprile 2015

Il Ministro: GALLETTI

ALLEGATO

Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione
dell'area Marina Protetta
«COSTA DEGLI INFRESCHI E DELLA MASSETA»
(ex art. 28, comma 5, legge 31 dicembre 1982, n. 979)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'art. 4 del decreto istitutivo del 21 ottobre 2009 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento di disciplina approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 luglio 2009.

2. Le disposizioni del presente Regolamento, congiuntamente a quanto stabilito dall'art. 2 del D.M. 17 ottobre 2007 che stabilisce le misure di conservazione per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), costituiscono parte integrante delle misure di conservazione per il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e la Zona di protezione Speciale (ZPS) IT8050037 «Parco Marino di Punta degli Infreschi», e relativa designanda ZSC, per la parte ricadente all'interno dell'area marina protetta.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;

b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e/o vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;

c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;

d) «attività didattica e di divulgazione naturalistica», le attività svolte da enti, istituzioni o associazioni, a terra e a mare, anche con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate alla conoscenza dell'ambiente marino e costiero;

e) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e/o nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera, boccaglio, pinne, calzari e guanti (snorkeling), e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;

f) «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione, anche detti campi boe;

g) «centri di immersione», le società, le imprese, le associazioni o i circoli sportivi che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento con personale abilitato allo scopo;

h) «guida subacquea», il soggetto in possesso del corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, assiste professionalmente l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi e accompagna in immersioni subacquee singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto;

i) «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 10 metri ed inferiore a 24 metri, come definita ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

j) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), in modo individuale o in gruppo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;

k) «istruttore subacqueo», il soggetto in possesso di corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e insegna professionalmente a persone singole e/o a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti;

l) «locazione di unità navale», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

m) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale, quali preferenzialità nelle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni per l'area marina protetta;

n) «mitilicoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di mitili in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli individui;

o) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;

p) «natante», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

q) «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

r) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;

s) «noleggio di unità navale», il contratto con il quale una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto, per un determinato periodo, alle condizioni stabilite dal contratto; l'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

t) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;

u) «pesca ricreativa e sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo e agonistico;

v) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;

w) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare

a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;

y) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo e dai successivi Piani di Gestione Nazionale adottati in conformità degli articoli 18 e 19 del regolamento medesimo;

z) «residente», la persona fisica iscritta all'anagrafe dei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, nonché la persona giuridica con sede legale ed operativa nei medesimi Comuni;

aa) «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'area marina protetta;

bb) «trasporto di linea», l'attività di trasporto passeggeri svolta da unità adibite e autorizzate a tale scopo, condotte da personale marittimo, di proprietà di società e armatori;

cc) «trasporto passeggeri», l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;

dd) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'art. 136 del codice della navigazione;

ee) «visite guidate», le attività professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, a terra e a mare, da imprese o associazioni, condotte da guide turistiche o altri operatori specializzati, anche con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;

ff) «visite guidate subacquee», le attività professionali svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;

gg) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Art. 3.
Finalità, delimitazione e attività non consentite nell'area marina protetta

1. Sono fatte salve le finalità, la delimitazione dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta» e le attività non consentite, come previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto istitutivo del 21 ottobre 2009 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA

Art. 4.
Gestione dell'Area marina protetta

1. La gestione dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta» è affidata all'Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ai sensi dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche, e dall'art. 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 ottobre 2009.

2. L'ente gestore per lo svolgimento delle attività di gestione si attiene a quanto disciplinato dall'apposita convenzione stipulata in data 3 dicembre 2013 con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Costituiscono obblighi essenziali per l'ente gestore:

a. il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

b. il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora dell'ente gestore, può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'ente gestore rispetto a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal presente Regolamento, dalla convenzione di cui al comma 2 e dalla normativa vigente in materia.

5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 3, comma 4, del D.M. 17 ottobre 2007, all'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è affidata altresì la gestione del SIC e della ZPS, nonché della designanda ZSC, ricadenti nell'area marina protetta, intendendo per gestione tutte le attività tecniche, amministrative e gestionali operative, atte a garantire la conservazione ottimale dei detti siti Natura 2000.

6. L'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni in quanto gestore del SIC e della ZPS e della designanda ZSC:

a. contribuisce all'attività di reporting di competenza regionale ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche, attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario presenti tutelati dalla Direttiva Habitat;

b. effettua, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17 ottobre 2007, il monitoraggio delle popolazioni di specie ornitiche protette dalla Direttiva n. 147/2009/CE, ed in particolare quelle dell'Allegato I o comunque riconosciute a priorità di conservazione della stessa Direttiva.

Art. 5.
Responsabile dell'Area marina protetta

1. Il Responsabile dell'area marina protetta è il Direttore dell'Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ente gestore dell'area marina protetta individuato ai sensi dell'art. 7 del decreto 21 ottobre 2009 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Al responsabile sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta:

a. predisposizione ed attuazione dei programmi di gestione e valorizzazione, nonché dei relativi progetti ed interventi;

b. predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'area marina protetta;

c. raccordo delle sue funzioni con i competenti organi dell'ente gestore e con la Commissione di riserva;

d. attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalità proprie dell'area marina protetta;

e. promozione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati;

f. promozione di iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'area marina protetta;

g. titolarità del rilascio di autorizzazioni, permessi e concessioni di competenza dell'ente gestore;

h. qualsiasi altro compito affidato dall'ente gestore.

3. Il Responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le indicazioni e le direttive impartite dall'ente gestore.

4. Il Responsabile dell'area marina protetta può avvalersi, per le funzioni tecnico operative relative alla gestione dell'area marina protetta, di un'unità di supporto (coordinatore) che opererà secondo le sue indicazioni e direttive, fermo restando che le attribuzioni assegnate a detta unità non potranno in alcun modo rivestire carattere sostitutivo delle prerogative di cui il Responsabile dell'area marina protetta è formalmente investito.

Art. 6.
Commissione di riserva

1. La Commissione di riserva, istituita presso l'ente gestore dell'area marina protetta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della stessa ed esprimendo il proprio parere su:

a. le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;

b. le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attività consentite nelle diverse zone;

c. la proposta di regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento;

d. il programma annuale relativo alle spese di gestione.

2. Il parere della Commissione di riserva è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'ente gestore; decorso tale termine, lo stesso ente gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Per esigenze istruttorie tale termine può essere interrotto per una sola volta e in tal caso il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dall'ente gestore.

3. La Commissione è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente è, comunque, tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti della medesima.

4. La convocazione della Commissione avviene almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta, con le modalità previste dalla vigente normativa e deve contenere l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione. In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata tre giorni prima della data fissata per la seduta.

5. I verbali della Commissione sono inviati al responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione all'ente gestore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali di prima fascia.

7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale dell'ente gestore appositamente incaricato.

TITOLO III
DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Art. 7.
Zonazione e attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta

1. Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 luglio 2009.

2. Nel tratto di mare nord-orientale del Porto degli Infreschi, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 luglio 2009, è individuata la sottozona B, riportata, a titolo indicativo, nella rielaborazione grafica allegata al presente Regolamento, del quale costituisce parte integrante.

Art. 8.
Disciplina delle concessioni demaniali

1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono disciplinati in funzione della zonazione di cui al comma precedente.

a. nella zona A e nella sottozona B non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti dall'ente gestore per motivi di servizio, sicurezza o ricerca scientifica;

b. nella zona B i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalla Regione o dagli enti locali competenti d'intesa con l'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area marina protetta;

c. nella zona C, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati e rinnovati dalla Regione o dagli enti locali competenti previo parere dell'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area marina protetta.

Art. 9.
Disciplina degli ammessi di foglie di Posidonia oceanica

1. Fatte salve le normative vigenti in materia di pulizia delle spiagge e di gestione dei rifiuti, nell'area marina protetta gli ammassi di foglie di Posidonia oceanica accumulati sulle spiagge (banquettes) sono trattati secondo le seguenti modalità:

a. nelle zone A e B non è consentita la loro movimentazione e/o rimozione, al fine di favorire la naturale funzione antierosiva e di stabilizzazione della linea di riva operata dagli accumuli di foglie, e di salvaguardare l'integrità degli habitat marini e costieri;

b. nella zona C, laddove si verifichino oggettive condizioni di incompatibilità fra animassi di foglie di Posidonia oceanica e la frequentazione delle spiagge (fenomeni putrefattivi in corso, mescolamento dei detriti vegetali con rifiuti), l'ente gestore può autorizzare la loro movimentazione in zone di accumulo temporaneo oppure la loro rimozione definitiva e il loro trattamento come rifiuti, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 10.
Disciplina degli scarichi idrici

1. Nell'area marina protetta non è consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente.

2. Tutti i servizi di ristorazione e ricettività turistica, gli esercizi di carattere turistico e ricreativo con accesso al mare, e gli stabilimenti balneari, dovranno essere dotati di allacciamenti al sistema fognario pubblico, ovvero di sistemi di smaltimento dei reflui domestici.

Art. 11.
Disciplina delle attività di soccorso, sorveglianza e servizio

1. Nell'area marina protetta, oltre alle attività di soccorso e sorveglianza, sono consentite le attività di servizio svolte da e per conto dell'ente gestore.

Art. 12.
Disciplina delle attività di ricerca scientifica

1. Nelle zone A, B e C e nella sottozona B la ricerca scientifica è consentita previa autorizzazione dell'ente gestore.

2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:

a. tipo di attività e obiettivi della ricerca;

b. parametri analizzati;

c. area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;

d. mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;

e. tempistica della ricerca e personale coinvolto.

3. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione dell'ente gestore.

4. Le attività tecnico scientifiche finalizzate al controllo della qualità dell'ambiente marino devono essere eseguiti nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito delle attività intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino-costiero.

5. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'ente gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovrà essere citata la collaborazione con l'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta».

6. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività.

7. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono consentiti, previa comunicazione all'ente gestore e alla Capitaneria di Porto competente, almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività, fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 2. Al termine dell'attività il richiedente è tenuto a fornire all'ente gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché il consenso all'ente gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.

8. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica per le finalità di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, specifici incarichi possono essere affidati a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonché ad esperti di comprovata specializzazione nei modi di legge.

9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica nell'area marina protetta i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 34.

Art. 13.
Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive

1. Nell'area marina protetta sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.

2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'ente gestore.

3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'ente gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e/o vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta in genere.

4. Il personale preposto alla sorveglianza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell'area marina protetta.

5. L'ente gestore può acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.

6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'area marina protetta.

7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 34.

Art. 14.
Disciplina dell'attività di balneazione

1. Nella zona A non è consentita la balneazione.

2. Nelle zone B e C e nella sottozona B la balneazione è liberamente consentita nel rispetto delle ordinanze della competente autorità.

Art. 15.
Disciplina delle immersioni subacquee

1. Nell'area marina protetta non sono consentite le immersioni subacquee notturne.

2. Nella zona A e nella sottozona B non sono consentite le immersioni subacquee individuali o di gruppo.

3. Nella zona B le immersioni subacquee con o senza autorespiratore, svolte in modo individuale o in gruppo, sono consentite, previa autorizzazione dell'ente gestore, ai soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, esclusivamente secondo le seguenti modalità:

a. nei siti segnalati con appositi gavitelli di ormeggio, secondo gli orari determinati dall'ente gestore;

b. esclusivamente, sia nel caso di immersioni individuali sia di gruppo, in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo livello;

c. in un numero di subacquei non superiore a 8;

d. in ciascun sito, entro il raggio di 150 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio.

4. Nella zona C sono consentite, previa autorizzazione dell'ente gestore, le immersioni subacquee con o senza autorespiratore, svolte in modo individuale o in gruppo.

5. Le immersioni subacquee nelle zone B e C devono svolgersi nel rispetto del seguente codice di condotta:

a. non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;

b. non è consentito dare da cibo e/o arrecare disturbo agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi tipo di materiale;

c. non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell'ente gestore;

d. è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;

e. è fatto obbligo di segnalare all'ente gestore o alla locale Autorità marittima la presenza sui fondali di relitti, rifiuti o materiali pericolosi e/o attrezzi da pesca abbandonati;

f. è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione.

6. L'ormeggio delle unità navali a supporto delle immersioni subacquee autorizzate dall'ente gestore è consentito, per il tempo strettamente sufficiente ad effettuare l'immersione, ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.

7. La navigazione nell'area marina protetta delle unità a supporto delle immersioni subacquee è consentita a velocità non superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 metri dalla costa e, a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante.

8. Non è consentito lo scarico a mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.

9. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo e al fine di determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle immersioni subacquee, prevedendo in particolare:

a. il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;

b. i siti di immersione più adeguati e/o a tema;

c. il numero e posizione dei gavitelli destinati all'ormeggio;

d. gli eventuali punti attrezzati idonei all'ormeggio;

e. gli incentivi per la destagionalizzazione delle attività subacquee;

f. i requisiti preferenziali di eco-compatibilità ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee in zona B, sono equiparati ai residenti coloro che attestino di risiedere per almeno 6 pernottamenti consecutivi in una struttura ricettiva nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.

11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B e C di cui ai precedenti commi, nonché per l'eventuale utilizzo dei gavitelli predisposti a tale scopo, i richiedenti devono:

a. indicare le caratteristiche dell'unità navale utilizzata per l'immersione, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti; per le immersioni subacquee in gruppo è possibile presentare domanda di autorizzazione cumulativa;

b. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 34.

12. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nell'area marina protetta godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità, gradualità e parametri definiti annualmente dall'ente gestore, i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, nonché i proprietari di unità navali che attestino il possesso dei seguenti requisiti:

a. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);

b. casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, nel caso di imbarcazioni e unità cabinate, documentata con autocertificazione;

c. utilizzo di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare termico, minieolico).

13. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee sono tenuti a fornire informazioni all'ente gestore sulle attività svolte ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.

Art. 16.
Disciplina delle visite guidate subacquee

1. Nella zona A, ad esclusione della Grotta dell'Alabastro, e nella sottozona B non sono consentite le visite guidate subacquee.

2. Nella zona A, all'interno della Grotta dell'Alabastro non sono consentite le attività di didattica subacquea e le visite guidate subacquee notturne; sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalità:

a. in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un numero di subacquei non superiore a 6;

b. con partenza dall'unità navale di appoggio;

c. per un massimo giornaliero di due immersioni, di cui una dalle ore 6:00 alle ore 13:00 ed una dalle ore 13:00 alle 20:00.

d. l'accesso delle unità di appoggio è consentito limitatamente all'avvicinamento agli ormeggi e alle relative manovre.

3. Nelle grotte sommerse delle zone B e C sono consentite le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalità:

a. in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato;

b. in un numero di subacquei non superiore a 4 con autorespiratore e a 6 senza autorespiratore per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 2 guide e rispettivamente di 8 e 12 subacquei per ciascuna immersione;

c. in ogni punto di immersione, individuato da apposito gavitello, per un massimo giornaliero di tre immersioni.

4. Nelle zone B e C sono consentite, con o senza autorespiratore, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalità:

a. con partenza dall'unità navale di appoggio o da terra;

b. in un numero di subacquei non superiore a 8 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per un massimo di 2 guide e 16 subacquei per ciascuna immersione.

5. Nelle zone B e C, ad eccezione delle grotte sommerse, sono consentite le visite guidate subacquee notturne e le attività di didattica subacquea, svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore.

6. Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui al precedente art. 15, comma 5.

7. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.

8. La navigazione nell'area marina protetta delle unità adibite alle attività dei centri d'immersione è consentita a velocità non superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 metri dalla costa e, a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante.

9. Non è consentito lo scarico a mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.

10. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

11. L'ormeggio delle unità di appoggio dei centri d'immersione autorizzati dall'ente gestore è consentito, per il tempo strettamente sufficiente ad effettuare l'immersione, ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.

12. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi marini.

13. Il conduttore dell'unità navale, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro, previamente vidimato dall'autorità marittima e dall'ente gestore, gli estremi dell'unità, i nominativi delle guide e dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario, il sito di immersione; il registro essere esibito all'Autorità preposta al controllo o al personale dell'ente gestore. I dati nei registri sono utilizzati dall'ente gestore per le finalità istituzionali.

14. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo e al fine di determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle visite guidate subacquee, in particolare stabilendo:

a. il numero massimo di autorizzazioni per le attività di visite guidate subacquee nell'area marina protetta al giorno, per ciascun sito e in totale;

b. i siti di immersione;

c. il numero massimo di unità navali impiegabili nelle visite guidate subacquee da ciascun soggetto autorizzato;

d. un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee;

e. i punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle attività subacquee;

f. gli eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle attività subacquee;

g. i requisiti preferenziali di eco-compatibilità ai fini del rilascio delle autorizzazioni.

15. Le autorizzazioni per lo svolgimento delle visite guidate subacquee sono rilasciate prioritariamente ai centri di immersione aventi sede legale nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 28 luglio 2009, fino al raggiungimento dell'80% del numero di immersioni totali autorizzabili di cui al precedente comma e, subordinatamente, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

16. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee i centri di immersione richiedenti devono:

a. indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti;

b. comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unità di appoggio, al fine di acquisire debita autorizzazione dall'ente gestore;

c. assicurare un periodo annuale di apertura delle attività del centro di immersione tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attività subacquee nei periodi di picco delle presenze turistiche;

d. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 34.

17. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità, gradualità e parametri definiti annualmente dall'ente gestore, i proprietari di unità navali che attestino il possesso dei requisiti di cui all'art. 15, comma 12.

18. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.

Art. 17.
Disciplina dell'attività didattica e di divulgazione naturalistica

1. Nelle zone A non sono consentite le attività didattiche e di divulgazione naturalistica.

2. Nella sottozona B è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'attività didattica di snorkeling guidato, lungo itinerari appositamente approntati, svolta da soggetti autorizzati e in possesso di grado minimo di «Dive master» o titolo equipollente o di istruttore di apnea, debitamente riconosciuti.

3. Nelle zone B, e C sono consentite le attività didattiche e di divulgazione naturalistica, previa autorizzazione dell'ente gestore, con le modalità di cui all'art. 16, comma 4, lettera *b).*

4. I soggetti autorizzati all'esercizio delle attività didattiche e di divulgazione naturalistica possono effettuare attività subacquea ai fini dello svolgimento dell'attività formativa.

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività didattiche e di divulgazione naturalistica i soggetti richiedenti devono:

a. indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo eventualmente in possesso dei singoli soggetti;

b. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 34.

Art. 18.
Disciplina della navigazione da diporto

1. Nell'area marina protetta non è consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, nonché la pratica dello sci nautico o di sport acquatici similari.

2. Nella zona A non è consentita la navigazione.

3. Nella sottozona B e nelle zone B e C è consentita la libera navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici.

4. Nella zona B è consentita la navigazione a motore a velocità non superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 metri dalla costa e, a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante a:

a. natanti e imbarcazioni, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

i. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);

ii. casse per la raccolta dei liquami di scolo, documentate con autocertificazione.

b. navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78, al solo fine di raggiungere i siti di ormeggio opportunamente attrezzati ed individuati dall'ente gestore.

5. Nella zona C è consentita la navigazione a motore a natanti, imbarcazioni e navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78, a velocità non superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 metri dalla costa e, a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante.

6. Nell'area marina protetta non è consentito l'accesso all'interno delle grotte.

7. Non è consentito lo scarico a mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.

8. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.

9. L'ente gestore può disciplinare, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio.

Art. 19.
Disciplina dell'attività di ormeggio

1. Nella zona A e nella sottozona B non è consentito l'ormeggio delle unità da diporto.

2. Nella zona A, nei pressi della Grotta dell'Alabastro, è consentito esclusivamente l'ormeggio delle unità dei centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, per il tempo strettamente sufficiente ad effettuare l'immersione, agli appositi gavitelli contrassegnati per la propria categoria, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.

3. Nelle zone B e C è consentito, compatibilmente con le esigenze di protezione, l'ormeggio delle unità navali autorizzate dall'ente gestore, impiegate per le attività di immersioni subacquee, pescaturismo, trasporto passeggeri e visite guidate, esclusivamente ai gavitelli singoli predisposti allo scopo.

4. Nelle zone B e C non è consentito l'ormeggio delle unità da diporto ai gavitelli riservati alle immersioni subacquee e alle attività di pescaturismo, trasporto passeggeri e visite guidate.

5. Nella zona B l'ormeggio è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, nei siti individuati e opportunamente attrezzati dal medesimo ente gestore, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, ai natanti e alle imbarcazioni in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a. motore conforme alla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);

b. casse per la raccolta dei liquami di scolo, nel caso di imbarcazioni e unità cabinate, documentata con autocertificazione.

6. Nella zona B, in applicazione dei criteri sottesi al «Protocollo tecnico per la nautica sostenibile» l'ormeggio è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, nei siti individuati e opportunamente attrezzati dal medesimo ente gestore, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, anche alle navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78.

7. Nella zona C l'ormeggio è consentito ai natanti e alle imbarcazioni, nonché alle navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78, nei siti individuati ed opportunamente attrezzati dall'ente gestore, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.

8. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio:

a. non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore;

b. non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione, la permanenza di unità navali non ormeggiate, la pesca sportiva e la pesca professionale;

c. la balneazionè è consentita esclusivamente in prossimità della propria unità ormeggiata, a motore spento e in assenza assoluta di manovre di altra unità e comunque nell'area compresa tra la boa di ormeggio e la linea di costa.

d. l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'ente gestore;

e. in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto (natante, imbarcazione, nave);

f. non è consentita ogni attività che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio.

9. Le manovre di avvicinamento ai gavitelli di ormeggio e di allontanamento dagli stessi devono avvenire a velocità non superiore a 3 nodi, con rotta perpendicolare alla linea di costa.
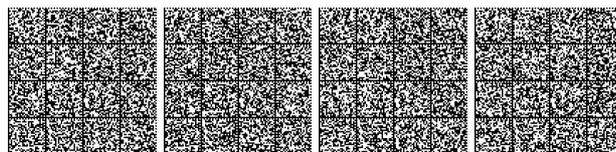
10. Con provvedimento dell'ente gestore, possono essere individuati nelle zone B e C gli specchi acquei adibiti a campo ormeggio per il diporto, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformità alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

11. Ai fini dell'ormeggio nell'area marina protetta, i soggetti interessati devono richiedere all'ente gestore il rilascio dell'autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato:

a. alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;

b. al possesso dei requisiti dell'unità navale di cui al precedente comma 5;

c. alla durata della sosta.

12. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta secondo modalità, gradualità e parametri definiti annualmente dall'ente gestore, i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, nonché i proprietari di unità navali che attestino il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 5.

13. I corrispettivi dovuti per l'autorizzazione all'ormeggio nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalità di cui al successivo art. 34.

Art. 20.
Disciplina dell'attività di ancoraggio

1. Nella zona A e nella sottozona B l'ancoraggio non è consentito.

2. Nelle zone B e C l'ancoraggio non è consentito:

a. nelle aree caratterizzate da fondali che ospitano praterie di Posidonia oceanica o fondali a coralligeno, individuate e pubblicizzate dall'ente gestore;

b. all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree adibite a campo ormeggio.

3. Nei restanti tratti di mare delle zone B e C l'ancoraggio è consentito a natanti e imbarcazioni.

4. Nell'area marina protetta non è consentito l'ancoraggio delle navi da diporto.

5. Ai fini dell'individuazione delle aree in cui consentire l'ancoraggio, l'ente gestore effettua, di concerto con la competente Capitaneria di Porto, una opportuna istruttoria.

6. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, al fine di determinare la capacità di carico dell'area in relazione all'attività di ancoraggio, l'ente gestore effettua il monitoraggio dell'area marina protetta, applicando criteri di contingentamento delle presenze diportistiche e individuando le aree caratterizzate da biocenosi di pregio quali praterie di Posidonia oceanica e coralligeno, e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle attività di ancoraggio.

Art. 21.
Disciplina delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate

1. Nella zona A e nella sottozona B non è consentita la navigazione ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate.

2. Nelle zone B e C la navigazione a motore ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, a velocità non superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 metri dalla costa e, a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante.

3. L'accesso alle grotte è consentito, a remi o con motore elettrico, alle unità navali di lunghezza fuori tutto non superiore ai 12 metri, adibite a trasporto passeggeri e alle visite guidate, dotate di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate.

4. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e al fine di determinare la capacità di carico dell'area, l'ente gestore effettua, periodicamente, un monitoraggio dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina dell'attività, in particolare stabilendo:

a. numero massimo di unità adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate;

b. i corridoi di atterraggio, i pontili e i gavitelli idonei all'attività, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.

5. Le autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta sono rilasciate prioritariamente agli armatori e ai proprietari di unità navali residenti in uno dei comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale del 28 luglio 2009, fino al raggiungimento dell'80% del numero massimo di unità autorizzabili di cui al precedente comma, e, subordinatamente, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

6. L'ormeggio delle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate è consentito ai rispettivi gavitelli, contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.

7. Non è consentito lo scarico a mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.

8. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

9. Le unità navali autorizzate alle attività di trasporto passeggeri e visite guidate sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.

10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 34 commisurato:

a. alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;

b. al possesso dei requisiti dell'unità navale di cui all'art. 15, comma 12;

c. alla durata del permesso.

11. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta.

12. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.

Art. 22.
Disciplina del trasporto marittimo di linea

1. Nell'area marina protetta non è consentita la navigazione ai mezzi di trasporto marittimo di linea e di servizio.

Art. 23.
Disciplina delle attività di noleggio e locazione di unità da diporto

1. L'esercizio dei servizi di locazione e noleggio di unità da diporto per la navigazione nell'area marina protetta è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'art. 18.

2. L'accesso alle grotte è consentito a remi o con motore elettrico ai natanti al solo noleggio, dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate.

3. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e al fine di determinare la capacità di carico dell'area, l'ente gestore effettua un monitoraggio dell'attività di noleggio e locazione nell'area marina protetta e adegua, con successivi provvedimenti, la disciplina dell'attività, in particolare stabilendo il numero massimo di unità adibite al noleggio e locazione.

4. Le autorizzazioni per l'esercizio delle attività di noleggio e locazione di unità da diporto sono rilasciate ai soggetti e alle imprese residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale del 28 luglio 2009, fino al raggiungimento dell'80% del numero Massimo di unità autorizzabili di cui al precedente comma e, subordinatamente, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità e parametri definiti annualmente dall'ente gestore, i proprietari delle unità navali impiegate in linea con uno dei seguenti requisiti:

a) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici a 4 tempi benzina verde o a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entrobordo conformi alla direttiva);

b) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e munite di un registro di scarico delle acque di sentina, da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati.

6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono:

a) indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività;

b) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 34.

7. Ogni sostituzione delle unità da diporto autorizzate per il noleggio e la locazione deve essere tempestivamente comunicata all'ente gestore che ritirerà l'autorizzazione e provvederà ad effettuare apposita istruttoria per verificare i requisiti della nuova unità e rilasciare eventuale nuova autorizzazione.

8. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercente di:

a) fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta;

b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore;

c) acquisire dagli utenti dei servizi di locazione la formale dichiarazione di presa visione del decreto istitutivo, del Regolamento di disciplina dell'area marina protetta e del presente Regolamento.

Art. 24.
Disciplina delle attività di mitilicoltura

1. Nell'area marina protetta è consentita l'attività di mitilicoltura degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo.

2. L'ente gestore provvede, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, a regolamentare l'accesso delle unità navali che svolgono azioni di supporto all'attività e le modalità di spostamento degli impianti all'esterno dell'area marina protetta allo scadere delle concessioni in essere.

Art. 25.
Disciplina dell'attività di pesca professionale

1. Nell'area marina protetta non sono consentite la pesca a strascico, a circuizione, con reti tipo cianciolo e con fonti luminose, salvo quanto previsto al comma 4, lettera *i)*, e al successivo art. 25, comma 3.

2. Nella zona A e nella sottozona B non è consentita qualunque attività di pesca professionale.

3. Nella zona B è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, esclusivamente la piccola pesca artigianale, riservata ai pescatori residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta ed alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei medesimi comuni, con i seguenti attrezzi tradizionali locali, utilizzati in alternativa fra loro:

a. reti da posta fisse, di lunghezza massima di 2000 metri, con maglia di dimensioni non inferiori a 30 millimetri, segnalate come previsto dalla normativa vigente;

b. palangari, fissi e derivanti, a non più di 700 ami;

c. lenze, lenza a mano e a canna, un numero massimo di 3 attrezzi di cattura a persona;

d. lenza trainata, da unità navale, con massimo una lenza a persona e non più di due lenze per unità navale;

e. lenza per cefalopodi (polpara, totanara o seppiolara), da unità navale, con non più di 2 attrezzi di cattura per persona e non più di 6 per unità, senza l'ausilio di fonti luminose.

4. Nella zona C è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, esclusivamente la piccola pesca artigianale, riservata ai pescatori residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta ed alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei medesimi comuni, con i seguenti attrezzi tradizionali locali, utilizzati in alternativa fra loro:

a. reti da posta fisse, di lunghezza massima di 2000 metri, con maglia di dimensioni non inferiori a 30 millimetri, segnalate come previsto dalla normativa vigente;

b. palangari, fissi e derivanti, a non più di 700 ami;

c. nasse in numero non superiore a 50, segnalate come previsto dalla normativa vigente;

d. ferrettara, di lunghezza massima di 1.000 metri, calata ad una distanza dalla costa non inferiore a 700 metri, con apertura di maglia non superiore a 100 millimetri, non finalizzata al prelievo di pesci spada e tonni;

e. rete derivante «menaide», anche detta «menaica», di lunghezza massima di 300 metri, calata ad una distanza dalla costa non inferiore a 50 metri, con apertura di maglia non superiore a 10 millimetri;

f. lenze, lenza a mano e a canna, in numero massimo di 3 attrezzi di cattura a persona;

g. lenza trainata, da unità navale, con massimo una lenza trainata per persona, e non più di 2 per unità navale;

h. lenza per cefalopodi (polpara, totanara o seppiolara), da unità navale, con non più di 2 attrezzi di cattura per persona e non più di 6 per unità navale, con esclusione dell'ausilio di fonti luminose.

5. Il numero massimo delle imprese di pesca autorizzate ad esercitare la piccola pesca artigianale nell'area marina protetta è quello risultante, alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale del 28 luglio 2009, dal registro delle imprese di pesca aventi sede legale nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, tenuto presso il compartimento marittimo di appartenenza.

6. Al fine di agevolare il ricambio tra gli operatori addetti alla pesca professionale, nel rispetto dei limiti dello sforzo di pesca stabiliti al precedente comma, l'ente gestore può autorizzare all'esercizio della piccola pesca professionale altri soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.

7. Nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre le reti devono essere calate non prima di 3 ore dal tramonto e salpate non oltre 3 ore dopo l'alba del giorno successivo.

8. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, l'ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche, indicando in particolare:

a. caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unità da pesca;

b. calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attività;

c. distanza dalla costa per lo svolgimento dell'attività di pesca professionale;
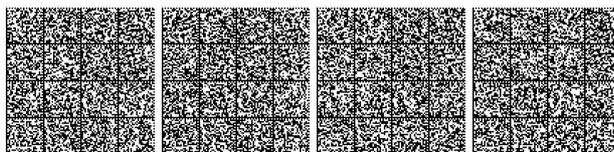
d. misure minime di cattura delle specie alieutiche commerciali e non;

e. misure di tutela in riferimento alle seguenti specie:

i. Cernia (Epinephelus spp.);

ii. Cernia di fondale (Polyprion americanus);

iii. Corvina (Sciaena umbra);

iv. Ombrina (Umbrina cirrosa);

v. Aragosta rossa (Palinurus elephas);

vi. Astice (Homarus gammarus);

vii. Cicala (Scyllarus arctus);

viii. Magnosa (Scyllarides latus);

ix. Cheppia (Alosa fallax).

x. nonché a tutte le specie protette riportate in Direttiva habitat 92/43/CEE (Allegati IV, *V)*.

9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla piccola pesca artigianale nell'area marina protetta, i richiedenti devono inoltrare richiesta all'ente gestore entro il 31 marzo di ogni anno, indicando gli strumenti di pesca che intendono adoperare.

10. La variazione della struttura imprenditoriale del richiedente va comunicata all'ente gestore entro il termine di giorni quindici pena la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 26.
Disciplina dell'attività di pescaturismo

1. Nella zona A e sottozona B non è consentita l'attività di pescaturismo.

2. Nelle zone B e C sono consentite, previa autorizzazione dell'ente gestore, le attività di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca professionale al precedente articolo, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo, purché in possesso di idonea autorizzazione all'esercizio dell'attività di pescaturismo.

3. In zona C, per l'attività di pescaturismo è consentito l'utilizzo della tradizionale lampara a gas, esclusivamente su natanti a remi, previa autorizzazione dell'ente gestore, per un numero e una dimensione stabiliti annualmente dall'ente gestore medesimo, con successivo provvedimento.

4. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.

5. Il rilascio dell'autorizzazione alle attività di pescaturismo comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.

6. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di pescaturismo deve indicare gli strumenti di pesca che si intende adoperare.

Art. 27.
Disciplina dell'attività di pesca sportiva e ricreativa

1. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca subacquea in apnea.

2. Nella zona A e sottozona B non è consentita l'attività di pesca sportiva.

3. Nella zona B l'attività di pesca sportiva è consentita, previa autorizzazione, ai soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.

4. Nella zona C l'attività di pesca sportiva è consentita ai residenti nel comune ricadente nell'area marina protetta e, previa autorizzazione dell'ente gestore, ai soggetti non residenti nel comune medesimo.

5. Nelle zone B e C l'attività di pesca sportiva è consentita con le seguenti modalità:

a. con lenze per cefalopodi, da unità navale, con non più di 1 attrezzo di cattura per persona e non più di 3 per unità navale, senza ausilio di fonti luminose;

b. da terra, con massimo di 2 lenze fisse a persona, quali canne con o senza mulinello, o bolentino, a non più di 2 ami di dimensioni non inferiori a 10 mm;

c. da unità navale, con massimo di 2 lenze fisse a persona, quali canne, correntine o bolentino, a non più di 2 ami di dimensioni non inferiori a 18 mm;

d. con lenza da traina di superficie, da unità navale, con massimo di 2 canne o lenze a persona, a non più di 2 ami per canna o lenza, e non più di 3 per unità navale;

e. non è consentita la traina di fondo, la pesca con vertical jigging o tecniche di pesca similari;

f. non è consentita la pesca con le nasse, con i palangari con affondatore, con lenze di tipo «monel», piombo guardiano;

g. non è consentito l'utilizzo di esche vive, ad eccezione del bigattino, e di esche alloctone e non mediterranee e le procedure di pasturazione.

6. Nell'area marina protetta l'attività di pesca sportiva è consentita, da terra e da unità navale, con un prelievo giornaliero massimo di 3 kg per persona e d i 5 kg per unità navale.

7. Il transito di unità navali nell'area marina protetta con attrezzi da pesca sportiva e quantitativi di pescato diversi o superiori dai limiti stabiliti dal presente regolamento, deve essere preventivamente autorizzato dall'ente gestore.

8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attività di pesca sportiva nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono:

a. indicare gli strumenti di pesca che si intende adoperare;

b. indicare le caratteristiche dell'unità navale eventualmente utilizzata per l'attività;

c. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità di cui al successivo art. 34.

9. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, al fine di determinare la capacità di carico dell'area marina protetta, l'ente gestore effettua annualmente il monitoraggio delle attività di prelievo e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina della pesca sportiva, indicando in particolare:

a. caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unità da pesca;

b. calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attività;

c. misure minime di cattura delle specie alieutiche commerciali e non;

d. misure di tutela in riferimento alle seguenti specie:

i. Cernia (Epinephelus spp.);

ii. Cernia di fondale (Polyprion americanus);

iii. Corvina (Sciaena umbra);

iv. Ombrina (Umbrina cirrosa);

v. Aragosta rossa (Palinurus elephas);

vi. Astice (Homarus gammarus);

vii. Cicala (Scyllarus arctus);

viii. Magnosa (Scyllarides latus)

ix. Cheppia (Alosa fallax)

x. nonché a tutte le specie protette riportate in Direttiva habitat 92/43/CEE (Allegati II, IV, *V)*.

10. L'ente gestore rilascia le autorizzazioni per le attività di pesca sportiva anche in base a criteri di contingentamento che potranno privilegiare i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.

Art. 28.
Disciplina delle manifestazioni culturali

1. Nella zona C è consentito l'impiego di fuochi d'artificio in occasione di feste tradizionali, previa autorizzazione dell'ente gestore.

2. Nell'area marina protetta sono consentite le manifestazioni culturali, previa autorizzazione dell'ente gestore, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento, al decreto istitutivo e al Regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta.

TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Art. 29.
Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», come previste dal decreto istitutivo.

2. Le autorizzazioni e i permessi sono rilasciati dall'ente gestore. Gli stessi possono essere rilasciati, per le sole zone B e C, dal Comune di Camerota e San Giovanni a Piro, così come previsto dalla convenzione approvata con delibera di Consiglio Direttivo dell'Ente Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano n. 6 del 30 maggio 2008.

3. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente regolamento.

4. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare presso di sé il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività svolte all'interno dell'area marina protetta, su mera richiesta di questi ultimi.

Art. 30.
Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione è presentata all'ente gestore dell'area marina protetta sugli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi dell'ente gestore, disponibili anche sul sito internet dell'area marina protetta.

2. La modulistica è predisposta a cura dell'ente gestore conformemente alle indicazioni sotto indicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.

3. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto nei precedenti articoli, implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall'ente gestore. La domanda di autorizzazione deve precisare:

a. le generalità del richiedente;

b. l'oggetto;

c. la natura e la durata dell'attività, specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione è richiesta;

d. il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.

4. L'ente gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attività consentite nell'area marina protetta.

5. È facoltà dell'ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.

Art. 31.
Documentazione da allegare

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.

2. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 32.
Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione

1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente art. 30 sono esaminate dagli organi tecnici dell'ente gestore, alla luce delle informazioni fornite nell'istanza medesima e dei criteri di cui al successivo art. 33.

2. L'istanza di autorizzazione è accolta o rigettata entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III.

3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta, l'ente gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.

Art. 33.
Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione

1. L'ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto della richiesta.

2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite nelle zone B e C di cui ai precedenti articoli, definito sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale, è effettuato dall'ente gestore in base a regimi di premialità ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione.

3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di cui ai precedenti articoli, l'ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta. A tal fine possono essere assimilati ai residenti:

a. le persone fisiche iscritte all'anagrafe di uno dei comuni ricadenti nell'area marina protetta;

b. i parenti in primo e in secondo grado delle persone fisiche iscritte all'anagrafe nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;

c. i nativi nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;

d. le persone fisiche proprietarie, da almeno due anni alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale del 28 luglio 2009, di immobili ubicati in uno dei comuni ricadenti nell'area marina protetta;

e. le persone giuridiche aventi, da almeno un anno alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale del 28 luglio 2009, sede legale in uno dei comuni ricadenti nell'area marina protetta, il cui capitale di maggioranza sia detenuto dai residenti nei comuni ricadenti nell'area marina stessa.

4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, l'ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni.

5. L'ente gestore è tenuto a pubblicizzare anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attività, nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attività consentite.

6. L'istanza di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:

a. qualora l'attività di cui trattasi sia incompatibile con le finalità dell'area marina protetta;

b. in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo e dal presente Regolamento;

c. qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell'area marina protetta.

7. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, è motivata dall'ente gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento.

8. Il provvedimento di autorizzazione è materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo art. 34.

Art. 34.
Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria.

2. L'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria sono stabiliti dall'ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica è disposto su base settimanale, mensile e annuale.

4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.

5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B e C e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
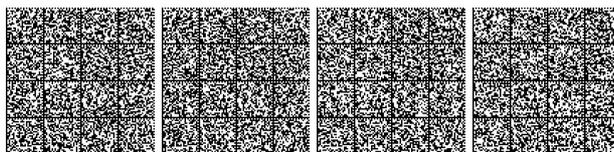
6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di immersione per lo svolgimento di visite guidate subacquee nell'area marina protetta è disposto su base mensile e annuale.

7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività didattica e di divulgazione naturalistica è disposto su base settimanale, mensile e annuale.

8. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto dei corrispettivi per l'autorizzazione alla sosta, l'ente gestore può avvalersi di soggetti terzi incaricati a tale scopo.

9. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e visite guidate è disposto su base mensile e annuale, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unità navale.

10. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attività di noleggio e locazione è disposto su base mensile e annuale.

11. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva e ricreativa è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale, in funzione della tipologia di pesca.

12. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono ridotti per i proprietari di unità navali che attestino il possesso di requisiti di eco-compatibilità, nonché dei requisiti richiamati al precedente art. 15, comma 12.

13. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con una delle seguenti modalità:

a. con bonifico bancario o mediante versamento sul conto corrente postale intestato all'ente gestore dell'area marina protetta «Costa degli Infreschi e della Masseta», indicando in causale l'autorizzazione richiesta;

b. presso la sede o altri uffici a ciò designati dall'ente gestore.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35.
Monitoraggio e aggiornamento

1. L'ente gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e su tale base redige, annualmente, una relazione sullo stato dell'area marina protetta. Tale relazione deve essere trasmessa alla Commissione di Riserva.

2. Ai fini del monitoraggio dell'ambiente marino, l'ente gestore può avvalersi dei dati e delle informazioni rese disponibili attraverso il sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e derivanti dalle attività intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino.

3. L'ente gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del decreto istitutivo concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela perle diverse zone, nonché le discipline di dettaglio del presente regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento del decreto istitutivo e/o del presente regolamento.

Art. 36.
Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dal Corpo delle Capitanerie di Porto e dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, e dagli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio. Il personale dell'ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare si coordina con i predetti organi di sorveglianza.

Art. 37.
Pubblicità

1. Il presente regolamento di organizzazione, una volta entrato in vigore è affisso insieme al decreto istitutivo nei locali delle sedi dell'area marina protetta, nonché nella sede legale dell'ente gestore.

2. L'ente gestore provvede all'inserimento dei testi ufficiali del presente regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo nel sito web dell'area marina protetta.

3. L'ente gestore provvede alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo dell'area marina protetta presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica con sede all'interno dell'area marina protetta, nonché presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico.

4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima deve assicurare e mantenere l'esposizione del presente regolamento di organizzazione e del decreto istitutivo dell'area marina protetta in un luogo ben visibile agli utenti.

Art. 38.
Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'area marina protetta e nel presente regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma l comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto istitutivo dell'area marina protetta e dal presente regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'ente gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.

4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta, deve essere trasmesso nei termini di legge all'ente gestore, che provvede ad emettere i relativi provvedimenti di competenza.

5. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al comma 1 è determinata dal soggetto gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i limiti di cui all'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Il soggetto gestore provvede, di concerto con l'autorità marittima competente, a predisporre uno schema di verbale per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, recante gli importi delle relative sanzioni di cui al precedente comma, e ne fornisce copia alle autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e agli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio.

7. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono imputati al bilancio dell'ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area marina protetta.

Art. 39.
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle disposizioni contenute nel decreto istitutivo del 21 ottobre 2009 e al Regolamento recante la disciplina delle attività consentite approvato con decreto n. 219 del 28 luglio 2009.

area marina protetta
Costa degli Infreschi e della Masseta
Sottozona B
200 0 200 400 metri
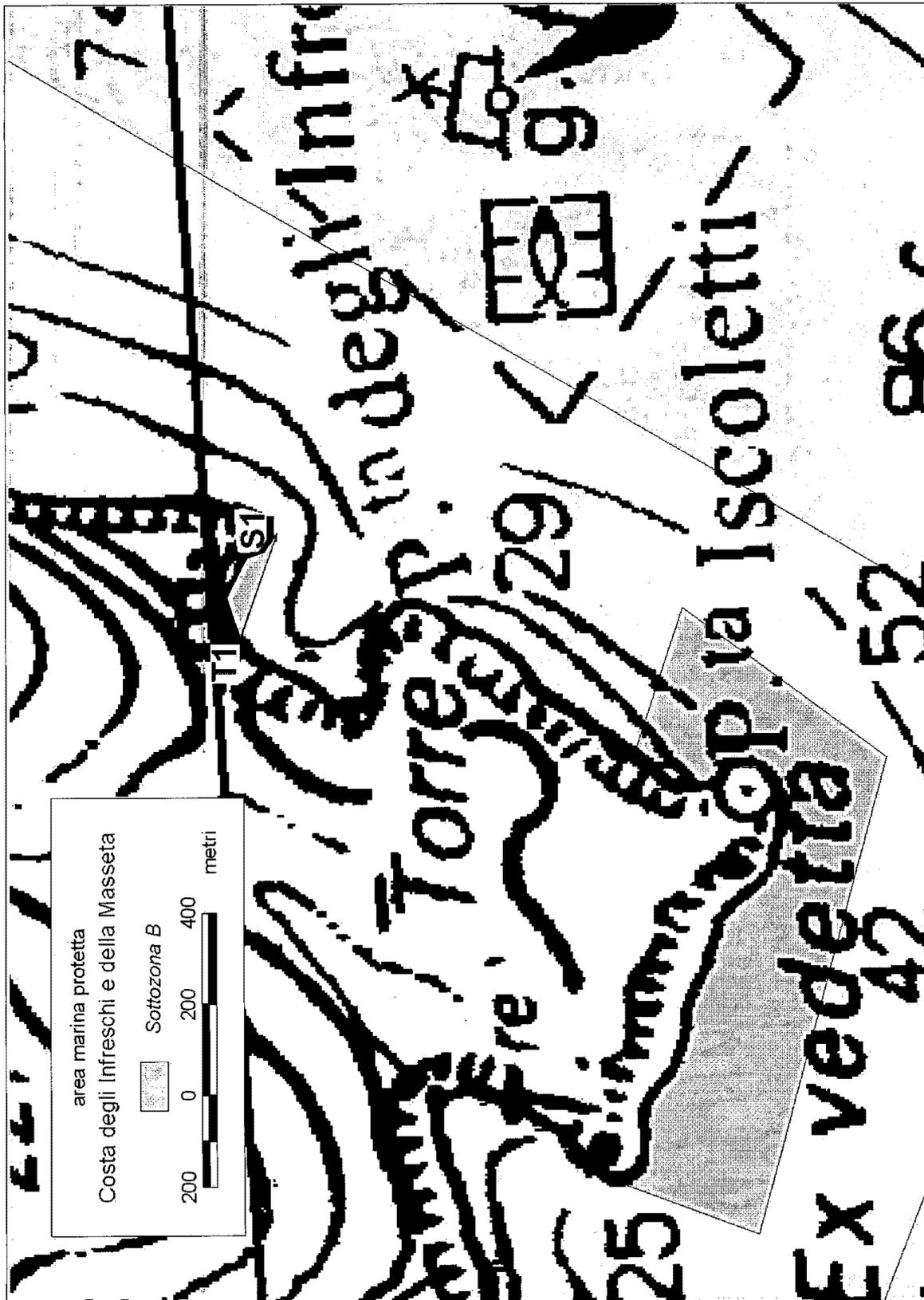
15A03101

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 marzo 2015.

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al comune di Venezia, a seguito del trasferimento del compendio denominato «Arsenale di Venezia».

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione";

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica";

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, "Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";

Visto, in particolare, il comma 19-*bis* dell'art. 3 del predetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dall'art. 34, comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo cui il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali, è trasferito, in ragione delle caratteristiche storiche e ambientali, a titolo gratuito in proprietà, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al comune di Venezia;

Tenuto conto che, a tal fine, il comune garantisce l'uso gratuito, per le porzioni dell'Arsenale utilizzate per la realizzazione del centro operativo e servizi accessori del Sistema MOSE nonché per gli utilizzi posti in essere dalla fondazione "La Biennale di Venezia", dal CNR e comunque da tutti i soggetti pubblici ivi attualmente allocati che espletano funzioni istituzionali;

Considerato che il richiamato comma 19-*bis* dell'art. 3 del decreto-legge n. 95/2012 prevede, altresì, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è definita, a decorrere dalla data del trasferimento, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al comune di Venezia, in misura pari al 70 per cento della riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento, essendo il restante 30 per cento vincolato alla destinazione per le opere di valorizzazione da parte del comune di Venezia;

Vista la nota prot. n. 14029 del 29 maggio 2013, con la quale l'Agenzia del demanio ha comunicato che, con verbale sottoscritto in data 6 febbraio 2013 dal Ministero della difesa, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Magistrato delle Acque di Venezia e dall'Agenzia del demanio, si è proceduto alla perimetrazione e delimitazione del compendio denominato "Arsenale di Venezia", individuando gli ambiti funzionali alle attività istituzionali del Ministero della difesa e, pertanto, esclusi dal trasferimento in proprietà al comune di Venezia;

Considerato che, con la medesima nota n. 14029, l'Agenzia del demanio ha rappresentato di avere sottoscritto, nella stessa data del 6 febbraio 2013, insieme al comune di Venezia il verbale di consegna all'amministrazione comunale della porzione del compendio costituente l'"Arsenale di Venezia" oggetto del trasferimento in proprietà a titolo gratuito ai sensi dell'art. 3, comma 19-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e che dalla predetta data il comune è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi relativi alla porzione del compendio ricevuta in proprietà;

Visti i prospetti allegati alle note prot. n. 14029 del 29 maggio 2013 e prot. n. 28432 del 6 novembre 2014, nei quali l'Agenzia del demanio ha indicato gli utilizzi in essere nella porzione del compendio trasferita a titolo gratuito al comune di Venezia, unitamente all'importo del canone annuale dovuto allo Stato, per l'anno 2012, e gli utilizzi che, in virtù delle previsioni dell'art. 3, comma 19-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sono gratuiti;

Considerato che, nell'anno 2012, il totale dei canoni annuali accertati dallo Stato, per gli utilizzi a titolo oneroso risultanti dai prospetti sopraindicati, ammonta nel complesso ad euro 107.598,01, per cui la riduzione delle somme a qualsiasi titolo spettanti al comune di Venezia è determinata in euro 75.318,61, pari al 70 per cento del predetto ammontare;

Tenuto conto del fatto che A.C.T.V. S.p.A. ed ENEL S.p.A. hanno corrisposto il canone allo Stato anche per l'anno 2013;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 6 febbraio 2013, le risorse, a qualsiasi titolo spettanti al comune di Venezia, sono ridotte in misura pari al 70 per cento della riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà allo stesso comune di Venezia di parte del compendio costituente l'Arsenale di Venezia.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 75.318,61, pari al 70 per cento del totale di euro 107.598,01 delle entrate erariali accertate nell'anno 2012 per canoni concessori rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso del compendio trasferito.

Art. 2.

1. Per l'anno 2013, la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune, per cui la riduzione è quantificata in euro 60.545,39 al netto dei canoni corrisposti per il medesimo anno 2013 da A.C.T.V. S.p.A. ed ENEL S.p.A.

2. A decorrere dall'anno 2014 la riduzione è fissata in euro 75.318,61.

3. Le somme relative all'anno 2013 di cui al comma 1 e le somme relative all'anno 2014 di cui al comma 2 sono recuperate nell'anno 2015 a valere sulle risorse stanziate sul capitolo n. 1365, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno. A decorrere dall'anno 2015 le risorse stanziate sul medesimo capitolo n. 1365 sono ridotte in misura pari all'importo di cui al comma 2.

Art. 3.

1. Il Ministero dell'interno, in sede di riparto delle risorse stanziate sul capitolo n. 1365, provvede alla riduzione delle somme spettanti al comune di Venezia in misura corrispondente agli importi di cui all'art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2015

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 815

15A03120

DECRETO 21 aprile 2015.

Tasso di riferimento determinato per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2015, relativamente alle operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1º luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359 e 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, l'art. 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ai sensi dei quali è demandato al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli Enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui agli Enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i Comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visti i decreti del 28 giugno 1989, del 26 giugno 1990, del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 concernenti le modalità di determinazione del tasso di riferimento per i mutui di cui alle leggi suindicate, stipulati a tasso variabile;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 con il quale è stabilito che, a partire dal 30 dicembre 1998, il tasso RIBOR è sostituito dall'EURIBOR;

Visto il decreto ministeriale del 10 maggio 1999, e, in particolare, l'art. 4, il quale prevede che le disposizioni del decreto medesimo si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla sua entrata in vigore;

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 2004, con il quale, ai fini della determinazione del costo della provvista dei mutui a tasso variabile, il parametro della lira interbancaria è stato sostituito con quello del tasso interbancario;

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 2005, con il quale, per le finalità di cui al presente decreto, il parametro del "RENDIOB" è stato sostituito con quello del "RENDISTATO";

Viste le misure del tasso EURIBOR ACT/365 a tre mesi e EURIBOR ACT/360 a tre mesi rilevate per il mese di novembre 2014 sul circuito Reuters, pari rispettivamente a 0,082% e 0,081%;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" e in particolare l'art. 32, comma 1, concernente la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi;

Vista la misura del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, riferito al mese di novembre 2014;

Vista la lettera del 15 marzo 2013 e successiva comunicazione del 2 dicembre 2014, con le quali la Banca d'Italia, ha suggerito, in alternativa al tasso interbancario a tre mesi, (parametro non disponibile), di adottare il tasso EURIBOR a tre mesi, che assicura un'accettabile continuità alla serie dei dati e una discreta omogeneità con le condizioni applicate ai mutui stipulati negli ultimi anni;

Ritenuta la necessità di fissare il costo della provvista per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate anteriormente al 29 maggio 1999 e tenuto conto delle indicazioni contenute nella predetta nota della Banca d'Italia;
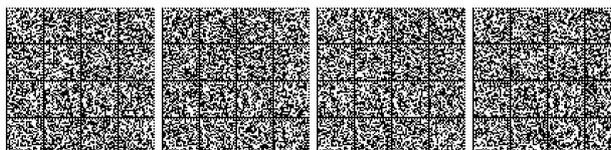
Decreta:

Art. 1.

1. Per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2015 il costo massimo della provvista da utilizzarsi per operazioni di mutuo di cui alle leggi citate in premessa, regolate a tasso variabile, è pari a:

a) 1,00% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) 0,90% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

c) 1,25% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;

d) 1,25% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate entro il 30 dicembre 1998;

e) 1,25% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate nel periodo 31 dicembre 1998 – 28 maggio 1999.

2. Al costo della provvista va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto. La misura della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 10 maggio 1999 richiamato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2015

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

15A03127

DECRETO 22 aprile 2015.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 366 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 28957 dell'8 aprile 2015, che ha disposto per il 14 aprile 2015 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 366 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 28957 dell'8 aprile 2015 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 aprile 2015, il rendimento medio ponderato dei buoni a 366 giorni è risultato pari a 0,013%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,987.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a -0,234% e a 1,010%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2015

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CANNATA

15A03277

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1° aprile 2015.

Conferma della ri-registrazione, secondo principi uniformi, dei prodotti fitosanitari afferenti al dossier GF 894 di All. III a base di mancozeb, a seguito della documentazione integrativa tecnico-scientifica richiesta senza pregiudizio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che

abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'articolo 80 concernente "Misure transitorie";

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183"

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Visto il decreto di ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di mancozeb del 16 maggio 2013, sulla base del dossier GF 894 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

Vista la nota dell'Ufficio prot. 12241 del 28 marzo 2013 con la quale è stata richiesta documentazione e dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria;

Vista la nota con la quale l'impresa Indofil Industries LTD ha presentato, entro i termini di tempo previsti dalla suddetta nota dell'Ufficio, la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi;

Visto il parere favorevole del Centro sopra citato in merito alla documentazione presentata dall'impresa Indofil Industries LTD a sostegno della conferma di autorizzazione dei prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto;

Decreta:

Sono confermate le ri-registrazioni fino al 31 gennaio 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva mancozeb , dei prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, sia nella versione munita di classificazione conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, sia nella versione munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E' altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione "Banca dati".

Roma, 1° aprile 2015

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **mancozeb** per i quali viene confermata la ri-registrazione alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier GF 894 di All. III **fino al 30 giugno 2018** ai sensi del Regolamento (UE) n. 762/2013 della Commissione del 7 agosto 2013.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Nuova classificazione stabilita dall'impresa titolare**
1.	4552	DITHANE DG NEOTEC	02/09/2005	INDOFIL INDUSTRIES LTD	Tossico per la riproduzione pericoloso per l'ambiente acquatico, irritante per la pelle/occhi; H317-H319-H361d-H400-H411-P201-P280-P305+P351+P338-P405-P501-EUH401
Modifiche autorizzate: -**Estensione delle colture**: arancio, noce, olivo, susino, ciliegio, cetriolo, cetriolino, cavolo broccolo, asparago					
2.	12745	MANTIR GO	03/12/1981	INDOFIL INDUSTRIES LTD	Tossico per la riproduzione, pericoloso per l'ambiente acquatico, irritante per la pelle/occhi; H317-H319-H361d-H400-H411-P201-P280-P305+P351+P338-P405-P501-EUH401
Modifiche autorizzate: -**Estensione delle colture**: arancio, noce, olivo, susino, ciliegio, cetriolo, cetriolino, cavolo broccolo, asparago					
3.	189	MICOZEB 75 WDG	22/11/1971	INDOFIL INDUSTRIES LTD	Tossico per la riproduzione, pericoloso per l'ambiente acquatico, irritante per la pelle/occhi; H317-H319-H361d-H400-H411-P201-P280-P305+P351+P338-P405-P501-EUH401
Modifiche autorizzate: -**Estensione delle colture**: arancio, noce, olivo, susino, ciliegio, cetriolo, cetriolino, cavolo broccolo, asparago					

<table>
<tr><td>4.</td><td>12493</td><td>MANCOZEB PLUS 75 WG</td><td>30/07/2007</td><td>INDOFIL INDUSTRIES LTD</td><td>Tossico per la riproduzione, pericoloso per l'ambiente acquatico, irritante per la pelle/occhi; H317-H319-H361d-H400-H411-P201-P280-P305+P351+P338-P405-P501-EUH401</td></tr>
<tr><td colspan="6">Modifiche autorizzate:
-Estensione delle colture: arancio, noce, olivo, susino, ciliegio, cetriolo, cetriolino, cavolo broccolo, asparago</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>12243</td><td>MANTIR DG</td><td>26/11/2007</td><td>GOWAN ITALIA S.P.A.</td><td>Tossico per la riproduzione, pericoloso per l'ambiente acquatico, irritante per la pelle/occhi; H317-H319-H361d-H400-H411-P201-P280-P305+P351+P338-P405-P501-EUH401</td></tr>
<tr><td colspan="6">Modifiche autorizzate:
-Estensione delle colture: arancio, noce, olivo, susino, ciliegio, cetriolo, cetriolino, cavolo broccolo, asparago</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>8351</td><td>Z.M. 75 DG</td><td>14/07/1993</td><td>SCAM S.P.A.</td><td>Tossico per la riproduzione, pericoloso per l'ambiente acquatico, irritante per la pelle/occhi; H317-H319-H361d-H400-H411-P201-P280-P305+P351+P338-P405-P501-EUH401</td></tr>
<tr><td colspan="6">Modifiche autorizzate:
-Estensione delle colture: arancio, noce, olivo, susino, ciliegio, cetriolo, cetriolino, cavolo broccolo, asparago</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>8608</td><td>MICENE DF</td><td>03/12/1994</td><td>SIPCAM Italia S.p.A</td><td>Tossico per la riproduzione, pericoloso per l'ambiente acquatico, irritante per la pelle/occhi; H317-H319-H361d-H400-H411-P201-P280-P305+P351+P338-P405-P501-EUH401</td></tr>
<tr><td colspan="6">Modifiche autorizzate:
-Estensione delle colture: arancio, noce, olivo, susino, ciliegio, cetriolo, cetriolino, cavolo broccolo, asparago</td></tr>
</table>

8.	12256	MICENE 75 SG	28/06/2004	SIPCAM Italia S.p.A.	Tossico per la riproduzione pericoloso per l'ambiente acquatico, irritante per la pelle/occhi; H317-H319-H361d-H400-H411-P201-P280-P305+P351+P338-P405-P501-EUH401

Modifiche autorizzate:

-**Estensione delle colture**: arancio, noce, olivo, susino, ciliegio, cetriolo, cetriolino, cavolo broccolo, asparago

Etichetta/Foglio illustrativo

DITHANE DG NEOTEC

FUNGICIDA - GRANULI IDRODISPERSIBILI

Composizione di DITHANE DG NEOTEC
MANCOZEB puro 75%;
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai 400 059 (India) - Tel.: 0039-0266101029

Autorizzazione del Ministero della Sanità n. 4552 del 03/12/1981

Stabilimenti di produzione:
STI-Solfotecnica Italiana Spa – Cotignola (RA)
Indofil Industries Limited – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane - 400 607 Maharashtra, India
Indofil Industries Limited – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, Dist-Bharuch, Gujarant-392 130 (India)

Distribuito da: Dow AgroSciences Italia S.r.l., via F. Albani 65 – 20148 Milano – Tel. +39 05128661
Taglie: 10 – 50 g; 1 – 5 – 10 – 20 – 25 kg   Partita n°: Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 25 metri dai corpi idrici superficiali per pomacee e drupacee, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno;
- 20 m dai corpi idrici superficiali per arancio e olivo, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva;
- 12 metri dai corpi idrici superficiali per la vite;
- 5 m dai corpi idrici superficiali per ortaggi a bulbo;
- 3 metri dai corpi idrici superficiali per patata, ortaggi a frutto, ortaggi a foglia.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC:** atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; **effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausee, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Vite da vino e da tavola	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*), Antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	6	28
Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone	Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Marciume nero (*Alternaria* sp.), Maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*) e Septoriosi (*Mycosphaerella sentina*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	28
Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio	Ruggine (*Tranzchelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*) e Nerume (*Cladosporium carpophilum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	30 45 (mandorlo)
Arancio	Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum gleosporoides*) e Fumaggine (*Capnodium citri* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	14
Olivo	Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Antracnosi (*Gleosporium olivarum*), Alternaria (*Alternaria alternata*) e Fumaggine (*Capnodium oleophilum* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	21
Noce	Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Necrosi apicale bruna (*Alternaria* sp., *Colletotrichum* sp., *Fusarium* sp., *Phomopsis* sp.) e Batteriosi (*Xanthomonas arboricola* pv *juglandis*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	45
Tabacco	Peronospora (*Peronospora tabacina*)	2 kg/ha	4	-
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*) e Alternaria (*Alternaria solani*)	2 kg/ha	8	7
Pomodoro, Melanzana	Peronospora (*Phytophthora* sp), Alternaria (*Alternaria* sp), Septoria (*Septoria lycopersici*) e Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	2 kg/ha	5	3
Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*), Antracnosi (*Colletotrichum lagenarium*), Alternaria (*Alternaria cucumerina*) e Cladosporiosi (*Cladosporium cucumerinum*)	2 kg/ha	4	3
Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola	Peronospora (*Bremia lactucae*, *Peronospora brassicae*) e Ruggine (*Puccinia hieracii*)	2 kg/ha	4	28
Porro	Peronospora (*Peronospora* sp., *Phytophthora porri*), Ruggine (*Puccinia* sp.), ed Alternaria (*Alternaria porri*)	2.5 kg/ha	3	28

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del......

01 APR. 2015

Etichetta/Foglio illustrativo

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero	Peronospora (*Peronospora brassicae*) e Alternaria (*Alternaria* sp.)	2 kg/ha	4	30
Asparago	Ruggine (*Puccinia asparagi*) e Stemfiliosi (*Stemphilium vesicarium*)	2 kg/ha	4	-
Carota	Peronospora (*Plasmopara nivea*) ed Alternaria (*Alternaria dauci*)	2 kg/ha	4	30
Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta	Peronospora (*Peronospora* sp.), Ruggine (*Puccinia* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum* sp.) e Septoria (*Septoria* sp.)	2 kg/ha	4	28
Orzo, Avena, Triticale	Septoria (*Septoria tritici*) e Ruggine (*Puccinia* sp.)	2 kg/ha	3	Non oltre BBCH 65
Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris	Ruggine (*Uromyces* sp., *Puccinia* sp., *Phragmidium* sp.) e Ticchiolatura della rosa (*Diplocarpon rosae*)	2 kg/ha	4	-
Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive	Antracnosi (*Colletotrichum* sp., *Gleosporium* sp., *Gnomonia* sp. *Sphaceloma* sp.), Maculature fogliari (*Septoria* sp., *Alternaria* sp., *Aschochyta* sp., *Phyllosticta* sp.), Peronospora (*Bremia* sp., *Peronospora* sp., *Pseudoperonospora* sp., *Plasmopara* sp.), Ruggini (*Cronarthium* sp., *Gymnosporangium* sp., *Phragmidium* sp., *Puccinia* sp., *Uromyces* sp.) e Ticchiolatura (*Venturia* sp.)	2 kg/ha	4	-
Vivai di vite e fruttiferi	Peronospora (*P. viticola*), Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Ruggine (*Transzchelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*), Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.) e Fumaggini (*Capnodium* sp.)	2 kg/ha	4	-
Pioppo	Bronzatura (*Marssonina brunnea*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	-

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguire ad intervalli di 7 giorni sulle seguenti colture: **Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria, Porro, Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola, Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta**

ed ad intervalli di 7-10 giorni su: **Tabacco, Patata, Pomodoro, Melanzana.**

Iniziare i trattamenti alla ripresa vegetativa e proseguire ad intervalli di 7 giorni in alternanza semplice con altri fungicidi preventivi o ad intervalli di 10 giorni in miscela con fungicidi triazolici su **Melo. Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone.**

Iniziare i trattamenti preventivamente e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulle colture **Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris, Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive, Vivai di vite e fruttiferi.**

Su **Vite da vino e da tavola:** contro peronospora (*Plasmopara viticola*), marciume nero (*Guignardia bidwellii*), rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) e antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*) iniziare i trattamenti su germogli ben formati. Contro escoriosi (*Phomopsis viticola*), applicare il prodotto alla rottura delle gemme e subito dopo l'emissione delle prime foglioline, proseguendo poi con il calendario di difesa antiperonosporica.

Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulla coltura **Pioppo.**

Impiegare ad intervalli non inferiori ai 10 giorni, iniziando i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi soprattutto in caso di primavere umide e piovose sulle seguenti colture: **Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio.**

Su **Noce** iniziare i trattamenti alla chiusura delle gemme e proseguire ad intervalli di 10 giorni fino alla schiusura del canalicolo stilare. Per migliorare l'attività nei confronti delle batteriosi e della necrosi apicale bruna è consigliabile associare il prodotto con fungicidi a base di rame metallico.

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 14 giorni sulle colture **Carota, Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero.**

Su Asparago: iniziare i trattamenti dopo la conclusione della raccolta dei turioni e proseguendo ad intervalli di 14 giorni. Si propongono trattamenti su piante madri per la protezione delle foglie e dei fusti durante il ciclo estivo della coltura.

Nelle colture **Orzo, Avena, Triticale** effettuare 2 trattamenti preventivi nel periodo compreso fra inizio levata e comparsa della botticella ed 1 alla comparsa delle prime pustole di ruggine, per un totale di 3 trattamenti per stagione ad intervalli di 14 giorni.

Su **Arancio** e **Olivo**, effettuare il trattamento preferibilmente con sintomi ben visibili sugli organi vegetanti o sui frutti.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE. NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di DITHANE DG NEOTEC con altri prodotti fitosanitari ad azione fungicida ad eccezione di quelli a base di myclobutanil e fenbuconazolo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Varietà di pero sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armela, Butirra Precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadoncina, Spadona d'estate, Spina Carpi, Zucchermanna). Il prodotto può essere fitotossico sui pomodori sotto vetro nei primissimi stadi di sviluppo.

INTERVALLO DI SICUREZZA: vedere tabella Usi autorizzati e modalità di impiego

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del...... 01 APR. 2015

Etichetta/Foglio illustrativo

DITHANE DG NEOTEC

FUNGICIDA - GRANULI IDRODISPERSIBILI

Composizione di DITHANE DG NEOTEC
MANCOZEB puro 75%;
Coformulanti q.b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea; H319: Provoca grave irritazione oculare; H361d: Sospettato di nuocere al feto; H400: Molto tossico per gli organismi acquatici; H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P201: Procurarsi le istruzioni prima dell'uso; P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso; P305 + P351 + P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a risciacquare; P405: Conservare sotto chiave; P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

ATTENZIONE

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai 400 059 (India) - Tel.: 0039-0266101029

Autorizzazione del Ministero della Sanità n. 4552 del 03/12/1981

Stabilimenti di produzione:
STI-Solfotecnica Italiana Spa – Cotignola (RA)
Indofil Industries Limited – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane - 400 607 Maharashtra, India
Indofil Industries Limited – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, Dist-Bharuch, Gujarant-392 130 (India)

Distribuito da: Dow AgroSciences Italia S.r.l., via F. Albani 65 – 20148 Milano – Tel. +39 05128661
Taglie: 10 – 50 g; 1 – 5 – 10 – 20 – 25 kg Partita n°: Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 25 metri dai corpi idrici superficiali per pomacee e drupacee, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno;
- 20 m dai corpi idrici superficiali per arancio e olivo, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva;
- 12 metri dai corpi idrici superficiali per la vite;
- 5 m dai corpi idrici superficiali per ortaggi a bulbo;
- 3 metri dai corpi idrici superficiali per patata, ortaggi a frutto, ortaggi a foglia.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC:** atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; **effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausee, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Vite da vino e da tavola	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*), Antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	6	28
Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone	Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Marciume nero (*Alternaria* sp.), Maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*) e Septoriosi (*Mycosphaerella sentina*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	28
Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio	Ruggine (*Tranzchelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*) e Nerume (*Cladosporium carpophilum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	30 45 (mandorlo)
Arancio	Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum gleosporoides*) e Fumaggine (*Capnodium citri* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	14
Olivo	Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Antracnosi (*Gleosporium olivarum*), Alternaria (*Alternaria alternata*) e Fumaggine (*Capnodium oleophilum* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	21
Noce	Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Necrosi apicale bruna (*Alternaria* sp., *Colletotrichum* sp., *Fusarium* sp., *Phomopsis* sp.) e Batteriosi (*Xanthomonas arboricola* pv *juglandis*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	45
Tabacco	Peronospora (*Peronospora tabacina*)	2 kg/ha	4	-
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*) e Alternaria (*Alternaria solani*)	2 kg/ha	8	7
Pomodoro, Melanzana	Peronospora (*Phytophthora* sp), Alternaria (*Alternaria* sp), Septoria (*Septoria lycopersici*) e Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	2 kg/ha	5	3
Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*), Antracnosi (*Colletotrichum lagenarium*), Alternaria (*Alternaria cucumerina*) e Cladosporiosi (*Cladosporium cucumerinum*)	2 kg/ha	4	3
Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola	Peronospora (*Bremia lactucae*, *Peronospora brassicae*) e Ruggine (*Puccinia hieracii*)	2 kg/ha	4	28
Porro	Peronospora (*Peronospora* sp. e *Phytophthora porri*), Ruggine (*Puccinia* sp.) ed Alternaria (*Alternaria porri*)	2.5 kg/ha	3	28

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del...... 01 APR. 2015

Etichetta/Foglio illustrativo

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero	Peronospora (*Peronospora brassicae*) e Alternaria (*Alternaria* sp.)	2 kg/ha	4	30
Asparago	Ruggine (*Puccinia asparagi*) e Stemfiliosi (*Stemphilium vesicarium*)	2 kg/ha	4	-
Carota	Peronospora (*Plasmopara nivea*) ed Alternaria (*Alternaria dauci*)	2 kg/ha	4	30
Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta	Peronospora (*Peronospora* sp.), Ruggine (*Puccinia* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum* sp.) e Septoria (*Septoria* sp.)	2 kg/ha	4	28
Orzo, Avena, Triticale	Septoria (*Septoria tritici*) e Ruggine (*Puccinia* sp.)	2 kg/ha	3	Non oltre BBCH 65
Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris	Ruggine (*Uromyces* sp., *Puccinia* sp., *Phragmidium* sp.) e Ticchiolatura della rosa (*Diplocarpon rosae*)	2 kg/ha	4	-
Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive	Antracnosi (*Colletotrichum* sp., *Gleosporium* sp., *Gnomonia* sp. *Sphaceloma* sp.), Maculature fogliari (*Septoria* sp., *Alternaria* sp., *Aschochyta* sp., *Phyllosticta* sp.), Peronospora (*Bremia* sp., *Peronospora* sp., *Pseudoperonospora* sp., *Plasmopara* sp.), Ruggini (*Cronarthium* sp., *Gymnosporangium* sp., *Phragmidium* sp., *Puccinia* sp., *Uromyces* sp.) e Ticchiolatura (*Venturia* sp.)	2 kg/ha	4	-
Vivai di vite e fruttiferi	Peronospora (*P. viticola*), Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Ruggine (*Transzchelia pruni-spinose*, *Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*), Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.) e Fumaggini (*Capnodium* sp.)	2 kg/ha	4	-
Pioppo	Bronzatura (*Marssonina brunnea*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	-

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguire ad intervalli di 7 giorni sulle seguenti colture: **Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria, Porro, Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola, Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta**

ed ad intervalli di 7-10 giorni su:**Tabacco, Patata, Pomodoro, Melanzana.**

Iniziare i trattamenti alla ripresa vegetativa e proseguire ad intervalli di 7 giorni in alternanza semplice con altri fungicidi preventivi o ad intervalli di 10 giorni in miscela con fungicidi triazolici su **Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone.**

Iniziare i trattamenti preventivamente e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulle colture **Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris, Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive, Vivai di vite e fruttiferi.**

Su **Vite da vino e da tavola:** contro peronospora (*Plasmopara viticola*), marciume nero (*Guignardia bidwellii*), rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) e antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*) iniziare i trattamenti su germogli ben formati. Contro escoriosi (*Phomopsis viticola*), applicare il prodotto alla rottura delle gemme e subito dopo l'emissione delle prime foglioline, proseguendo poi con il calendario di difesa antiperonosporica.

Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulla coltura **Pioppo.**

Impiegare ad intervalli non inferiori ai 10 giorni, iniziando i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi soprattutto in caso di primavere umide e piovose sulle seguenti colture: **Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio.**

Su **Noce** iniziare i trattamenti alla chiusura delle gemme e proseguire ad intervalli di 10 giorni fino alla schiusura del canalicolo stilare. Per migliorare l'attività nei confronti delle batteriosi e della necrosi apicale bruna è consigliabile associare il prodotto con fungicidi a base di rame metallico.

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 14 giorni sulle colture **Carota, Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero.**

Su Asparago: iniziare i trattamenti dopo la conclusione della raccolta dei turioni e proseguendo ad intervalli di 14 giorni. Si propongono trattamenti su piante madri per la protezione delle foglie e dei fusti durante il ciclo estivo della coltura.

Nelle colture **Orzo, Avena, Triticale** effettuare 2 trattamenti preventivi nel periodo compreso fra inizio levata e comparsa della botticella ed 1 alla comparsa delle prime pustole di ruggine, per un totale di 3 trattamenti per stagione ad intervalli di 14 giorni.

Su **Arancio** e **Olivo**, effettuare il trattamento preferibilmente con sintomi ben visibili sugli organi vegetanti o sui frutti.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE. NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di DITHANE DG NEOTEC con altri prodotti fitosanitari ad azione fungicida ad eccezione di quelli a base di myclobutanil e fenbuconazolo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Varietà di pero sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armela, Butirra Precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadoncina, Spadona d'estate, Spina Carpi, Zucchermanna). Il prodotto può essere fitotossico sui pomodori sotto vetro nei primissimi stadi di sviluppo.

INTERVALLO DI SICUREZZA: vedere tabella Usi autorizzati e modalità di impiego

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del......

01 APR. 2015

Etichetta/Foglio illustrativo

MANTIR® GO

FUNGICIDA - GRANULI IDRODISPERSIBILI

Composizione di MANTIR GO
MANCOZEB puro 75%;
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai 400 059 (India) - Tel.: 0039-0266101029

Autorizzazione del Ministero della Sanità n. 12745 del 02/09/2005

Stabilimenti di produzione:
Indofil Industries Limited – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane - 400 607 Maharashtra, India
Indofil Industries Limited – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, Dist-Bharuch, Gujarant-392 130 (India)

Distribuito da: Gowan Italia S.p.A., via Morgagni, 68 – Faenza (RA) – Tel. 0546-629911
Taglie: 10 – 50 – 100 – 200 g; 1 – 5 – 10 – 25 kg Partita n°: Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 25 metri dai corpi idrici superficiali per pomacee e drupacee, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno;
- 20 m dai corpi idrici superficiali per arancio e olivo, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva;
- 12 metri dai corpi idrici superficiali per la vite;
- 5 m dai corpi idrici superficiali per ortaggi a bulbo;
- 3 metri dai corpi idrici superficiali per patata, ortaggi a frutto, ortaggi a foglia.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; **effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausee, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni

® Marchio Registrato

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Vite da vino e da tavola	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*), Antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	6	28
Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone	Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Marciume nero (*Alternaria* sp.), Maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*) e Septoriosi (*Mycosphaerella sentina*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	28
Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio	Ruggine (*Tranzschelia pruni-spinose*, *Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*) e Nerume (*Cladosporium carpophilum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	30 45 (mandorlo)
Arancio	Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum gleosporoides*) e Fumaggine (*Capnodium citri* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	14
Olivo	Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Antracnosi (*Gleosporium olivarum*), Alternaria (*Alternaria alternata*) e Fumaggine (*Capnodium oleophilum* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	21
Noce	Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Necrosi apicale bruna (*Alternaria* sp., *Colletotrichum* sp., *Fusarium* sp., *Phomopsis* sp.) e Batteriosi (*Xanthomonas arboricola* pv *juglandis*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	45
Tabacco	Peronospora (*Peronospora tabacina*)	2 kg/ha	4	-
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*) e Alternaria (*Alternaria solani*)	2 kg/ha	8	7
Pomodoro, Melanzana	Peronospora (*Phytophthora* sp), Alternaria (*Alternaria* sp), Septoria (*Septoria lycopersici*) e Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	2 kg/ha	5	3
Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*), Antracnosi (*Colletotrichum lagenarium*), Alternaria (*Alternaria cucumerina*) e Cladosporiosi (*Cladosporium cucumerinum*)	2 kg/ha	4	3
Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola	Peronospora (*Bremia lactucae*, *Peronospora brassicae*) e Ruggine (*Puccinia hieracii*)	2 kg/ha	4	28
Porro	Peronospora (*Peronospora* sp., *Phytophthora porri*), Ruggine (*Puccinia* sp.) ed Alternaria (*Alternaria porri*)	2.5 kg/ha	3	28

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del……
01 APR. 2015

Etichetta/Foglio illustrativo

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero	Peronospora (*Peronospora brassicae*) e Alternaria (*Alternaria* sp.)	2 kg/ha	4	30
Asparago	Ruggine (*Puccinia asparagi*) e Stemfiliosi (*Stemphilium vesicarium*)	2 kg/ha	4	-
Carota	Peronospora (*Plasmopara nivea*) ed Alternaria (*Alternaria dauci*)	2 kg/ha	4	30
Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta	Peronospora (*Peronospora* sp.), Ruggine (*Puccinia* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum* sp.) e Septoria (*Septoria* sp.)	2 kg/ha	4	28
Orzo, Avena, Triticale	Septoria (*Septoria tritici*) e Ruggine (*Puccinia* sp.)	2 kg/ha	3	Non oltre BBCH 65
Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris	Ruggine (*Uromyces* sp., *Puccinia* sp., *Phragmidium* sp.) e Ticchiolatura della rosa (*Diplocarpon rosae*)	2 kg/ha	4	-
Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive	Antracnosi (*Colletotrichum* sp., *Gleosporium* sp., *Gnomonia* sp. *Sphaceloma* sp.), Maculature fogliari (*Septoria* sp., *Alternaria* sp., *Aschochyta* sp., *Phyllosticta* sp.), Peronospora (*Bremia* sp., *Peronospora* sp., *Pseudoperonospora* sp., *Plasmopara* sp.), Ruggini (*Cronarthium* sp., *Gymnosporangium* sp., *Phragmidium* sp., *Puccinia* sp., *Uromyces* sp.) e Ticchiolatura (*Venturia* sp.)	2 kg/ha	4	-
Vivai di vite e fruttiferi	Peronospora (*P. viticola*), Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Ruggine (*Transzchelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*), Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.) e Fumaggini (*Capnodium* sp.)	2 kg/ha	4	-
Pioppo	Bronzatura (*Marssonina brunnea*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	-

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguire ad intervalli di 7 giorni sulle seguenti colture: **Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria, Porro, Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola, Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta**

ed ad intervalli di 7-10 giorni su:**Tabacco, Patata, Pomodoro, Melanzana**.

® Marchio Registrato **Gowan**

Iniziare i trattamenti alla ripresa vegetativa e proseguire ad intervalli di 7 giorni in alternanza semplice con altri fungicidi preventivi o ad intervalli di 10 giorni in miscela con fungicidi triazolici su **Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone.**

Iniziare i trattamenti preventivamente e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulle colture **Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris, Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive, Vivai di vite e fruttiferi.**

Su **Vite da vino e da tavola:** contro peronospora (*Plasmopara viticola*), marciume nero (*Guignardia bidwellii*), rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) e antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*) iniziare i trattamenti su germogli ben formati. Contro escoriosi (*Phomopsis viticola*), applicare il prodotto alla rottura delle gemme e subito dopo l'emissione delle prime foglioline, proseguendo poi con il calendario di difesa antiperonosporica.

Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulla coltura **Pioppo.**

Impiegare ad intervalli non inferiori ai 10 giorni, iniziando i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi soprattutto in caso di primavere umide e piovose sulle seguenti colture: **Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio.**

Su **Noce** iniziare i trattamenti alla chiusura delle gemme e proseguire ad intervalli di 10 giorni fino alla schiusura del canalicolo stilare. Per migliorare l'attività nei confronti delle batteriosi e della necrosi apicale bruna è consigliabile associare il prodotto con fungicidi a base di rame metallico.

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 14 giorni sulle colture **Carota, Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero.**

Su Asparago: iniziare i trattamenti dopo la conclusione della raccolta dei turioni e proseguendo ad intervalli di 14 giorni. Si propongono trattamenti su piante madri per la protezione delle foglie e dei fusti durante il ciclo estivo della coltura.

Nelle colture **Orzo, Avena, Triticale** effettuare 2 trattamenti preventivi nel periodo compreso fra inizio levata e comparsa della botticella ed 1 alla comparsa delle prime pustole di ruggine, per un totale di 3 trattamenti per stagione ad intervalli di 14 giorni.

Su **Arancio** e **Olivo**, effettuare il trattamento preferibilmente con sintomi ben visibili sugli organi vegetanti o sui frutti.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE. NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di MANTIR GO con altri prodotti fitosanitari ad azione fungicida ad eccezione di quelli a base di myclobutanil e fenbuconazolo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Varietà di pero sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armela, Butirra Precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadoncina, Spadona d'estate, Spina Carpi, Zucchermanna). Il prodotto può essere fitotossico sui pomodori sotto vetro nei primissimi stadi di sviluppo.

INTERVALLO DI SICUREZZA: vedere tabella Usi autorizzati e modalità di impiego

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del......

01 APR. 2015

Etichetta/Foglio illustrativo

MANTIR® GO

FUNGICIDA - GRANULI IDRODISPERSIBILI

Composizione di MANTIR GO
MANCOZEB puro 75%;
Coformulanti q.b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea; H319: Provoca grave irritazione oculare; H361d: Sospettato di nuocere al feto; H400: Molto tossico per gli organismi acquatici; H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P201: Procurarsi le istruzioni prima dell'uso; P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso; P305 + P351 + P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a risciacquare; P405: Conservare sotto chiave; P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

ATTENZIONE

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai 400 059 (India) - Tel.: 0039-0266101029

Autorizzazione del Ministero della Sanità n. 12745 del 02/09/2005

Stabilimenti di produzione:
Indofil Industries Limited – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane - 400 607 Maharashtra, India
Indofil Industries Limited – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, Dist-Bharuch, Gujarant-392 130 (India)
Distribuito da: Gowan Italia S.p.A., via Morgagni, 68 – Faenza (RA) – Tel. 0546-629911
Taglie: 10 – 50 – 100 – 200 g; 1 – 5 – 10 – 25 kg Partita n°: Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 25 metri dai corpi idrici superficiali per pomacee e drupacee, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno;
- 20 m dai corpi idrici superficiali per arancio e olivo, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva;
- 12 metri dai corpi idrici superficiali per la vite;
- 5 m dai corpi idrici superficiali per ortaggi a bulbo;
- 3 metri dai corpi idrici superficiali per patata, ortaggi a frutto, ortaggi a foglia.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC:** atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; **effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausee, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni

® Marchio Registrato

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Vite da vino e da tavola	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*), Antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	6	28
Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone	Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Marciume nero (*Alternaria* sp.), Maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*) e Septoriosi (*Mycosphaerella sentina*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	28
Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio	Ruggine (*Tranzchelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*) e Nerume (*Cladosporium carpophilum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	30 45 (mandorlo)
Arancio	Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum gleosporoides*) e Fumaggine (*Capnodium citri* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	14
Olivo	Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Antracnosi (*Gleosporium olivarum*), Alternaria (*Alternaria alternata*) e Fumaggine (*Capnodium oleophilum* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	21
Noce	Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Necrosi apicale bruna (*Alternaria* sp., *Colletotrichum* sp., *Fusarium* sp., *Phomopsis* sp.) e Batteriosi (*Xanthomonas arboricola* pv *juglandis*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	45
Tabacco	Peronospora (*Peronospora tabacina*)	2 kg/ha	4	-
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*) e Alternaria (*Alternaria solani*)	2 kg/ha	8	7
Pomodoro, Melanzana	Peronospora (*Phytophthora* sp), Alternaria (*Alternaria* sp), Septoria (*Septoria lycopersici*) e Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	2 kg/ha	5	3
Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*), Antracnosi (*Colletotrichum lagenarium*), Alternaria (*Alternaria cucumerina*) e Cladosporiosi (*Cladosporium cucumerinum*)	2 kg/ha	4	3
Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola	Peronospora (*Bremia lactucae, Peronospora brassicae*) e Ruggine (*Puccinia hieracii*)	2 kg/ha	4	28
Porro	Peronospora (*Peronospora* sp., *Phytophthora porri*), Ruggine (*Puccinia* sp.) ed Alternaria (*Alternaria porri*)	2.5 kg/ha	3	28

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del......

Etichetta/Foglio illustrativo

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero	Peronospora (*Peronospora brassicae*) e Alternaria (*Alternaria* sp.)	2 kg/ha	4	30
Asparago	Ruggine (*Puccinia asparagi*) e Stemfiliosi (*Stemphilium vesicarium*)	2 kg/ha	4	-
Carota	Peronospora (*Plasmopara nivea*) ed Alternaria (*Alternaria dauci*)	2 kg/ha	4	30
Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta	Peronospora (*Peronospora* sp.), Ruggine (*Puccinia* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum* sp.) e Septoria (*Septoria* sp.)	2 kg/ha	4	28
Orzo, Avena, Triticale	Septoria (*Septoria tritici*) e Ruggine (*Puccinia* sp.)	2 kg/ha	3	Non oltre BBCH 65
Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris	Ruggine (*Uromyces* sp., *Puccinia* sp., *Phragmidium* sp.) e Ticchiolatura della rosa (*Diplocarpon rosae*)	2 kg/ha	4	-
Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive	Antracnosi (*Colletotrichum* sp., *Gleosporium* sp., *Gnomonia* sp. *Sphaceloma* sp.), Maculature fogliari (*Septoria* sp., *Alternaria* sp., *Aschochyta* sp., *Phyllosticta* sp.), Peronospora (*Bremia* sp., *Peronospora* sp., *Pseudoperonospora* sp., *Plasmopara* sp.), Ruggini (*Cronarthium* sp., *Gymnosporangium* sp., *Phragmidium* sp., *Puccinia* sp., *Uromyces* sp.) e Ticchiolatura (*Venturia* sp.)	2 kg/ha	4	-
Vivai di vite e fruttiferi	Peronospora (*P. viticola*), Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Ruggine (*Transzchelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*), Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.) e Fumaggini (*Capnodium* sp.)	2 kg/ha	4	-
Pioppo	Bronzatura (*Marssonina brunnea*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	-

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguire ad intervalli di 7 giorni sulle seguenti colture: **Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria, Porro, Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola, Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta**

ed ad intervalli di 7-10 giorni su:**Tabacco, Patata, Pomodoro, Melanzana.**

® Marchio Registrato Gowan l'affidabilità in agricoltura

Iniziare i trattamenti alla ripresa vegetativa e proseguire ad intervalli di 7 giorni in alternanza semplice con altri fungicidi preventivi o ad intervalli di 10 giorni in miscela con fungicidi triazolici su **Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone.**

Iniziare i trattamenti preventivamente e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulle colture **Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris, Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive, Vivai di vite e fruttiferi.**

Su **Vite da vino e da tavola:** contro peronospora (*Plasmopara viticola*), marciume nero (*Guignardia bidwellii*), rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) e antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*) iniziare i trattamenti su germogli ben formati. Contro escoriosi (*Phomopsis viticola*), applicare il prodotto alla rottura delle gemme e subito dopo l'emissione delle prime foglioline, proseguendo poi con il calendario di difesa antiperonosporica.

Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulla coltura **Pioppo.**

Impiegare ad intervalli non inferiori ai 10 giorni, iniziando i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi soprattutto in caso di primavere umide e piovose sulle seguenti colture: **Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio.**

Su **Noce** iniziare i trattamenti alla chiusura delle gemme e proseguire ad intervalli di 10 giorni fino alla schiusura del canalicolo stilare. Per migliorare l'attività nei confronti delle batteriosi e della necrosi apicale bruna è consigliabile associare il prodotto con fungicidi a base di rame metallico.

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 14 giorni sulle colture **Carota, Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero.**

Su Asparago: iniziare i trattamenti dopo la conclusione della raccolta dei turioni e proseguendo ad intervalli di 14 giorni. Si propongono trattamenti su piante madri per la protezione delle foglie e dei fusti durante il ciclo estivo della coltura.

Nelle colture **Orzo, Avena, Triticale** effettuare 2 trattamenti preventivi nel periodo compreso fra inizio levata e comparsa della botticella ed 1 alla comparsa delle prime pustole di ruggine, per un totale di 3 trattamenti per stagione ad intervalli di 14 giorni.

Su **Arancio** e **Olivo**, effettuare il trattamento preferibilmente con sintomi ben visibili sugli organi vegetanti o sui frutti.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE. NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di MANTIR GO con altri prodotti fitosanitari ad azione fungicida ad eccezione di quelli a base di myclobutanil e fenbuconazolo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Varietà di pero sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armela, Butirra Precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadoncina, Spadona d'estate, Spina Carpi, Zucchermanna). Il prodotto può essere fitotossico sui pomodori sotto vetro nei primissimi stadi di sviluppo.

INTERVALLO DI SICUREZZA: vedere tabella Usi autorizzati e modalità di impiego

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.....

01 APR. 2015

MICOZEB 75 WDG

FUNGICIDA - GRANULI IDRODISPERSIBILI

Composizione di MICOZEB 75 WDG
MANCOZEB puro 75%;
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai 400 059 (India) - Tel.: 0039-0266101029

Autorizzazione del Ministero della Sanità n. 189 del 22/11/1971

Stabilimenti di produzione:
Indofil Industries Limited – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane - 400 607 Maharashtra, India
Indofil Industries Limited – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, Dist-Bharuch, Gujarant-392 130 (India)

Distribuito da: Agriphar Italia S.r.l., via Nino Bixio, 6 – 44042 Cento (FE) – Tel. 051 6836207
Taglie: 1 – 5 – 10 – 25 kg Partita n°: Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 25 metri dai corpi idrici superficiali per pomacee e drupacee, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno;
- 20 m dai corpi idrici superficiali per arancio e olivo, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva;
- 12 metri dai corpi idrici superficiali per la vite;
- 5 m dai corpi idrici superficiali per ortaggi a bulbo;
- 3 metri dai corpi idrici superficiali per patata, ortaggi a frutto, ortaggi a foglia.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; **effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausee, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Vite da vino e da tavola	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*), Antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	6	28
Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone	Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Marciume nero (*Alternaria* sp.), Maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*) e Septoriosi (*Mycosphaerella sentina*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	28
Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio	Ruggine (*Tranzchelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*) e Nerume (*Cladosporium carpophilum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	30 45 (mandorlo)
Arancio	Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum gleosporoides*) e Fumaggine (*Capnodium citri* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	14
Olivo	Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Antracnosi (*Gleosporium olivarum*), Alternaria (*Alternaria alternata*) e Fumaggine (*Capnodium oleophilum* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	21
Noce	Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Necrosi apicale bruna (*Alternaria* sp., *Colletotrichum* sp., *Fusarium* sp., *Phomopsis* sp.) e Batteriosi (*Xanthomonas arboricola* pv *juglandis*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	45
Tabacco	Peronospora (*Peronospora tabacina*)	2 kg/ha	4	-
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*) e Alternaria (*Alternaria solani*)	2 kg/ha	8	7
Pomodoro, Melanzana	Peronospora (*Phytophthora* sp), Alternaria (*Alternaria* sp), Septoria (*Septoria lycopersici*) e Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	2 kg/ha	5	3
Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*), Antracnosi (*Colletotrichum lagenarium*), Alternaria (*Alternaria cucumerina*) e Cladosporiosi (*Cladosporium cucumerinum*)	2 kg/ha	4	3
Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola	Peronospora (*Bremia lactucae, Peronospora brassicae*) e Ruggine (*Puccinia hieracii*)	2 kg/ha	4	28
Porro	Peronospora (*Peronospora* sp., *Phytophthora porri*), Ruggine (*Puccinia* sp.) ed Alternaria (*Alternaria porri*)	2.5 kg/ha	3	28

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del...... 01 APR. 2015

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero	Peronospora (*Peronospora brassicae*) e Alternaria (*Alternaria* sp.)	2 kg/ha	4	30
Asparago	Ruggine (*Puccinia asparagi*) e Stemfiliosi (*Stemphilium vesicarium*)	2 kg/ha	4	-
Carota	Peronospora (*Plasmopara nivea*) ed Alternaria (*Alternaria dauci*)	2 kg/ha	4	30
Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta	Peronospora (*Peronospora* sp.), Ruggine (*Puccinia* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum* sp.) e Septoria (*Septoria* sp.)	2 kg/ha	4	28
Orzo, Avena, Triticale	Septoria (*Septoria tritici*) e Ruggine (*Puccinia* sp.)	2 kg/ha	3	Non oltre BBCH 65
Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris	Ruggine (*Uromyces* sp., *Puccinia* sp., *Phragmidium* sp.) e Ticchiolatura della rosa (*Diplocarpon rosae*)	2 kg/ha	4	-
Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive	Antracnosi (*Colletotrichum* sp., *Gleosporium* sp., *Gnomonia* sp. *Sphaceloma* sp.), Maculature fogliari (*Septoria* sp., *Alternaria* sp., *Aschochyta* sp., *Phyllosticta* sp.), Peronospora (*Bremia* sp., *Peronospora* sp., *Pseudoperonospora* sp., *Plasmopara* sp.), Ruggini (*Cronarthium* sp., *Gymnosporangium* sp., *Phragmidium* sp., *Puccinia* sp., *Uromyces* sp.) e Ticchiolatura (*Venturia* sp.)	2 kg/ha	4	-
Vivai di vite e fruttiferi	Peronospora (*P. viticola*), Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Ruggine (*Transzchelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*), Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.) e Fumaggini (*Capnodium* sp.)	2 kg/ha	4	-
Pioppo	Bronzatura (*Marssonina brunnea*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	-

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguire ad intervalli di 7 giorni sulle seguenti colture: **Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria, Porro, Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola, Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta**

ed ad intervalli di 7-10 giorni su:**Tabacco, Patata, Pomodoro, Melanzana.**

Iniziare i trattamenti alla ripresa vegetativa e proseguire ad intervalli di 7 giorni in alternanza semplice con altri fungicidi preventivi o ad intervalli di 10 giorni in miscela con fungicidi triazolici su **Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone.**

Iniziare i trattamenti preventivamente e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulle colture **Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris, Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive, Vivai di vite e fruttiferi.**

Su **Vite da vino e da tavola:** contro peronospora (*Plasmopara viticola*), marciume nero (*Guignardia bidwellii*), rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) e antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*) iniziare i trattamenti su germogli ben formati. Contro escoriosi (*Phomopsis viticola*), applicare il prodotto alla rottura delle gemme e subito dopo l'emissione delle prime foglioline, proseguendo poi con il calendario di difesa antiperonosporica.

Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulla coltura **Pioppo.**

Impiegare ad intervalli non inferiori ai 10 giorni, iniziando i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi soprattutto in caso di primavere umide e piovose sulle seguenti colture: **Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio.**

Su **Noce** iniziare i trattamenti alla chiusura delle gemme e proseguire ad intervalli di 10 giorni fino alla schiusura del canalicolo stilare. Per migliorare l'attività nei confronti delle batteriosi e della necrosi apicale bruna è consigliabile associare il prodotto con fungicidi a base di rame metallico.

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 14 giorni sulle colture **Carota, Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero.**

Su Asparago: iniziare i trattamenti dopo la conclusione della raccolta dei turioni e proseguendo ad intervalli di 14 giorni. Si propongono trattamenti su piante madri per la protezione delle foglie e dei fusti durante il ciclo estivo della coltura.

Nelle colture **Orzo, Avena, Triticale** effettuare 2 trattamenti preventivi nel periodo compreso fra inizio levata e comparsa della botticella ed 1 alla comparsa delle prime pustole di ruggine, per un totale di 3 trattamenti per stagione ad intervalli di 14 giorni.

Su **Arancio** e **Olivo**, effettuare il trattamento preferibilmente con sintomi ben visibili sugli organi vegetanti o sui frutti.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE. NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di MICOZEB 75 WDG con altri prodotti fitosanitari ad azione fungicida ad eccezione di quelli a base di myclobutanil e fenbuconazolo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Varietà di pero sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armela, Butirra Precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadoncina, Spadona d'estate, Spina Carpi, Zucchermanna). Il prodotto può essere fitotossico sui pomodori sotto vetro nei primissimi stadi di sviluppo.

INTERVALLO DI SICUREZZA: vedere tabella Usi autorizzati e modalità di impiego

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del……

01 APR. 2015

MICOZEB 75 WDG

FUNGICIDA - GRANULI IDRODISPERSIBILI

Composizione di MICOZEB 75 WDG
MANCOZEB puro 75%;
Coformulanti q.b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea; H319: Provoca grave irritazione oculare; H361d: Sospettato di nuocere al feto; H400: Molto tossico per gli organismi acquatici; H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P201: Procurarsi le istruzioni prima dell'uso; P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso; P305 + P351 + P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a risciacquare; P405: Conservare sotto chiave; P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

ATTENZIONE

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai 400 059 (India) - Tel.: 0039-0266101029

Autorizzazione del Ministero della Sanità n. 189 del 22/11/1971

Stabilimenti di produzione:
Indofil Industries Limited – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane - 400 607 Maharashtra, India
Indofil Industries Limited – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, Dist-Bharuch, Gujarant-392 130 (India)

Distribuito da: Agriphar Italia S.r.l., via Nino Bixio, 6 – 44042 Cento (FE) – Tel. 051 6836207
Taglie: 1 – 5 – 10 – 25 kg   Partita n°: Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 25 metri dai corpi idrici superficiali per pomacee e drupacee, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno;
- 20 m dai corpi idrici superficiali per arancio e olivo, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva;
- 12 metri dai corpi idrici superficiali per la vite;
- 5 m dai corpi idrici superficiali per ortaggi a bulbo;
- 3 metri dai corpi idrici superficiali per patata, ortaggi a frutto, ortaggi a foglia.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC:** atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; **effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausee, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Vite da vino e da tavola	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*), Antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	6	28
Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone	Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Marciume nero (*Alternaria* sp.), Maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*) e Septoriosi (*Mycosphaerella sentina*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	28
Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio	Ruggine (*Tranzchelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*) e Nerume (*Cladosporium carpophilum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	30 45 (mandorlo)
Arancio	Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum gleosporoides*) e Fumaggine (*Capnodium citri* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	14
Olivo	Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Antracnosi (*Gleosporium olivarum*), Alternaria (*Alternaria alternata*) e Fumaggine (*Capnodium oleophilum* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	21
Noce	Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Necrosi apicale bruna (*Alternaria* sp., *Colletotrichum* sp., *Fusarium* sp., *Phomopsis* sp.) e Batteriosi (*Xanthomonas arboricola* pv *juglandis*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	45
Tabacco	Peronospora (*Peronospora tabacina*)	2 kg/ha	4	-
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*) e Alternaria (*Alternaria solani*)	2 kg/ha	8	7
Pomodoro, Melanzana	Peronospora (*Phytophthora* sp), Alternaria (*Alternaria* sp), Septoria (*Septoria lycopersici*) e Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	2 kg/ha	5	3
Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*), Antracnosi (*Colletotrichum lagenarium*), Alternaria (*Alternaria cucumerina*) e Cladosporiosi (*Cladosporium cucumerinum*)	2 kg/ha	4	3
Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola	Peronospora (*Bremia lactucae, Peronospora brassicae*) e Ruggine (*Puccinia hieracii*)	2 kg/ha	4	28
Porro	Peronospora (*Peronospora* sp., *Phytophthora porri*), Ruggine (*Puccinia* sp.) ed Alternaria (*Alternaria porri*)	2.5 kg/ha	3	28

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del……
01 APR. 2015

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero	Peronospora (*Peronospora brassicae*) e Alternaria (*Alternaria* sp.)	2 kg/ha	4	30
Asparago	Ruggine (*Puccinia asparagi*) e Stemfiliosi (*Stemphilium vesicarium*)	2 kg/ha	4	-
Carota	Peronospora (*Plasmopara nivea*) ed Alternaria (*Alternaria dauci*)	2 kg/ha	4	30
Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta	Peronospora (*Peronospora* sp.), Ruggine (*Puccinia* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum* sp.) e Septoria (*Septoria* sp.)	2 kg/ha	4	28
Orzo, Avena, Triticale	Septoria (*Septoria tritici*) e Ruggine (*Puccinia* sp.)	2 kg/ha	3	Non oltre BBCH 65
Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris	Ruggine (*Uromyces* sp., *Puccinia* sp., *Phragmidium* sp.) e Ticchiolatura della rosa (*Diplocarpon rosae*)	2 kg/ha	4	-
Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive	Antracnosi (*Colletotrichum* sp., *Gleosporium* sp., *Gnomonia* sp. *Sphaceloma* sp.), Maculature fogliari (*Septoria* sp., *Alternaria* sp., *Aschochyta* sp., *Phyllosticta* sp.), Peronospora (*Bremia* sp., *Peronospora* sp., *Pseudoperonospora* sp., *Plasmopara* sp.), Ruggini (*Cronarthium* sp., *Gymnosporangium* sp., *Phragmidium* sp., *Puccinia* sp., *Uromyces* sp.) e Ticchiolatura (*Venturia* sp.)	2 kg/ha	4	-
Vivai di vite e fruttiferi	Peronospora (*P. viticola*), Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Ruggine (*Transzchelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*), Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.) e Fumaggini (*Capnodium* sp.)	2 kg/ha	4	-
Pioppo	Bronzatura (*Marssonina brunnea*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	-

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguire ad intervalli di 7 giorni sulle seguenti colture: **Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria, Porro, Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola, Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta**

ed ad intervalli di 7-10 giorni su:**Tabacco, Patata, Pomodoro, Melanzana**.

Iniziare i trattamenti alla ripresa vegetativa e proseguire ad intervalli di 7 giorni in alternanza semplice con altri fungicidi preventivi o ad intervalli di 10 giorni in miscela con fungicidi triazolici su **Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone.**

Iniziare i trattamenti preventivamente e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulle colture **Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris, Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive, Vivai di vite e fruttiferi.**

Su **Vite da vino e da tavola:** contro peronospora (*Plasmopara viticola*), marciume nero (*Guignardia bidwellii*), rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) e antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*) iniziare i trattamenti su germogli ben formati. Contro escoriosi (*Phomopsis viticola*), applicare il prodotto alla rottura delle gemme e subito dopo l'emissione delle prime foglioline, proseguendo poi con il calendario di difesa antiperonosporica.

Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulla coltura **Pioppo.**

Impiegare ad intervalli non inferiori ai 10 giorni, iniziando i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi soprattutto in caso di primavere umide e piovose sulle seguenti colture: **Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio.**

Su **Noce** iniziare i trattamenti alla chiusura delle gemme e proseguire ad intervalli di 10 giorni fino alla schiusura del canalicolo stilare. Per migliorare l'attività nei confronti delle batteriosi e della necrosi apicale bruna è consigliabile associare il prodotto con fungicidi a base di rame metallico.

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 14 giorni sulle colture **Carota, Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero.**

Su Asparago: iniziare i trattamenti dopo la conclusione della raccolta dei turioni e proseguendo ad intervalli di 14 giorni. Si propongono trattamenti su piante madri per la protezione delle foglie e dei fusti durante il ciclo estivo della coltura.

Nelle colture **Orzo, Avena, Triticale** effettuare 2 trattamenti preventivi nel periodo compreso fra inizio levata e comparsa della botticella ed 1 alla comparsa delle prime pustole di ruggine, per un totale di 3 trattamenti per stagione ad intervalli di 14 giorni.

Su **Arancio** e **Olivo**, effettuare il trattamento preferibilmente con sintomi ben visibili sugli organi vegetanti o sui frutti.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE. NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di MICOZEB 75 WDG con altri prodotti fitosanitari ad azione fungicida ad eccezione di quelli a base di myclobutanil e fenbuconazolo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Varietà di pero sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armela, Butirra Precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadoncina, Spadona d'estate, Spina Carpi, Zucchermanna). Il prodotto può essere fitotossico sui pomodori sotto vetro nei primissimi stadi di sviluppo.

INTERVALLO DI SICUREZZA: vedere tabella Usi autorizzati e modalità di impiego

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del......

01 APR. 2015

Etichetta/Foglio illustrativo

MANCOZEB PLUS 75 WG

FUNGICIDA - GRANULI IDRODISPERSIBILI

Composizione di MANCOZEB PLUS 75 WG
MANCOZEB puro 75%;
Coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai 400 059 (India) - Tel.: 0039-0266101029

Autorizzazione del Ministero della Sanità n. 12493 del 30/07/2007

Stabilimenti di produzione:
Indofil Industries Limited – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane - 400 607 Maharashtra, India
Indofil Industries Limited – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, Dist-Bharuch, Gujarant-392 130 (India)

Distribuito da: Manica S.p.A., via all'Adige, 4 – 38068 Rovereto (TN)
Taglie: 10 – 50 g; 1 – 5 – 10 – 25 kg   Partita n°: Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 25 metri dai corpi idrici superficiali per pomacee e drupacee, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno;
- 20 m dai corpi idrici superficiali per arancio e olivo, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva;
- 12 metri dai corpi idrici superficiali per la vite;
- 5 m dai corpi idrici superficiali per ortaggi a bulbo;
- 3 metri dai corpi idrici superficiali per patata, ortaggi a frutto, ortaggi a foglia.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC:** atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; **effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausee, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Vite da vino e da tavola	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*), Antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	6	28
Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone	Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Marciume nero (*Alternaria* sp.), Maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*) e Septoriosi (*Mycosphaerella sentina*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	28
Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio	Ruggine (*Tranzchelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*) e Nerume (*Cladosporium carpophilum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	30 45 (mandorlo)
Arancio	Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum gleosporoides*) e Fumaggine (*Capnodium citri* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	14
Olivo	Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Antracnosi (*Gleosporium olivarum*), Alternaria (*Alternaria alternata*) e Fumaggine (*Capnodium oleophilum* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	21
Noce	Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Necrosi apicale bruna (*Alternaria* sp., *Colletotrichum* sp., *Fusarium* sp., *Phomopsis* sp.) e Batteriosi (*Xanthomonas arboricola* pv *juglandis*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	45
Tabacco	Peronospora (*Peronospora tabacina*)	2 kg/ha	4	-
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*) e Alternaria (*Alternaria solani*)	2 kg/ha	8	7
Pomodoro, Melanzana	Peronospora (*Phytophthora* sp), Alternaria (*Alternaria* sp), Septoria (*Septoria lycopersici*) e Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	2 kg/ha	5	3
Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*), Antracnosi (*Colletotrichum lagenarium*), Alternaria (*Alternaria cucumerina*) e Cladosporiosi (*Cladosporium cucumerinum*)	2 kg/ha	4	3
Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola	Peronospora (*Bremia lactucae*, *Peronospora brassicae*) e Ruggine (*Puccinia hieracii*)	2 kg/ha	4	28
Porro	Peronospora (*Peronospora* sp., *Phytophthora porri*), Ruggine (*Puccinia* sp.) ed Alternaria (*Alternaria porri*)	2.5 kg/ha	3	28

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del......
01 APR. 2015

Etichetta/Foglio illustrativo

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero	Peronospora (*Peronospora brassicae*) e Alternaria (*Alternaria* sp.)	2 kg/ha	4	30
Asparago	Ruggine (*Puccinia asparagi*) e Stemfiliosi (*Stemphilium vesicarium*)	2 kg/ha	4	-
Carota	Peronospora (*Plasmopara nivea*) ed Alternaria (*Alternaria dauci*)	2 kg/ha	4	30
Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta	Peronospora (*Peronospora* sp.), Ruggine (*Puccinia* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum* sp.) e Septoria (*Septoria* sp.)	2 kg/ha	4	28
Orzo, Avena, Triticale	Septoria (*Septoria tritici*) e Ruggine (*Puccinia* sp.)	2 kg/ha	3	Non oltre BBCH 65
Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris	Ruggine (*Uromyces* sp., *Puccinia* sp., *Phragmidium* sp.) e Ticchiolatura della rosa (*Diplocarpon rosae*)	2 kg/ha	4	-
Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive	Antracnosi (*Colletotrichum* sp., *Gleosporium* sp., *Gnomonia* sp. *Sphaceloma* sp.), Maculature fogliari (*Septoria* sp., *Alternaria* sp., *Aschochyta* sp., *Phyllosticta* sp.), Peronospora (*Bremia* sp., *Peronospora* sp., *Pseudoperonospora* sp., *Plasmopara* sp.), Ruggini (*Cronarthium* sp., *Gymnosporangium* sp., *Phragmidium* sp., *Puccinia* sp., *Uromyces* sp.) e Ticchiolatura (*Venturia* sp.)	2 kg/ha	4	-
Vivai di vite e fruttiferi	Peronospora (*P. viticola*), Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Ruggine (*Transzchelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*), Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.) e Fumaggini (*Capnodium* sp.)	2 kg/ha	4	-
Pioppo	Bronzatura (*Marssonina brunnea*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	-

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguire ad intervalli di 7 giorni sulle seguenti colture: **Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria, Porro, Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola, Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta**
ed ad intervalli di 7-10 giorni su:**Tabacco, Patata, Pomodoro, Melanzana**.

Iniziare i trattamenti alla ripresa vegetativa e proseguire ad intervalli di 7 giorni in alternanza semplice con altri fungicidi preventivi o ad intervalli di 10 giorni in miscela con fungicidi triazolici su **Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone.**

Iniziare i trattamenti preventivamente e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulle colture **Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris, Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive, Vivai di vite e fruttiferi.**

Su **Vite da vino e da tavola:** contro peronospora (*Plasmopara viticola*), marciume nero (*Guignardia bidwellii*), rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) e antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*) iniziare i trattamenti su germogli ben formati. Contro escoriosi (*Phomopsis viticola*), applicare il prodotto alla rottura delle gemme e subito dopo l'emissione delle prime foglioline, proseguendo poi con il calendario di difesa antiperonosporica.

Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulla coltura **Pioppo.**

Impiegare ad intervalli non inferiori ai 10 giorni, iniziando i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi soprattutto in caso di primavere umide e piovose sulle seguenti colture: **Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio.**

Su **Noce** iniziare i trattamenti alla chiusura delle gemme e proseguire ad intervalli di 10 giorni fino alla schiusura del canalicolo stilare. Per migliorare l'attività nei confronti delle batteriosi e della necrosi apicale bruna è consigliabile associare il prodotto con fungicidi a base di rame metallico.

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 14 giorni sulle colture **Carota, Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero.**

Su Asparago: iniziare i trattamenti dopo la conclusione della raccolta dei turioni e proseguendo ad intervalli di 14 giorni. Si propongono trattamenti su piante madri per la protezione delle foglie e dei fusti durante il ciclo estivo della coltura.

Nelle colture **Orzo, Avena, Triticale** effettuare 2 trattamenti preventivi nel periodo compreso fra inizio levata e comparsa della botticella ed 1 alla comparsa delle prime pustole di ruggine, per un totale di 3 trattamenti per stagione ad intervalli di 14 giorni.

Su **Arancio** e **Olivo**, effettuare il trattamento preferibilmente con sintomi ben visibili sugli organi vegetanti o sui frutti.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE. NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di MANCOZEB PLUS 75 WG con altri prodotti fitosanitari ad azione fungicida ad eccezione di quelli a base di myclobutanil e fenbuconazolo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Varietà di pero sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armela, Butirra Precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadoncina, Spadona d'estate, Spina Carpi, Zucchermanna). Il prodotto può essere fitotossico sui pomodori sotto vetro nei primissimi stadi di sviluppo.

INTERVALLO DI SICUREZZA: vedere tabella Usi autorizzati e modalità di impiego

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del......
01 APR. 2015

Etichetta/Foglio illustrativo

MANCOZEB PLUS 75 WG

FUNGICIDA - GRANULI IDRODISPERSIBILI

Composizione di MANCOZEB PLUS 75 WG
MANCOZEB puro 75%;
Coformulanti q.b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea; H319: Provoca grave irritazione oculare; H361d: Sospettato di nuocere al feto; H400: Molto tossico per gli organismi acquatici; H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA
P201: Procurarsi le istruzioni prima dell'uso; P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso; P305 + P351 + P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a risciacquare; P405: Conservare sotto chiave; P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

ATTENZIONE

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai 400 059 (India) - Tel.: 0039-0266101029

Autorizzazione del Ministero della Sanità n. 12493 del 30/07/2007

Stabilimenti di produzione:
Indofil Industries Limited – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane - 400 607 Maharashtra, India
Indofil Industries Limited – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, Dist-Bharuch, Gujarant-392 130 (India)

Distribuito da: Manica S.p.A., via all'Adige, 4 – 38068 Rovereto (TN)
Taglie: 10 – 50 g; 1 – 5 – 10 – 25 kg Partita n°: Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 25 metri dai corpi idrici superficiali per pomacee e drupacee, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno;
- 20 m dai corpi idrici superficiali per arancio e olivo, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva;
- 12 metri dai corpi idrici superficiali per la vite;
- 5 m dai corpi idrici superficiali per ortaggi a bulbo;
- 3 metri dai corpi idrici superficiali per patata, ortaggi a frutto, ortaggi a foglia.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; **effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausee, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Vite da vino e da tavola	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*), Antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	6	28
Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone	Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Marciume nero (*Alternaria* sp.), Maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*) e Septoriosi (*Mycosphaerella sentina*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	28
Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio	Ruggine (*Tranzchelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*) e Nerume (*Cladosporium carpophilum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	30 45 (mandorlo)
Arancio	Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum gleosporoides*) e Fumaggine (*Capnodium citri* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	14
Olivo	Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Antracnosi (*Gleosporium olivarum*), Alternaria (*Alternaria alternata*) e Fumaggine (*Capnodium oleophilum* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	21
Noce	Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Necrosi apicale bruna (*Alternaria* sp., *Colletotrichum* sp., *Fusarium* sp., *Phomopsis* sp.) e Batteriosi (*Xanthomonas arboricola* pv *juglandis*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	45
Tabacco	Peronospora (*Peronospora tabacina*)	2 kg/ha	4	-
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*) e Alternaria (*Alternaria solani*)	2 kg/ha	8	7
Pomodoro, Melanzana	Peronospora (*Phytophthora* sp), Alternaria (*Alternaria* sp), Septoria (*Septoria lycopersici*) e Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	2 kg/ha	5	3
Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*), Antracnosi (*Colletotrichum lagenarium*), Alternaria (*Alternaria cucumerina*) e Cladosporiosi (*Cladosporium cucumerinum*)	2 kg/ha	4	3
Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola	Peronospora (*Bremia lactucae*, *Peronospora brassicae*) e Ruggine (*Puccinia hieracii*)	2 kg/ha	4	28
Porro	Peronospora (*Peronospora* sp., *Phytophthora porri*), Ruggine (*Puccinia* sp.) ed Alternaria (*Alternaria porri*)	2.5 kg/ha	3	28

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del......
01 APR. 2015

Etichetta/Foglio illustrativo

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero	Peronospora (*Peronospora brassicae*) e Alternaria (*Alternaria* sp.)	2 kg/ha	4	30
Asparago	Ruggine (*Puccinia asparagi*) e Stemfiliosi (*Stemphilium vesicarium*)	2 kg/ha	4	-
Carota	Peronospora (*Plasmopara nivea*) ed Alternaria (*Alternaria dauci*)	2 kg/ha	4	30
Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta	Peronospora (*Peronospora* sp.), Ruggine (*Puccinia* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum* sp.) e Septoria (*Septoria* sp.)	2 kg/ha	4	28
Orzo, Avena, Triticale	Septoria (*Septoria tritici*) e Ruggine (*Puccinia* sp.)	2 kg/ha	3	Non oltre BBCH 65
Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris	Ruggine (*Uromyces* sp., *Puccinia* sp., *Phragmidium* sp.) e Ticchiolatura della rosa (*Diplocarpon rosae*)	2 kg/ha	4	-
Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive	Antracnosi (*Colletotrichum* sp., *Gleosporium* sp., *Gnomonia* sp. *Sphaceloma* sp.), Maculature fogliari (*Septoria* sp., *Alternaria* sp., *Aschochyta* sp., *Phyllosticta* sp.), Peronospora (*Bremia* sp., *Peronospora* sp., *Pseudoperonospora* sp., *Plasmopara* sp.), Ruggini (*Cronarthium* sp., *Gymnosporangium* sp., *Phragmidium* sp., *Puccinia* sp., *Uromyces* sp.) e Ticchiolatura (*Venturia* sp.)	2 kg/ha	4	-
Vivai di vite e fruttiferi	Peronospora (*P. viticola*), Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Ruggine (*Transzchelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*), Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.) e Fumaggini (*Capnodium* sp.)	2 kg/ha	4	-
Pioppo	Bronzatura (*Marssonina brunnea*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	-

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguire ad intervalli di 7 giorni sulle seguenti colture: **Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria, Porro, Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola, Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta**

ed ad intervalli di 7-10 giorni su:**Tabacco, Patata, Pomodoro, Melanzana.**

Iniziare i trattamenti alla ripresa vegetativa e proseguire ad intervalli di 7 giorni in alternanza semplice con altri fungicidi preventivi o ad intervalli di 10 giorni in miscela con fungicidi triazolici su **Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone.**

Iniziare i trattamenti preventivamente e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulle colture **Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris, Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive, Vivai di vite e fruttiferi.**

Su **Vite da vino e da tavola:** contro peronospora (*Plasmopara viticola*), marciume nero (*Guignardia bidwellii*), rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) e antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*) iniziare i trattamenti su germogli ben formati. Contro escoriosi (*Phomopsis viticola*), applicare il prodotto alla rottura delle gemme e subito dopo l'emissione delle prime foglioline, proseguendo poi con il calendario di difesa antiperonosporica.

Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulla coltura **Pioppo.**

Impiegare ad intervalli non inferiori ai 10 giorni, iniziando i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi soprattutto in caso di primavere umide e piovose sulle seguenti colture: **Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio.**

Su **Noce** iniziare i trattamenti alla chiusura delle gemme e proseguire ad intervalli di 10 giorni fino alla schiusura del canalicolo stilare. Per migliorare l'attività nei confronti delle batteriosi e della necrosi apicale bruna è consigliabile associare il prodotto con fungicidi a base di rame metallico.

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 14 giorni sulle colture **Carota, Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero.**

Su Asparago: iniziare i trattamenti dopo la conclusione della raccolta dei turioni e proseguendo ad intervalli di 14 giorni. Si propongono trattamenti su piante madri per la protezione delle foglie e dei fusti durante il ciclo estivo della coltura.

Nelle colture **Orzo, Avena, Triticale** effettuare 2 trattamenti preventivi nel periodo compreso fra inizio levata e comparsa della botticella ed 1 alla comparsa delle prime pustole di ruggine, per un totale di 3 trattamenti per stagione ad intervalli di 14 giorni.

Su **Arancio** e **Olivo**, effettuare il trattamento preferibilmente con sintomi ben visibili sugli organi vegetanti o sui frutti.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE. NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di MANCOZEB PLUS 75 WG con altri prodotti fitosanitari ad azione fungicida ad eccezione di quelli a base di myclobutanil e fenbuconazolo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Varietà di pero sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armela, Butirra Precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadoncina, Spadona d'estate, Spina Carpi, Zucchermanna). Il prodotto può essere fitotossico sui pomodori sotto vetro nei primissimi stadi di sviluppo.

INTERVALLO DI SICUREZZA: vedere tabella Usi autorizzati e modalità di impiego

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del...... 01 APR. 2015

MANTIR® DG

FUNGICIDA IN GRANULI IDRODISPERSIBILI

Composizione di MANTIR DG
MANCOZEB puro 75%;
Coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

GOWAN ITALIA S.p.A.
Via Morgagni, 68 – Faenza (RA) – Tel. 0546/629911

Autorizzazione del Ministero della Salute n. 12243 del 26.11.2007

Stabilimenti di produzione:
Indofil Industries Limited – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane - 400 607 Maharashtra, India

Taglie: 1 – 5 – 10 – 25 kg   Partita n°: Vedere sulla confezione

® **Marchio Registrato**

Gowan
l'affidabilità in agricoltura

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 25 metri dai corpi idrici superficiali per pomacee e drupacee, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno;
- 20 m dai corpi idrici superficiali per arancio e olivo, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva;
- 12 metri dai corpi idrici superficiali per la vite;
- 5 m dai corpi idrici superficiali per ortaggi a bulbo;
- 3 metri dai corpi idrici superficiali per patata, ortaggi a frutto, ortaggi a foglia.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC:** atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; **effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausee, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Vite da vino e da tavola	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*), Antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	6	28
Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone	Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Marciume nero (*Alternaria* sp.), Maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*) e Septoriosi (*Mycosphaerella sentina*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	28
Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio	Ruggine (*Tranzchelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*) e Nerume (*Cladosporium carpophilum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	30 45 (mandorlo)
Arancio	Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum gleosporoides*) e Fumaggine (*Capnodium citri* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	14
Olivo	Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Antracnosi (*Gleosporium olivarum*), Alternaria (*Alternaria alternata*) e Fumaggine (*Capnodium oleophilum* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	21
Noce	Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Necrosi apicale bruna (*Alternaria* sp., *Colletotrichum* sp., *Fusarium* sp., *Phomopsis* sp.) e Batteriosi (*Xanthomonas arboricola* pv *juglandis*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	45
Tabacco	Peronospora (*Peronospora tabacina*)	2 kg/ha	4	-
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*) e Alternaria (*Alternaria solani*)	2 kg/ha	8	7
Pomodoro, Melanzana	Peronospora (*Phytophthora* sp), Alternaria (*Alternaria* sp), Septoria (*Septoria lycopersici*) e Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	2 kg/ha	5	3
Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*), Antracnosi (*Colletotrichum lagenarium*), Alternaria (*Alternaria cucumerina*) e Cladosporiosi (*Cladosporium cucumerinum*)	2 kg/ha	4	3
Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola	Peronospora (*Bremia lactucae, Peronospora brassicae*) e Ruggine (*Puccinia hieracii*)	2 kg/ha	4	28
Porro	Peronospora (*Peronospora* sp., *Phytophthora porri*), Ruggine (*Puccinia* sp.) ed Alternaria (*Alternaria porri*)	2.5 kg/ha	3	28

01 APR 2015
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del......

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero	Peronospora (*Peronospora brassicae*) e Alternaria (*Alternaria* sp.)	2 kg/ha	4	30
Asparago	Ruggine (*Puccinia asparagi*) e Stemfiliosi (*Stemphilium vesicarium*)	2 kg/ha	4	-
Carota	Peronospora (*Plasmopara nivea*) ed Alternaria (*Alternaria dauci*)	2 kg/ha	4	30
Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta	Peronospora (*Peronospora* sp.), Ruggine (*Puccinia* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum* sp.) e Septoria (*Septoria* sp.)	2 kg/ha	4	28
Orzo, Avena, Triticale	Septoria (*Septoria tritici*) e Ruggine (*Puccinia* sp.)	2 kg/ha	3	Non oltre BBCH 65
Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris	Ruggine (*Uromyces* sp., *Puccinia* sp., *Phragmidium* sp.) e Ticchiolatura della rosa (*Diplocarpon rosae*)	2 kg/ha	4	-
Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive	Antracnosi (*Colletotrichum* sp., *Gleosporium* sp., *Gnomonia* sp. *Sphaceloma* sp.), Maculature fogliari (*Septoria* sp., *Alternaria* sp., *Aschochyta* sp., *Phyllosticta* sp.), Peronospora (*Bremia* sp., *Peronospora* sp., *Pseudoperonospora* sp., *Plasmopara* sp.), Ruggini (*Cronarthium* sp., *Gymnosporangium* sp., *Phragmidium* sp., *Puccinia* sp., *Uromyces* sp.) e Ticchiolatura (*Venturia* sp.)	2 kg/ha	4	-
Vivai di vite e fruttiferi	Peronospora (*P. viticola*), Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Ruggine (*Transzchelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*), Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.) e Fumaggini (*Capnodium* sp.)	2 kg/ha	4	-
Pioppo	Bronzatura (*Marssonina brunnea*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	-

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguire ad intervalli di 7 giorni sulle seguenti colture: **Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria, Porro, Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola, Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta**
ed ad intervalli di 7-10 giorni su:**Tabacco, Patata, Pomodoro, Melanzana.**

Iniziare i trattamenti alla ripresa vegetativa e proseguire ad intervalli di 7 giorni in alternanza semplice con altri fungicidi preventivi o ad intervalli di 10 giorni in miscela con fungicidi triazolici su **Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone.**

Iniziare i trattamenti preventivamente e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulle colture **Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris, Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive, Vivai di vite e fruttiferi.**

Su **Vite da vino e da tavola:** contro peronospora (*Plasmopara viticola*), marciume nero (*Guignardia bidwellii*), rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) e antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*) iniziare i trattamenti su germogli ben formati. Contro escoriosi (*Phomopsis viticola*), applicare il prodotto alla rottura delle gemme e subito dopo l'emissione delle prime foglioline, proseguendo poi con il calendario di difesa antiperonosporica.

Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulla coltura **Pioppo.**

Impiegare ad intervalli non inferiori ai 10 giorni, iniziando i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi soprattutto in caso di primavere umide e piovose sulle seguenti colture: **Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio.**

Su **Noce** iniziare i trattamenti alla chiusura delle gemme e proseguire ad intervalli di 10 giorni fino alla schiusura del canalicolo stilare. Per migliorare l'attività nei confronti delle batteriosi e della necrosi apicale bruna è consigliabile associare il prodotto con fungicidi a base di rame metallico.

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 14 giorni sulle colture **Carota, Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero.**

Su Asparago: iniziare i trattamenti dopo la conclusione della raccolta dei turioni e proseguendo ad intervalli di 14 giorni. Si propongono trattamenti su piante madri per la protezione delle foglie e dei fusti durante il ciclo estivo della coltura.

Nelle colture **Orzo, Avena, Triticale** effettuare 2 trattamenti preventivi nel periodo compreso fra inizio levata e comparsa della botticella ed 1 alla comparsa delle prime pustole di ruggine, per un totale di 3 trattamenti per stagione ad intervalli di 14 giorni.

Su **Arancio** e **Olivo**, effettuare il trattamento preferibilmente con sintomi ben visibili sugli organi vegetanti o sui frutti.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE. NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di MANTIR DG con altri prodotti fitosanitari ad azione fungicida ad eccezione di quelli a base di myclobutanil e fenbuconazolo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Varietà di pero sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armela, Butirra Precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadoncina, Spadona d'estate, Spina Carpi, Zucchermanna). Il prodotto può essere fitotossico sui pomodori sotto vetro nei primissimi stadi di sviluppo.

INTERVALLO DI SICUREZZA: vedere tabella Usi autorizzati e modalità di impiego

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

01 APR. 2015

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del……

MANTIR® DG

FUNGICIDA - GRANULI IDRODISPERSIBILI

Composizione di MANTIR DG
MANCOZEB puro 75%;
Coformulanti q.b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea; H319: Provoca grave irritazione oculare; H361d: Sospettato di nuocere al feto; H400: Molto tossico per gli organismi acquatici; H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P201: Procurarsi le istruzioni prima dell'uso; P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso; P305 + P351 + P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a risciacquare; P405: Conservare sotto chiave; P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

ATTENZIONE

GOWAN ITALIA S.p.A.
Via Morgagni, 68 – Faenza (RA) – Tel. 0546/629911

Autorizzazione del Ministero della Salute n. 12243 del 26.11.2007

Stabilimenti di produzione:
Indofil Industries Limited – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane - 400 607 Maharashtra, India

Taglie: 1 – 5 – 10 – 25 kg

Partita n°: Vedere sulla confezione

® **Marchio Registrato**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 25 metri dai corpi idrici superficiali per pomacee e drupacee, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno;
- 20 m dai corpi idrici superficiali per arancio e olivo, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva;
- 12 metri dai corpi idrici superficiali per la vite;
- 5 m dai corpi idrici superficiali per ortaggi a bulbo;
- 3 metri dai corpi idrici superficiali per patata, ortaggi a frutto, ortaggi a foglia.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC:** atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; **effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausee, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Vite da vino e da tavola	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*), Antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	6	28
Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone	Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Marciume nero (*Alternaria* sp.), Maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*) e Septoriosi (*Mycosphaerella sentina*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	28
Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio	Ruggine (*Tranzchelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*) e Nerume (*Cladosporium carpophilum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	30 45 (mandorlo)
Arancio	Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum gleosporoides*) e Fumaggine (*Capnodium citri* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	14
Olivo	Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Antracnosi (*Gleosporium olivarum*), Alternaria (*Alternaria alternata*) e Fumaggine (*Capnodium oleophilum* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	21
Noce	Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Necrosi apicale bruna (*Alternaria* sp., *Colletotrichum* sp., *Fusarium* sp., *Phomopsis* sp.) e Batteriosi (*Xanthomonas arboricola* pv *juglandis*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	45
Tabacco	Peronospora (*Peronospora tabacina*)	2 kg/ha	4	-
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*) e Alternaria (*Alternaria solani*)	2 kg/ha	8	7
Pomodoro, Melanzana	Peronospora (*Phytophthora* sp), Alternaria (*Alternaria* sp), Septoria (*Septoria lycopersici*) e Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	2 kg/ha	5	3
Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*), Antracnosi (*Colletotrichum lagenarium*), Alternaria (*Alternaria cucumerina*) e Cladosporiosi (*Cladosporium cucumerinum*)	2 kg/ha	4	3
Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola	Peronospora (*Bremia lactucae*, *Peronospora brassicae*) e Ruggine (*Puccinia hieracii*)	2 kg/ha	4	28
Porro	Peronospora (*Peronospora* sp., *Phytophthora porri*), Ruggine (*Puccinia* sp.) ed Alternaria (*Alternaria porri*)	2.5 kg/ha	3	28

01 APR. 2015

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del......

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero	Peronospora (*Peronospora brassicae*) e Alternaria (*Alternaria* sp.)	2 kg/ha	4	30
Asparago	Ruggine (*Puccinia asparagi*) e Stemfiliosi (*Stemphilium vesicarium*)	2 kg/ha	4	-
Carota	Peronospora (*Plasmopara nivea*) ed Alternaria (*Alternaria dauci*)	2 kg/ha	4	30
Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta	Peronospora (*Peronospora* sp.), Ruggine (*Puccinia* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum* sp.) e Septoria (*Septoria* sp.)	2 kg/ha	4	28
Orzo, Avena, Triticale	Septoria (*Septoria tritici*) e Ruggine (*Puccinia* sp.)	2 kg/ha	3	Non oltre BBCH 65
Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris	Ruggine (*Uromyces* sp., *Puccinia* sp., *Phragmidium* sp.) e Ticchiolatura della rosa (*Diplocarpon rosae*)	2 kg/ha	4	-
Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive	Antracnosi (*Colletotrichum* sp., *Gleosporium* sp., *Gnomonia* sp. *Sphaceloma* sp.), Maculature fogliari (*Septoria* sp., *Alternaria* sp., *Aschochyta* sp., *Phyllosticta* sp.), Peronospora (*Bremia* sp., *Peronospora* sp., *Pseudoperonospora* sp., *Plasmopara* sp.), Ruggini (*Cronarthium* sp., *Gymnosporangium* sp., *Phragmidium* sp., *Puccinia* sp., *Uromyces* sp.) e Ticchiolatura (*Venturia* sp.)	2 kg/ha	4	-
Vivai di vite e fruttiferi	Peronospora (*P. viticola*), Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Ruggine (*Transzchelia pruni-spinose*, *Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*), Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.) e Fumaggini (*Capnodium* sp.)	2 kg/ha	4	-
Pioppo	Bronzatura (*Marssonina brunnea*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	-

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguire ad intervalli di 7 giorni sulle seguenti colture: **Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria, Porro, Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola, Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta**

ed ad intervalli di 7-10 giorni su:**Tabacco, Patata, Pomodoro, Melanzana.**

Iniziare i trattamenti alla ripresa vegetativa e proseguire ad intervalli di 7 giorni in alternanza semplice con altri fungicidi preventivi o ad intervalli di 10 giorni in miscela con fungicidi triazolici su **Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone.**

Iniziare i trattamenti preventivamente e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulle colture **Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris, Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive, Vivai di vite e fruttiferi.**

Su **Vite da vino e da tavola:** contro peronospora (*Plasmopara viticola*), marciume nero (*Guignardia bidwellii*), rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) e antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*) iniziare i trattamenti su germogli ben formati. Contro escoriosi (*Phomopsis viticola*), applicare il prodotto alla rottura delle gemme e subito dopo l'emissione delle prime foglioline, proseguendo poi con il calendario di difesa antiperonosporica.

Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulla coltura **Pioppo.**

Impiegare ad intervalli non inferiori ai 10 giorni, iniziando i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi soprattutto in caso di primavere umide e piovose sulle seguenti colture: **Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio.**

Su **Noce** iniziare i trattamenti alla chiusura delle gemme e proseguire ad intervalli di 10 giorni fino alla schiusura del canalicolo stilare. Per migliorare l'attività nei confronti delle batteriosi e della necrosi apicale bruna è consigliabile associare il prodotto con fungicidi a base di rame metallico.

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 14 giorni sulle colture **Carota, Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero.**

Su Asparago: iniziare i trattamenti dopo la conclusione della raccolta dei turioni e proseguendo ad intervalli di 14 giorni. Si propongono trattamenti su piante madri per la protezione delle foglie e dei fusti durante il ciclo estivo della coltura.

Nelle colture **Orzo, Avena, Triticale** effettuare 2 trattamenti preventivi nel periodo compreso fra inizio levata e comparsa della botticella ed 1 alla comparsa delle prime pustole di ruggine, per un totale di 3 trattamenti per stagione ad intervalli di 14 giorni.

Su **Arancio** e **Olivo**, effettuare il trattamento preferibilmente con sintomi ben visibili sugli organi vegetanti o sui frutti.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE. NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di MANTIR DG con altri prodotti fitosanitari ad azione fungicida ad eccezione di quelli a base di myclobutanil e fenbuconazolo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Varietà di pero sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armela, Butirra Precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadoncina, Spadona d'estate, Spina Carpi, Zucchermanna). Il prodotto può essere fitotossico sui pomodori sotto vetro nei primissimi stadi di sviluppo.

INTERVALLO DI SICUREZZA: vedere tabella Usi autorizzati e modalità di impiego

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

01 APR. 2015

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del......

Etichetta/Foglio illustrativo

Z.M. 75 DG

FUNGICIDA - GRANULI IDRODISPERSIBILI

Composizione di Z.M. 75 DG
MANCOZEB puro 75%;
Coformulanti q.b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea; H319: Provoca grave irritazione oculare; H361d: Sospettato di nuocere al feto; H400: Molto tossico per gli organismi acquatici; H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P201: Procurarsi le istruzioni prima dell'uso; P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso; P305 + P351 + P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a risciacquare; P405: Conservare sotto chiave; P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

ATTENZIONE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: S.T.I. Solfotecnica Italiana Spa – Cotignola (RA)
Indofil Industries Limited– Thane – Maharastra (India)
Indofil Industries Limited –Plot No.Z7-1/Z8, Sez Dahej Taluka: Vagra. Dist.:Bharuch, Gujarat 392 130 (India)

Registrazione n. 8351 del 14/07/1993 del Ministero della Sanità

Kg 1 / 5 / 10 / 25 Partita n. :

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 25 metri dai corpi idrici superficiali per pomacee e drupacee, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno;
- 20 m dai corpi idrici superficiali per arancio e olivo, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva;
- 12 metri dai corpi idrici superficiali per la vite;
- 5 m dai corpi idrici superficiali per ortaggi a bulbo;
- 3 metri dai corpi idrici superficiali per patata, ortaggi a frutto, ortaggi a foglia.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC:** atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; **effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausee, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Vite da vino e da tavola	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*), Antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	6	28
Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone	Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Marciume nero (*Alternaria* sp.), Maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*) e Septoriosi (*Mycosphaerella sentina*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	28
Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio	Ruggine (*Tranzchelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*) e Nerume (*Cladosporium carpophilum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	30 45 (mandorlo)
Arancio	Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum gleosporoides*) e Fumaggine (*Capnodium citri* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	14
Olivo	Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Antracnosi (*Gleosporium olivarum*), Alternaria (*Alternaria alternata*) e Fumaggine (*Capnodium oleophilum* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	21
Noce	Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Necrosi apicale bruna (*Alternaria* sp., *Colletotrichum* sp., *Fusarium* sp., *Phomopsis* sp.) e Batteriosi (*Xanthomonas arboricola* pv *juglandis*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	45
Tabacco	Peronospora (*Peronospora tabacina*)	2 kg/ha	4	-
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*) e Alternaria (*Alternaria solani*)	2 kg/ha	8	7
Pomodoro, Melanzana	Peronospora (*Phytophthora* sp), Alternaria (*Alternaria* sp), Septoria (*Septoria lycopersici*) e Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	2 kg/ha	5	3
Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*), Antracnosi (*Colletotrichum lagenarium*), Alternaria (*Alternaria cucumerina*) e Cladosporiosi (*Cladosporium cucumerinum*)	2 kg/ha	4	3
Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola	Peronospora (*Bremia lactucae, Peronospora brassicae*) e Ruggine (*Puccinia hieracii*)	2 kg/ha	4	28
Porro	Peronospora (*Peronospora* sp., *Phytophthora porri*), Ruggine (*Puccinia* sp.) ed Alternaria (*Alternaria porri*)	2.5 kg/ha	3	28

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.....
01 APR. 2015

Etichetta/Foglio illustrativo

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero	Peronospora (*Peronospora brassicae*) e Alternaria (*Alternaria* sp.)	2 kg/ha	4	30
Asparago	Ruggine (*Puccinia asparagi*) e Stemfiliosi (*Stemphilium vesicarium*)	2 kg/ha	4	-
Carota	Peronospora (*Plasmopara nivea*) ed Alternaria (*Alternaria dauci*)	2 kg/ha	4	30
Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta	Peronospora (*Peronospora* sp.), Ruggine (*Puccinia* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum* sp.) e Septoria (*Septoria* sp.)	2 kg/ha	4	28
Orzo, Avena, Triticale	Septoria (*Septoria tritici*) e Ruggine (*Puccinia* sp.)	2 kg/ha	3	Non oltre BBCH 65
Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris	Ruggine (*Uromyces* sp., *Puccinia* sp., *Phragmidium* sp.) e Ticchiolatura della rosa (*Diplocarpon rosae*)	2 kg/ha	4	-
Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive	Antracnosi (*Colletotrichum* sp., *Gleosporium* sp., *Gnomonia* sp. *Sphaceloma* sp.), Maculature fogliari (*Septoria* sp., *Alternaria* sp., *Aschochyta* sp., *Phyllosticta* sp.), Peronospora (*Bremia* sp., *Peronospora* sp., *Pseudoperonospora* sp., *Plasmopara* sp.), Ruggini (*Cronarthium* sp., *Gymnosporangium* sp., *Phragmidium* sp., *Puccinia* sp., *Uromyces* sp.) e Ticchiolatura (*Venturia* sp.)	2 kg/ha	4	-
Vivai di vite e fruttiferi	Peronospora (*P. viticola*), Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Ruggine (*Transzchelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*), Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.) e Fumaggini (*Capnodium* sp.)	2 kg/ha	4	-
Pioppo	Bronzatura (*Marssonina brunnea*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	-

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguire ad intervalli di 7 giorni sulle seguenti colture: **Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria, Porro, Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola, Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta**

ed ad intervalli di 7-10 giorni su: **Tabacco, Patata, Pomodoro, Melanzana**.

Iniziare i trattamenti alla ripresa vegetativa e proseguire ad intervalli di 7 giorni in alternanza semplice con altri fungicidi preventivi o ad intervalli di 10 giorni in miscela con fungicidi triazolici su **Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone.**

Iniziare i trattamenti preventivamente e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulle colture **Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris, Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive, Vivai di vite e fruttiferi.**

Su Vite da vino e da tavola: contro peronospora (*Plasmopara viticola*), marciume nero (*Guignardia bidwellii*), rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) e antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*) iniziare i trattamenti su germogli ben formati. Contro escoriosi (*Phomopsis viticola*), applicare il prodotto alla rottura delle gemme e subito dopo l'emissione delle prime foglioline, proseguendo poi con il calendario di difesa antiperonosporica.

Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulla coltura **Pioppo.**

Impiegare ad intervalli non inferiori ai 10 giorni, iniziando i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi soprattutto in caso di primavere umide e piovose sulle seguenti colture: **Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio.**

Su **Noce** iniziare i trattamenti alla chiusura delle gemme e proseguire ad intervalli di 10 giorni fino alla schiusura del canalicolo stilare. Per migliorare l'attività nei confronti delle batteriosi e della necrosi apicale bruna è consigliabile associare il prodotto con fungicidi a base di rame metallico.

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 14 giorni sulle colture **Carota, Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero.**

Su Asparago: iniziare i trattamenti dopo la conclusione della raccolta dei turioni e proseguendo ad intervalli di 14 giorni. Si propongono trattamenti su piante madri per la protezione delle foglie e dei fusti durante il ciclo estivo della coltura.

Nelle colture **Orzo, Avena, Triticale** effettuare 2 trattamenti preventivi nel periodo compreso fra inizio levata e comparsa della botticella ed 1 alla comparsa delle prime pustole di ruggine, per un totale di 3 trattamenti per stagione ad intervalli di 14 giorni.

Su **Arancio** e **Olivo**, effettuare il trattamento preferibilmente con sintomi ben visibili sugli organi vegetanti o sui frutti.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE. NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di Z.M. 75 DG con altri prodotti fitosanitari ad azione fungicida ad eccezione di quelli a base di myclobutanil e tenbuconazolo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Varietà di pero sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armela, Butirra Precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadoncina, Spadona d'estate, Spina Carpi, Zucchermanna). Il prodotto può essere fitotossico sui pomodori sotto vetro nei primissimi stadi di sviluppo.

INTERVALLO DI SICUREZZA: vedere tabella Usi autorizzati e modalità di impiego

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

01 APR. 2015

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del......

Etichetta/Foglio illustrativo

Z.M. 75 DG

FUNGICIDA - GRANULI IDRODISPERSIBILI

Composizione di Z.M. 75 DG
MANCOZEB puro 75%;
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: S.T.I. Solfotecnica Italiana Spa – Cotignola (RA)
Indofil Industries Limited– Thane – Maharastra (India)
Indofil Industries Limited –Plot No.Z7-1/Z8, Sez Dahej
Taluka: Vagra. Dist.:Bharuch, Gujarat 392 130 (India)

Registrazione n. 8351 del 14/07/1993 del Ministero della Sanità

Kg 1 / 5 / 10 / 25 Partita n. :

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 25 metri dai corpi idrici superficiali per pomacee e drupacee, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno;
- 20 m dai corpi idrici superficiali per arancio e olivo, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva;
- 12 metri dai corpi idrici superficiali per la vite;
- 5 m dai corpi idrici superficiali per ortaggi a bulbo;
- 3 metri dai corpi idrici superficiali per patata, ortaggi a frutto, ortaggi a foglia.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC:** atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; **effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausee, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Vite da vino e da tavola	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*), Antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	6	28
Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone	Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Marciume nero (*Alternaria* sp.), Maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*) e Septoriosi (*Mycosphaerella sentina*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	28
Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio	Ruggine (*Tranzchelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*) e Nerume (*Cladosporium carpophilum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	30 45 (mandorlo)
Arancio	Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum gleosporoides*) e Fumaggine (*Capnodium citri* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	14
Olivo	Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Antracnosi (*Gleosporium olivarum*), Alternaria (*Alternaria alternata*) e Fumaggine (*Capnodium oleophilum* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	21
Noce	Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Necrosi apicale bruna (*Alternaria* sp., *Colletotrichum* sp., *Fusarium* sp., *Phomopsis* sp.) e Batteriosi (*Xanthomonas arboricola* pv *juglandis*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	45
Tabacco	Peronospora (*Peronospora tabacina*)	2 kg/ha	4	-
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*) e Alternaria (*Alternaria solani*)	2 kg/ha	8	7
Pomodoro, Melanzana	Peronospora (*Phytophthora* sp), Alternaria (*Alternaria* sp), Septoria (*Septoria lycopersici*) e Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	2 kg/ha	5	3
Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*), Antracnosi (*Colletotrichum lagenarium*), Alternaria (*Alternaria cucumerina*) e Cladosporiosi (*Cladosporium cucumerinum*)	2 kg/ha	4	3
Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola	Peronospora (*Bremia lactucae, Peronospora brassicae*) e Ruggine (*Puccinia hieracii*)	2 kg/ha	4	28
Porro	Peronospora (*Peronospora* sp. *Phytophthora porri*), Ruggine (*Puccinia* sp.) ed Alternaria (*Alternaria porri*)	2.5 kg/ha	3	28

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del......

Etichetta/Foglio illustrativo

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero	Peronospora (*Peronospora brassicae*) e Alternaria (*Alternaria* sp.)	2 kg/ha	4	30
Asparago	Ruggine (*Puccinia asparagi*) e Stemfiliosi (*Stemphilium vesicarium*)	2 kg/ha	4	-
Carota	Peronospora (*Plasmopara nivea*) ed Alternaria (*Alternaria dauci*)	2 kg/ha	4	30
Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta	Peronospora (*Peronospora* sp.), Ruggine (*Puccinia* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum* sp.) e Septoria (*Septoria* sp.)	2 kg/ha	4	28
Orzo, Avena, Triticale	Septoria (*Septoria tritici*) e Ruggine (*Puccinia* sp.)	2 kg/ha	3	Non oltre BBCH 65
Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris	Ruggine (*Uromyces* sp., *Puccinia* sp., *Phragmidium* sp.) e Ticchiolatura della rosa (*Diplocarpon rosae*)	2 kg/ha	4	-
Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive	Antracnosi (*Colletotrichum* sp., *Gleosporium* sp., *Gnomonia* sp. *Sphaceloma* sp.), Maculature fogliari (*Septoria* sp., *Alternaria* sp., *Aschochyta* sp., *Phyllosticta* sp.), Peronospora (*Bremia* sp., *Peronospora* sp., *Pseudoperonospora* sp., *Plasmopara* sp.), Ruggini (*Cronarthium* sp., *Gymnosporangium* sp., *Phragmidium* sp., *Puccinia* sp., *Uromyces* sp.) e Ticchiolatura (*Venturia* sp.)	2 kg/ha	4	-
Vivai di vite e fruttiferi	Peronospora (*P. viticola*), Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Ruggine (*Transzchelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*), Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.) e Fumaggini (*Capnodium* sp.)	2 kg/ha	4	-
Pioppo	Bronzatura (*Marssonina brunnea*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	-

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguire ad intervalli di 7 giorni sulle seguenti colture: **Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria, Porro, Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola, Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta**

ed ad intervalli di 7-10 giorni su:**Tabacco, Patata, Pomodoro, Melanzana.**

Iniziare i trattamenti alla ripresa vegetativa e proseguire ad intervalli di 7 giorni in alternanza semplice con altri fungicidi preventivi o ad intervalli di 10 giorni in miscela con fungicidi triazolici su **Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone.**

Iniziare i trattamenti preventivamente e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulle colture **Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris, Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive, Vivai di vite e fruttiferi.**

Su **Vite da vino e da tavola:** contro peronospora (*Plasmopara viticola*), marciume nero (*Guignardia bidwellii*), rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) e antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*) iniziare i trattamenti su germogli ben formati. Contro escoriosi (*Phomopsis viticola*), applicare il prodotto alla rottura delle gemme e subito dopo l'emissione delle prime foglioline, proseguendo poi con il calendario di difesa antiperonosporica.

Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulla coltura **Pioppo.**

Impiegare ad intervalli non inferiori ai 10 giorni, iniziando i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi soprattutto in caso di primavere umide e piovose sulle seguenti colture: **Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio.**

Su **Noce** iniziare i trattamenti alla chiusura delle gemme e proseguire ad intervalli di 10 giorni fino alla schiusura del canalicolo stilare. Per migliorare l'attività nei confronti delle batteriosi e della necrosi apicale bruna è consigliabile associare il prodotto con fungicidi a base di rame metallico.

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 14 giorni sulle colture **Carota, Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero.**

Su Asparago: iniziare i trattamenti dopo la conclusione della raccolta dei turioni e proseguendo ad intervalli di 14 giorni. Si propongono trattamenti su piante madri per la protezione delle foglie e dei fusti durante il ciclo estivo della coltura.

Nelle colture **Orzo, Avena, Triticale** effettuare 2 trattamenti preventivi nel periodo compreso fra inizio levata e comparsa della botticella ed 1 alla comparsa delle prime pustole di ruggine, per un totale di 3 trattamenti per stagione ad intervalli di 14 giorni.

Su **Arancio** e **Olivo**, effettuare il trattamento preferibilmente con sintomi ben visibili sugli organi vegetanti o sui frutti.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE. NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di Z.M. 75 DG con altri prodotti fitosanitari ad azione fungicida ad eccezione di quelli a base di myclobutanil e fenbuconazolo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Varietà di pero sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armela, Butirra Precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadoncina, Spadona d'estate, Spina Carpi, Zucchermanna). Il prodotto può essere fitotossico sui pomodori sotto vetro nei primissimi stadi di sviluppo.

INTERVALLO DI SICUREZZA: vedere tabella Usi autorizzati e modalità di impiego

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.....
01 APR. 2015

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

MICENE DF ®

FUNGICIDA - GRANULI IDRODISPERSIBILI

MICENE DF - Composizione
MANCOZEB puro........................... 75%;
Coformulanti q.b. a.............................. g 100

® Marchio Registrato : Sipcam S.p.A.

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza

Sipcam Italia S.p.A.
Sede legale: via Carroccio, 8 – 20123 Milano
Tel. : 02.353781

Autorizzazione del Ministero della Salute n. 8608 del 03.12.94

Stabilimenti di produzione:
Sipcam S.p.A. – Salerano sul Lambro (Lodi)

Taglie: g 100-200-500; Kg 1-5-10-25

Partita n°: -

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 25 metri dai corpi idrici superficiali per pomacee e drupacee, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno;
- 20 m dai corpi idrici superficiali per arancio e olivo, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva;
- 12 metri dai corpi idrici superficiali per la vite;
- 5 m dai corpi idrici superficiali per ortaggi a bulbo;
- 3 metri dai corpi idrici superficiali per patata, ortaggi a frutto, ortaggi a foglia.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC:** atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; **effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausee, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Vite da vino e da tavola	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*), Antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	6	28
Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone	Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Marciume nero (*Alternaria* sp.), Maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*) e Septoriosi (*Mycosphaerella sentina*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	28
Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio	Ruggine (*Tranzchelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*) e Nerume (*Cladosporium carpophilum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	30 45 (mandorlo)
Arancio	Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum gleosporoides*) e Fumaggine (*Capnodium citri* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	14
Olivo	Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Antracnosi (*Gleosporium olivarum*), Alternaria (*Alternaria alternata*) e Fumaggine (*Capnodium oleophilum* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	21
Noce	Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Necrosi apicale bruna (*Alternaria* sp., *Colletotrichum* sp., *Fusarium* sp., *Phomopsis* sp.) e Batteriosi (*Xanthomonas arboricola* pv *juglandis*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	45
Tabacco	Peronospora (*Peronospora tabacina*)	2 kg/ha	4	-
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*) e Alternaria (*Alternaria solani*)	2 kg/ha	8	7
Pomodoro, Melanzana	Peronospora (*Phytophthora* sp), Alternaria (*Alternaria* sp), Septoria (*Septoria lycopersici*) e Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	2 kg/ha	5	3
Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*), Antracnosi (*Colletotrichum lagenarium*), Alternaria (*Alternaria cucumerina*) e Cladosporiosi (*Cladosporium cucumerinum*)	2 kg/ha	4	3
Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola	Peronospora (*Bremia lactucae, Peronospora brassicae*) e Ruggine (*Puccinia hieracii*)	2 kg/ha	4	28
Porro	Peronospora (*Peronospora* sp., *Phytophthora porri*), Ruggine (*Puccinia* sp.) ed Alternaria (*Alternaria porri*)	2.5 kg/ha	3	28

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del......
01 APR. 2015

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero	Peronospora (*Peronospora brassicae*) e Alternaria (*Alternaria* sp.)	2 kg/ha	4	30
Asparago	Ruggine (*Puccinia asparagi*) e Stemfiliosi (*Stemphilium vesicarium*)	2 kg/ha	4	-
Carota	Peronospora (*Plasmopara nivea*) ed Alternaria (*Alternaria dauci*)	2 kg/ha	4	30
Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta	Peronospora (*Peronospora* sp.), Ruggine (*Puccinia* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum* sp.) e Septoria (*Septoria* sp.)	2 kg/ha	4	28
Orzo, Avena, Triticale	Septoria (*Septoria tritici*) e Ruggine (*Puccinia* sp.)	2 kg/ha	3	Non oltre BBCH 65
Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris	Ruggine (*Uromyces* sp., *Puccinia* sp., *Phragmidium* sp.) e Ticchiolatura della rosa (*Diplocarpon rosae*)	2 kg/ha	4	-
Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive	Antracnosi (*Colletotrichum* sp., *Gleosporium* sp., *Gnomonia* sp. *Sphaceloma* sp.), Maculature fogliari (*Septoria* sp., *Alternaria* sp., *Aschochyta* sp., *Phyllosticta* sp.), Peronospora (*Bremia* sp., *Peronospora* sp., *Pseudoperonospora* sp., *Plasmopara* sp.), Ruggini (*Cronarthium* sp., *Gymnosporangium* sp., *Phragmidium* sp., *Puccinia* sp., *Uromyces* sp.) e Ticchiolatura (*Venturia* sp.)	2 kg/ha	4	-
Vivai di vite e fruttiferi	Peronospora (*P. viticola*), Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Ruggine (*Transzchelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*), Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.) e Fumaggini (*Capnodium* sp.)	2 kg/ha	4	-
Pioppo	Bronzatura (*Marssonina brunnea*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	-

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguire ad intervalli di 7 giorni sulle seguenti colture: **Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria, Porro, Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola, Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta**
ed ad intervalli di 7-10 giorni su:**Tabacco, Patata, Pomodoro, Melanzana**.

Iniziare i trattamenti alla ripresa vegetativa e proseguire ad intervalli di 7 giorni in alternanza semplice con altri fungicidi preventivi o ad intervalli di 10 giorni in miscela con fungicidi triazolici su **Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone.**

Iniziare i trattamenti preventivamente e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulle colture **Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris, Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive, Vivai di vite e fruttiferi.**

Su **Vite da vino e da tavola:** contro peronospora (*Plasmopara viticola*), marciume nero (*Guignardia bidwellii*), rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) e antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*) iniziare i trattamenti su germogli ben formati. Contro escoriosi (*Phomopsis viticola*), applicare il prodotto alla rottura delle gemme e subito dopo l'emissione delle prime foglioline, proseguendo poi con il calendario di difesa antiperonosporica.

Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulla coltura **Pioppo.**

Impiegare ad intervalli non inferiori ai 10 giorni, iniziando i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi soprattutto in caso di primavere umide e piovose sulle seguenti colture: **Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio.**

Su **Noce** iniziare i trattamenti alla chiusura delle gemme e proseguire ad intervalli di 10 giorni fino alla schiusura del canalicolo stilare. Per migliorare l'attività nei confronti delle batteriosi e della necrosi apicale bruna è consigliabile associare il prodotto con fungicidi a base di rame metallico.

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 14 giorni sulle colture **Carota, Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero.**

Su Asparago: iniziare i trattamenti dopo la conclusione della raccolta dei turioni e proseguendo ad intervalli di 14 giorni. Si propongono trattamenti su piante madri per la protezione delle foglie e dei fusti durante il ciclo estivo della coltura.

Nelle colture **Orzo, Avena, Triticale** effettuare 2 trattamenti preventivi nel periodo compreso fra inizio levata e comparsa della botticella ed 1 alla comparsa delle prime pustole di ruggine, per un totale di 3 trattamenti per stagione ad intervalli di 14 giorni.

Su **Arancio** e **Olivo**, effettuare il trattamento preferibilmente con sintomi ben visibili sugli organi vegetanti o sui frutti.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE. NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di MICENE DF con altri prodotti fitosanitari ad azione fungicida ad eccezione di quelli a base di myclobutanil e fenbuconazolo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Varietà di pero sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armela, Butirra Precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadoncina, Spadona d'estate, Spina Carpi, Zucchermanna). Il prodotto può essere fitotossico sui pomodori sotto vetro nei primissimi stadi di sviluppo.

INTERVALLO DI SICUREZZA: vedere tabella Usi autorizzati e modalità di impiego

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del……
01 APR. 2015

MICENE DF ®

FUNGICIDA - GRANULI IDRODISPERSIBILI

MICENE DF - Composizione:
MANCOZEB puro.. 75%;
Coformulanti q.b. a.. g 100

® Marchio Registrato: Sipcam S.p.A.

FRASI DI RISCHIO:
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

Sipcam Italia S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – 20123 Milano
Tel. 02/353781

Autorizzazione del Ministero della Salute n. 8608 del 03.12.94

Stabilimenti di produzione:
Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)

Taglie: 100 g

Partita n°:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 25 metri dai corpi idrici superficiali per pomacee e drupacee, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno;
- 20 m dai corpi idrici superficiali per arancio e olivo, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva;
- 12 metri dai corpi idrici superficiali per la vite;
- 5 m dai corpi idrici superficiali per ortaggi a bulbo;
- 3 metri dai corpi idrici superficiali per patata, ortaggi a frutto, ortaggi a foglia.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC:** atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; **effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausee, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del......
01 APR. 2015

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

MICENE DF ®

FUNGICIDA - GRANULI IDRODISPERSIBILI

MICENE DF - Composizione:
MANCOZEB puro.. 75%;
Coformulanti q.b. a.. g 100

® Marchio Registrato: Sipcam S.p.A.

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea; H319: Provoca grave irritazione oculare; H361d: Sospettato di nuocere al feto; H400: Molto tossico per gli organismi acquatici; H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P201: Procurarsi le istruzioni prima dell'uso; P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso; P305 + P351 + P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a risciacquare; P405: Conservare sotto chiave; P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

ATTENZIONE

Sipcam Italia S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – 20123 Milano
Tel. 02/353781

Autorizzazione del Ministero della Salute n. 8608 del 03.12.94

Stabilimenti di produzione:
Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)

Taglie: 100 – 200 – 500 g; 1 – 5 – 10– 25 kg
Partita n°:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 25 metri dai corpi idrici superficiali per pomacee e drupacee, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno;
- 20 m dai corpi idrici superficiali per arancio e olivo, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva;
- 12 metri dai corpi idrici superficiali per la vite;
- 5 m dai corpi idrici superficiali per ortaggi a bulbo;
- 3 metri dai corpi idrici superficiali per patata, ortaggi a frutto, ortaggi a foglia.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC:** atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; **effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausee, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Vite da vino e da tavola	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*), Antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	6	28
Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone	Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Marciume nero (*Alternaria* sp.), Maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*) e Septoriosi (*Mycosphaerella sentina*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	28
Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio	Ruggine (*Tranzchelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*) e Nerume (*Cladosporium carpophilum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	30 45 (mandorlo)
Arancio	Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum gleosporoides*) e Fumaggine (*Capnodium citri* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	14
Olivo	Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Antracnosi (*Gleosporium olivarum*), Alternaria (*Alternaria alternata*) e Fumaggine (*Capnodium oleophilum* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	21
Noce	Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Necrosi apicale bruna (*Alternaria* sp., *Colletotrichum* sp., *Fusarium* sp., *Phomopsis* sp.) e Batteriosi (*Xanthomonas arboricola* pv *juglandis*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	45
Tabacco	Peronospora (*Peronospora tabacina*)	2 kg/ha	4	-
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*) e Alternaria (*Alternaria solani*)	2 kg/ha	8	7
Pomodoro, Melanzana	Peronospora (*Phytophthora* sp), Alternaria (*Alternaria* sp), Septoria (*Septoria lycopersici*) e Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	2 kg/ha	5	3
Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*), Antracnosi (*Colletotrichum lagenarium*), Alternaria (*Alternaria cucumerina*) e Cladosporiosi (*Cladosporium cucumerinum*)	2 kg/ha	4	3
Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola	Peronospora (*Bremia lactucae*, *Peronospora brassicae*) e Ruggine (*Puccinia hieracii*)	2 kg/ha	4	28
Porro	Peronospora (*Peronospora* sp., *Phytophthora porri*), Ruggine (*Puccinia* sp.) ed Alternaria (*Alternaria porri*)	2.5 kg/ha	3	28

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del......
01 APR. 2015

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero	Peronospora (*Peronospora brassicae*) e Alternaria (*Alternaria* sp.)	2 kg/ha	4	30
Asparago	Ruggine (*Puccinia asparagi*) e Stemfiliosi (*Stemphilium vesicarium*)	2 kg/ha	4	-
Carota	Peronospora (*Plasmopara nivea*) ed Alternaria (*Alternaria dauci*)	2 kg/ha	4	30
Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta	Peronospora (*Peronospora* sp.), Ruggine (*Puccinia* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum* sp.) e Septoria (*Septoria* sp.)	2 kg/ha	4	28
Orzo, Avena, Triticale	Septoria (*Septoria tritici*) e Ruggine (*Puccinia* sp.)	2 kg/ha	3	Non oltre BBCH 65
Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris	Ruggine (*Uromyces* sp., *Puccinia* sp., *Phragmidium* sp.) e Ticchiolatura della rosa (*Diplocarpon rosae*)	2 kg/ha	4	-
Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive	Antracnosi (*Colletotrichum* sp., *Gleosporium* sp., *Gnomonia* sp. *Sphaceloma* sp.), Maculature fogliari (*Septoria* sp., *Alternaria* sp., *Aschochyta* sp., *Phyllosticta* sp.), Peronospora (*Bremia* sp., *Peronospora* sp., *Pseudoperonospora* sp., *Plasmopara* sp.), Ruggini (*Cronarthium* sp., *Gymnosporangium* sp., *Phragmidium* sp., *Puccinia* sp., *Uromyces* sp.) e Ticchiolatura (*Venturia* sp.)	2 kg/ha	4	-
Vivai di vite e fruttiferi	Peronospora (*P. viticola*), Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Ruggine (*Transzchelia pruni-spinose*, *Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*), Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.) e Fumaggini (*Capnodium* sp.)	2 kg/ha	4	-
Pioppo	Bronzatura (*Marssonina brunnea*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	-

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguire ad intervalli di 7 giorni sulle seguenti colture: **Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria, Porro, Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola, Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta**

ed ad intervalli di 7-10 giorni su:**Tabacco, Patata, Pomodoro, Melanzana**.

Iniziare i trattamenti alla ripresa vegetativa e proseguire ad intervalli di 7 giorni in alternanza semplice con altri fungicidi preventivi o ad intervalli di 10 giorni in miscela con fungicidi triazolici su **Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone.**

Iniziare i trattamenti preventivamente e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulle colture **Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris, Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive, Vivai di vite e fruttiferi.**

Su **Vite da vino e da tavola:** contro peronospora (*Plasmopara viticola*), marciume nero (*Guignardia bidwellii*), rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) e antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*) iniziare i trattamenti su germogli ben formati. Contro escoriosi (*Phomopsis viticola*), applicare il prodotto alla rottura delle gemme e subito dopo l'emissione delle prime foglioline, proseguendo poi con il calendario di difesa antiperonosporica.

Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulla coltura **Pioppo.**

Impiegare ad intervalli non inferiori ai 10 giorni, iniziando i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi soprattutto in caso di primavere umide e piovose sulle seguenti colture: **Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio.**

Su **Noce** iniziare i trattamenti alla chiusura delle gemme e proseguire ad intervalli di 10 giorni fino alla schiusura del canalicolo stilare. Per migliorare l'attività nei confronti delle batteriosi e della necrosi apicale bruna è consigliabile associare il prodotto con fungicidi a base di rame metallico.

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 14 giorni sulle colture **Carota, Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero.**

Su Asparago: iniziare i trattamenti dopo la conclusione della raccolta dei turioni e proseguendo ad intervalli di 14 giorni. Si propongono trattamenti su piante madri per la protezione delle foglie e dei fusti durante il ciclo estivo della coltura.

Nelle colture **Orzo, Avena, Triticale** effettuare 2 trattamenti preventivi nel periodo compreso fra inizio levata e comparsa della botticella ed 1 alla comparsa delle prime pustole di ruggine, per un totale di 3 trattamenti per stagione ad intervalli di 14 giorni.

Su **Arancio** e **Olivo**, effettuare il trattamento preferibilmente con sintomi ben visibili sugli organi vegetanti o sui frutti.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE. NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di MICENE DF con altri prodotti fitosanitari ad azione fungicida ad eccezione di quelli a base di myclobutanil e fenbuconazolo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: varietà di pero sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armela, Butirra Precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadoncina, Spadona d'estate, Spina Carpi, Zucchermanna). Il prodotto può essere fitotossico sui pomodori sotto vetro nei primissimi stadi di sviluppo.

INTERVALLO DI SICUREZZA: vedere tabella Usi autorizzati e modalità di impiego

ATTENZIONE:
da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del......

01 APR. 2015

MICENE DF ®

FUNGICIDA - GRANULI IDRODISPERSIBILI

MICENE DF - Composizione:
MANCOZEB puro.. 75%;
Coformulanti q.b. a....................................... g 100

® Marchio Registrato: Sipcam S.p.A.

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea; H319: Provoca grave irritazione oculare; H361d: Sospettato di nuocere al feto; H400: Molto tossico per gli organismi acquatici; H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P201: Procurarsi le istruzioni prima dell'uso; P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso; P305 + P351 + P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a risciacquare; P405: Conservare sotto chiave; P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

ATTENZIONE

Sipcam Italia S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – 20123 Milano
Tel. 02/353781

Autorizzazione del Ministero della Salute n. 8608 del 03.12.94

Stabilimenti di produzione:
Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)

Taglie: 100 g

Partita n°:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 25 metri dai corpi idrici superficiali per pomacee e drupacee, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno;
- 20 m dai corpi idrici superficiali per arancio e olivo, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva;
- 12 metri dai corpi idrici superficiali per la vite;
- 5 m dai corpi idrici superficiali per ortaggi a bulbo;
- 3 metri dai corpi idrici superficiali per patata, ortaggi a frutto, ortaggi a foglia.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione, **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC:** atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; **effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausee, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del...... 01 APR. 2015

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

MICENE 75 SG ®

FUNGICIDA - GRANULI IDRODISPERSIBILI

MICENE 75 SG - Composizione:
MANCOZEB puro.................................. 75%;
Coformulanti q.b. a................................. g 100

® Marchio Registrato: Sipcam S.p.A.

INDICAZIONI DI PERICOLO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

Sipcam Italia S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – 20123 Milano
Tel. 02.353781

Autorizzazione del Ministero della Salute n. 12256 del 28.06.2004

Stabilimenti di produzione:
Sipcam S.p.A. – Salerano sul Lambro (Lodi)

Taglie: 100 - 200 - 500 g; 1 – 5 – 10 –25 kg
Partita n°: -

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 25 metri dai corpi idrici superficiali per pomacee e drupacee, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno;
- 20 m dai corpi idrici superficiali per arancio e olivo, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva;
- 12 metri dai corpi idrici superficiali per la vite;
- 5 m dai corpi idrici superficiali per ortaggi a bulbo;
- 3 metri dai corpi idrici superficiali per patata, ortaggi a frutto, ortaggi a foglia.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC:** atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; **effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausee, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Vite da vino e da tavola	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*), Antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	6	28
Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone	Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Marciume nero (*Alternaria* sp.), Maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*) e Septoriosi (*Mycosphaerella sentina*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	28
Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio	Ruggine (*Tranzchelia pruni-spinose*, *Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*) e Nerume (*Cladosporium carpophilum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	30 45 (mandorlo)
Arancio	Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum gleosporoides*) e Fumaggine (*Capnodium citri* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	14
Olivo	Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Antracnosi (*Gleosporium olivarum*), Alternaria (*Alternaria alternata*) e Fumaggine (*Capnodium oleophilum* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	21
Noce	Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Necrosi apicale bruna (*Alternaria* sp., *Colletotrichum* sp., *Fusarium* sp., *Phomopsis* sp.) e Batteriosi (*Xanthomonas arboricola* pv *juglandis*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	45
Tabacco	Peronospora (*Peronospora tabacina*)	2 kg/ha	4	-
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*) e Alternaria (*Alternaria solani*)	2 kg/ha	8	7
Pomodoro, Melanzana	Peronospora (*Phytophthora* sp), Alternaria (*Alternaria* sp), Septoria (*Septoria lycopersici*) e Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	2 kg/ha	5	3
Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*), Antracnosi (*Colletotrichum lagenarium*), Alternaria (*Alternaria cucumerina*) e Cladosporiosi (*Cladosporium cucumerinum*)	2 kg/ha	4	3
Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola	Peronospora (*Bremia lactucae*, *Peronospora brassicae*) e Ruggine (*Puccinia hieracii*)	2 kg/ha	4	28
Porro	Peronospora (*Peronospora* sp., *Phytophthora porri*), Ruggine (*Puccinia* sp.) ed Alternaria (*Alternaria porri*)	2.5 kg/ha	3	28

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del......

01 APR. 2015

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero	Peronospora (*Peronospora brassicae*) e Alternaria (*Alternaria* sp.)	2 kg/ha	4	30
Asparago	Ruggine (*Puccinia asparagi*) e Stemfiliosi (*Stemphilium vesicarium*)	2 kg/ha	4	-
Carota	Peronospora (*Plasmopara nivea*) ed Alternaria (*Alternaria dauci*)	2 kg/ha	4	30
Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta	Peronospora (*Peronospora* sp.), Ruggine (*Puccinia* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum* sp.) e Septoria (*Septoria* sp.)	2 kg/ha	4	28
Orzo, Avena, Triticale	Septoria (*Septoria tritici*) e Ruggine (*Puccinia* sp.)	2 kg/ha	3	Non oltre BBCH 65
Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris	Ruggine (*Uromyces* sp., *Puccinia* sp., *Phragmidium* sp.) e Ticchiolatura della rosa (*Diplocarpon rosae*)	2 kg/ha	4	-
Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive	Antracnosi (*Colletotrichum* sp., *Gleosporium* sp., *Gnomonia* sp. *Sphaceloma* sp.), Maculature fogliari (*Septoria* sp., *Alternaria* sp., *Aschochyta* sp., *Phyllosticta* sp.), Peronospora (*Bremia* sp., *Peronospora* sp., *Pseudoperonospora* sp., *Plasmopara* sp.), Ruggini (*Cronarthium* sp., *Gymnosporangium* sp., *Phragmidium* sp., *Puccinia* sp., *Uromyces* sp.) e Ticchiolatura (*Venturia* sp.)	2 kg/ha	4	-
Vivai di vite e fruttiferi	Peronospora (*P. viticola*), Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Ruggine (*Transzchelia pruni-spinose*, *Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*), Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.) e Fumaggini (*Capnodium* sp.)	2 kg/ha	4	-
Pioppo	Bronzatura (*Marssonina brunnea*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	-

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguire ad intervalli di 7 giorni sulle seguenti colture: **Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria, Porro, Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola, Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta**

ed ad intervalli di 7-10 giorni su:**Tabacco, Patata, Pomodoro, Melanzana**.

Iniziare i trattamenti alla ripresa vegetativa e proseguire ad intervalli di 7 giorni in alternanza semplice con altri fungicidi preventivi o ad intervalli di 10 giorni in miscela con fungicidi triazolici su **Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone.**

Iniziare i trattamenti preventivamente e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulle colture **Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris, Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive, Vivai di vite e fruttiferi.**

Su **Vite da vino e da tavola:** contro peronospora (*Plasmopara viticola*), marciume nero (*Guignardia bidwellii*), rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) e antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*) iniziare i trattamenti su germogli ben formati. Contro escoriosi (*Phomopsis viticola*), applicare il prodotto alla rottura delle gemme e subito dopo l'emissione delle prime foglioline, proseguendo poi con il calendario di difesa antiperonosporica.

Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulla coltura **Pioppo.**

Impiegare ad intervalli non inferiori ai 10 giorni, iniziando i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi soprattutto in caso di primavere umide e piovose sulle seguenti colture: **Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio.**

Su **Noce** iniziare i trattamenti alla chiusura delle gemme e proseguire ad intervalli di 10 giorni fino alla schiusura del canalicolo stilare. Per migliorare l'attività nei confronti delle batteriosi e della necrosi apicale bruna è consigliabile associare il prodotto con fungicidi a base di rame metallico.

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 14 giorni sulle colture **Carota, Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero.**

Su Asparago: iniziare i trattamenti dopo la conclusione della raccolta dei turioni e proseguendo ad intervalli di 14 giorni. Si propongono trattamenti su piante madri per la protezione delle foglie e dei fusti durante il ciclo estivo della coltura.

Nelle colture **Orzo, Avena, Triticale** effettuare 2 trattamenti preventivi nel periodo compreso fra inizio levata e comparsa della botticella ed 1 alla comparsa delle prime pustole di ruggine, per un totale di 3 trattamenti per stagione ad intervalli di 14 giorni.

Su **Arancio** e **Olivo**, effettuare il trattamento preferibilmente con sintomi ben visibili sugli organi vegetanti o sui frutti.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE. NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di MICENE 75 SG con altri prodotti fitosanitari ad azione fungicida ad eccezione di quelli a base di myclobutanil e fenbuconazolo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Varietà di pero sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armela, Butirra Precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadoncina, Spadona d'estate, Spina Carpi, Zucchermanna). Il prodotto può essere fitotossico sui pomodori sotto vetro nei primissimi stadi di sviluppo.

INTERVALLO DI SICUREZZA: vedere tabella Usi autorizzati e modalità di impiego

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del......

01 APR. 2015

MICENE 75 SG ®

FUNGICIDA - GRANULI IDRODISPERSIBILI

MICENE 75 SG - Composizione:
MANCOZEB puro……………………………… 75%;
Coformulanti q.b. a………………………………… g 100

® Marchio Registrato: Sipcam S.p.A.

INDICAZIONI DI PERICOLO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

Sipcam Italia S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – 20123 Milano
Tel. 02.353781

Autorizzazione del Ministero della Salute n. 12256 del 28.06.2004

Stabilimenti di produzione:
Sipcam S.p.A. – Salerano sul Lambro (Lodi)

Taglie: 100 g
Partita n°: -

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:

- 25 metri dai corpi idrici superficiali per pomacee e drupacee, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno;
- 20 m dai corpi idrici superficiali per arancio e olivo, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva;
- 12 metri dai corpi idrici superficiali per la vite;
- 5 m dai corpi idrici superficiali per ortaggi a bulbo;
- 3 metri dai corpi idrici superficiali per patata, ortaggi a frutto, ortaggi a foglia.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC:** atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; **effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausee, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del…… 01 APR. 2015

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

MICENE 75 SG ®

FUNGICIDA - GRANULI IDRODISPERSIBILI

MICENE 75 SG - Composizione:
MANCOZEB puro.. 75%;
Coformulanti q.b. a..................................... g 100

® Marchio Registrato: Sipcam S.p.A.

INDICAZIONI DI PERICOLO
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea; H319: Provoca grave irritazione oculare; H361d: Sospettato di nuocere al feto; H400: Molto tossico per gli organismi acquatici; H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P201: Procurarsi le istruzioni prima dell'uso; P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso; P305 + P351 + P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a risciacquare; P405: Conservare sotto chiave; P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

ATTENZIONE

Sipcam Italia S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – 20123 Milano
Tel. 02.353781

Autorizzazione del Ministero della Salute n. 12256 del 28.06.2004

Stabilimenti di produzione:

Sipcam S.p.A. – Salerano sul Lambro (Lodi)

Taglie: 100 - 200 - 500 g; 1 – 5 – 10 –25 kg

Partita n°: -

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 25 metri dai corpi idrici superficiali per pomacee e drupacee, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno;
- 20 m dai corpi idrici superficiali per arancio e olivo, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva;
- 12 metri dai corpi idrici superficiali per la vite;
- 5 m dai corpi idrici superficiali per ortaggi a bulbo;
- 3 metri dai corpi idrici superficiali per patata, ortaggi a frutto, ortaggi a foglia.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; **effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausee, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Vite da vino e da tavola	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*), Antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	6	28
Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone	Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Marciume nero (*Alternaria* sp.), Maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*) e Septoriosi (*Mycosphaerella sentina*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	28
Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio	Ruggine (*Tranzchelia pruni-spinose*, *Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*) e Nerume (*Cladosporium carpophilum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	30 45 (mandorlo)
Arancio	Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum gleosporoides*) e Fumaggine (*Capnodium citri* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	14
Olivo	Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Antracnosi (*Gleosporium olivarum*), Alternaria (*Alternaria alternata*) e Fumaggine (*Capnodium oleophilum* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	21
Noce	Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Necrosi apicale bruna (*Alternaria* sp., *Colletotrichum* sp., *Fusarium* sp., *Phomopsis* sp.) e Batteriosi (*Xanthomonas arboricola* pv *juglandis*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	45
Tabacco	Peronospora (*Peronospora tabacina*)	2 kg/ha	4	-
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*) e Alternaria (*Alternaria solani*)	2 kg/ha	8	7
Pomodoro, Melanzana	Peronospora (*Phytophthora* sp), Alternaria (*Alternaria* sp), Septoria (*Septoria lycopersici*) e Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	2 kg/ha	5	3
Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*), Antracnosi (*Colletotrichum lagenarium*), Alternaria (*Alternaria cucumerina*) e Cladosporiosi (*Cladosporium cucumerinum*)	2 kg/ha	4	3
Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola	Peronospora (*Bremia lactucae*, *Peronospora brassicae*) e Ruggine (*Puccinia hieracii*)	2 kg/ha	4	28
Porro	Peronospora (*Peronospora* sp., *Phytophthora porri*), Ruggine (*Puccinia* sp.) ed Alternaria (*Alternaria porri*)	2.5 kg/ha	3	28

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del......
01 APR. 2015

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero	Peronospora (*Peronospora brassicae*) e Alternaria (*Alternaria* sp.)	2 kg/ha	4	30
Asparago	Ruggine (*Puccinia asparagi*) e Stemfiliosi (*Stemphilium vesicarium*)	2 kg/ha	4	-
Carota	Peronospora (*Plasmopara nivea*) ed Alternaria (*Alternaria dauci*)	2 kg/ha	4	30
Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta	Peronospora (*Peronospora* sp.), Ruggine (*Puccinia* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum* sp.) e Septoria (*Septoria* sp.)	2 kg/ha	4	28
Orzo, Avena, Triticale	Septoria (*Septoria tritici*) e Ruggine (*Puccinia* sp.)	2 kg/ha	3	Non oltre BBCH 65
Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris	Ruggine (*Uromyces* sp., *Puccinia* sp., *Phragmidium* sp.) e Ticchiolatura della rosa (*Diplocarpon rosae*)	2 kg/ha	4	-
Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive	Antracnosi (*Colletotrichum* sp., *Gleosporium* sp., *Gnomonia* sp. *Sphaceloma* sp.), Maculature fogliari (*Septoria* sp., *Alternaria* sp., *Aschochyta* sp., *Phyllosticta* sp.), Peronospora (*Bremia* sp., *Peronospora* sp., *Pseudoperonospora* sp., *Plasmopara* sp.), Ruggini (*Cronarthium* sp., *Gymnosporangium* sp., *Phragmidium* sp., *Puccinia* sp., *Uromyces* sp.) e Ticchiolatura (*Venturia* sp.)	2 kg/ha	4	-
Vivai di vite e fruttiferi	Peronospora (*P. viticola*), Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Ruggine (*Transzchelia pruni-spinose*, *Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*), Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.) e Fumaggini (*Capnodium* sp.)	2 kg/ha	4	-
Pioppo	Bronzatura (*Marssonina brunnea*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	-

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguire ad intervalli di 7 giorni sulle seguenti colture: **Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria, Porro, Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola, Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta**
ed ad intervalli di 7-10 giorni su:**Tabacco, Patata, Pomodoro, Melanzana.**

Iniziare i trattamenti alla ripresa vegetativa e proseguire ad intervalli di 7 giorni in alternanza semplice con altri fungicidi preventivi o ad intervalli di 10 giorni in miscela con fungicidi triazolici su **Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone.**

Iniziare i trattamenti preventivamente e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulle colture **Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris, Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive, Vivai di vite e fruttiferi.**

Su **Vite da vino e da tavola:** contro peronospora (*Plasmopara viticola*), marciume nero (*Guignardia bidwellii*), rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) e antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*) iniziare i trattamenti su germogli ben formati. Contro escoriosi (*Phomopsis viticola*), applicare il prodotto alla rottura delle gemme e subito dopo l'emissione delle prime foglioline, proseguendo poi con il calendario di difesa antiperonosporica.

Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulla coltura **Pioppo.**

Impiegare ad intervalli non inferiori ai 10 giorni, iniziando i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi soprattutto in caso di primavere umide e piovose sulle seguenti colture: **Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio.**

Su **Noce** iniziare i trattamenti alla chiusura delle gemme e proseguire ad intervalli di 10 giorni fino alla schiusura del canalicolo stilare. Per migliorare l'attività nei confronti delle batteriosi e della necrosi apicale bruna è consigliabile associare il prodotto con fungicidi a base di rame metallico.

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 14 giorni sulle colture **Carota, Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero.**

Su Asparago: iniziare i trattamenti dopo la conclusione della raccolta dei turioni e proseguendo ad intervalli di 14 giorni. Si propongono trattamenti su piante madri per la protezione delle foglie e dei fusti durante il ciclo estivo della coltura.

Nelle colture **Orzo, Avena, Triticale** effettuare 2 trattamenti preventivi nel periodo compreso fra inizio levata e comparsa della botticella ed 1 alla comparsa delle prime pustole di ruggine, per un totale di 3 trattamenti per stagione ad intervalli di 14 giorni.

Su **Arancio** e **Olivo**, effettuare il trattamento preferibilmente con sintomi ben visibili sugli organi vegetanti o sui frutti.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE. NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di MICENE 75 SG con altri prodotti fitosanitari ad azione fungicida ad eccezione di quelli a base di myclobutanil e fenbuconazolo.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Varietà di pero sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armela, Butirra Precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadoncina, Spadona d'estate, Spina Carpi, Zucchermanna). Il prodotto può essere fitotossico sui pomodori sotto vetro nei primissimi stadi di sviluppo.

INTERVALLO DI SICUREZZA: vedere tabella Usi autorizzati e modalità di impiego

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del......
01 APR. 2015

MICENE 75 SG ®

FUNGICIDA - GRANULI IDRODISPERSIBILI

MICENE 75 SG - Composizione:
MANCOZEB puro................................... 75%;
Coformulanti q.b. a................................... g 100

® Marchio Registrato: Sipcam S.p.A.

INDICAZIONI DI PERICOLO

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea; H319: Provoca grave irritazione oculare; H361d: Sospettato di nuocere al feto; H400: Molto tossico per gli organismi acquatici; H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA

P201: Procurarsi le istruzioni prima dell'uso; P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso; P305 + P351 + P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a risciacquare; P405: Conservare sotto chiave; P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

Sipcam Italia S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – 20123 Milano
Tel. 02.353781
Autorizzazione del Ministero della Salute n. 12256 del 28.06.2004

Stabilimenti di produzione:
Sipcam S.p.A. – Salerano sul Lambro (Lodi)
Taglie: 100 g
Partita n°. -

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:

- 25 metri dai corpi idrici superficiali per pomacee e drupacee, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno;
- 20 m dai corpi idrici superficiali per arancio e olivo, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva;
- 12 metri dai corpi idrici superficiali per la vite;
- 5 m dai corpi idrici superficiali per ortaggi a bulbo;
- 3 metri dai corpi idrici superficiali per patata, ortaggi a frutto, ortaggi a foglia.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC:** atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; **effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausee, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del...... 01 APR. 2015

15A03087

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 aprile 2015.

Iscrizione di varietà di barbabietola da zucchero al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei "Registri obbligatori delle varietà";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Viste le domande presentate ai fini della iscrizione delle varietà vegetali nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino al 31 dicembre 2025, le sotto elencate varietà di specie agrarie, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
2113	Puma	Maribo Seed International ApS
15506	Mitika	Lion Seeds Ltd
15507	Lemoore	Lion Seeds Ltd
15508	Collins	Lion Seeds Ltd

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2015

Il direttore generale: CACOPARDI

15A03121

DECRETO 10 aprile 2015.

Cancellazione di varietà di specie agrarie dal registro nazionale su richiesta del responsabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la cancellazione delle varietà indicate nel dispositivo dal registro nazionale;

Considerato che le varietà per le quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modifiche e integrazioni, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo:

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. Iscrizione o rinnovo
9396	Frumento duro	Arnacoris	Eurodur e Limagrain Italia S.p.A.	30/09/2005
11215	Frumento duro	Artemide	Eurodur e Limagrain Italia S.p.A.	07/12/2007
4409	Frumento duro	Durfort	Limagrain Italia S.p.A.	22/03/2007
12475	Frumento duro	Sesostri	Eurodur e Limagrain Italia S.p.A.	04/10/2010

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2015

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

15A03123

DECRETO 14 aprile 2015.

Iscrizione di ibridi di sorgo x erba sudanese e di cereali a paglia al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà al Registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla legge n. 1096/71 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73;

Viste le proposte di nuove denominazioni avanzate dagli interessati;

Considerata conclusa la verifica delle denominazioni proposte in quanto pubblicate sul Bollettino delle varietà vegetali n. 6/2014 senza che siano pervenuti avvisi contrari all'uso di dette denominazioni;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sotto riportate, le cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

IBRIDI DI SORGO x ERBA SUDANESE

Codice	Denominazione	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
14840	Fortin	HT	Forratec Argentina SA

TRITICALE

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
15101	Riparo	Agri Obtentions - Francia

FRUMENTO DURO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
15046	Maestà	CGS Sementi S.p.A. – Acquasparta (TR)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2015

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

15A03122

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 gennaio 2015.

Nomina del commissario liquidatore della «Cooperativa Paradiso a r.l.», in Orta di Atella.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visti gli artt. 2545-*septiesdecies* c.c. e 223-*septiesdecies* disp. att. c.c.;

Visti gli artt. 1 legge n. 400/75 e 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale del 15 settembre 2014 del Ministero dello sviluppo economico con il quale la Società cooperativa «Cooperativa Paradiso a r.l.» con sede in Orta Di Atella (Caserta), codice fiscale 02560221216, è stata sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* disp. att. c.c., senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 16 ottobre 2014, prot. n. 181457, con la quale l'avv. Stefania D'Amato in nome e per conto della società S.r.l. «M.M.M. Commercio & Sviluppo in liquidazione», comunica che la cooperativa in questione risulta intestataria di beni immobili come da visure catastali prodotte e agli atti;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*, 2° comma c.c.;

Vista la nota ministeriale prot. 0186387 del 22 ottobre 2014 indirizzata alla CC.I.AA. di Caserta - comunicata altresì all'avv. Stefania D'Amato in nome e per conto della società S.r.l. «M.M.M. Commercio & Sviluppo in liquidazione», - nella quale si manifestava l'intendimento della Amministrazione a procedere alla nomina di un commissario liquidatore;

Considerato che il provvedimento di cui al decreto direttoriale 15 settembre 2014 del Ministero dello sviluppo economico con il quale la società cooperativa citata è stata sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, risulta quindi viziato ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 nella parte in cui non viene nominato un commissario liquidatore per provvedere, tra l'altro, alla liquidazione dei cespiti di tipo immobiliare;

Ritenuta la necessità di integrare il succitato decreto direttoriale del 15 settembre 2014 con la nomina di un commissario liquidatore al fine di verificare la complessiva situazione patrimoniale dell'ente e provvedere alla successiva liquidazione dei beni immobili appresi alla massa concorsuale;

Ritenuto che in capo a questa Amministrazione rientri sia la competenza ad emanare il provvedimento di scioglimento con nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies*, 2° comma c.c. oltreché quella di emanare il provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c.;

Ritenuto altresì che il provvedimento viziato presenta la struttura formale e sostanziale riconducibile a quella tipica di un provvedimento di scioglimento con nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies*, 2° comma c.c.;

Valutati quali idonei alla funzione gli specifici requisiti personali e professionali risultanti dal *curriculum vitae et studiorum* del dott. Angelo Golino, nato a Marcianise (Caserta) il 20 ottobre 1955, codice fiscale GLNNGL55R209E932R, con studio in Caserta, via Salvemini n. 17/B (Parco Alceda);

Decreta:

Art. 1.

È nominata, in forza dell'art. 2545-*septiesdecies*, 2° comma c.c., quale commissario liquidatore della già sciolta Società cooperativa «Cooperativa Paradiso a r.l.» con sede in Orta di Atella (Caserta), codice fiscale 02560221216, ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c., il dott. Angelo Golino, nato a Marcianise (Caserta) il 20 ottobre 1955, codice fiscale GLNNGL55R209E932R, con studio in Caserta, via Salvemini n. 17/B;

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 22 gennaio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A03060

DECRETO 29 gennaio 2015.

Scioglimento della «Rinascita Capoterra società cooperativa», in Quartu Sant'Elena e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.:

Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 31 dicembre 2012 effettuato dal revisore incaricato dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 3 giugno 2014 prot. n. 0104131 - non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "RINASCITA CAPOTERRA - SOCIETÀ COOPERATIVA" con sede in Quartu Sant'Elena (CA), costituita in data 14 gennaio 1985, codice fiscale 01520750926, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il Dott. Ignazio Zucca, nato a Cagliari il 25 novembre 1949, codice fiscale ZCCGNZ49S25B354S, con studio in Cagliari, via Carlo Cattaneo n. 2.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 gennaio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A03126

DECRETO 26 marzo 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata I Piron», in Bologna.

IL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale 17 marzo 1998, con il quale la società cooperativa "Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata I Piron", con sede in Bologna, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo con nota in data 4 luglio 2014, ai sensi dell'art. 37 legge fallimentare;

Visto che con la nota suddetta del 4 luglio 2014, ai sensi dell'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato contestualmente comunicato l'avvio dell'istruttoria per la revoca del sopraindicato commissario liquidatore;

Tenuto conto che la competente Divisione VI, con nota del 9 ottobre 2014 ha richiesto al commissario liquidatore di fornire idonea integrazione alle controdeduzioni prodotte, risultando le stesse generiche ed insufficienti e che il commissario liquidatore non ha dato seguito alla suddetta richiesta;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la revoca della nomina a commissario liquidatore dell'avv. Pietro Mazzanti e la sua sostituzione;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 37 l. fall.;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Pietro Mazzanti, già nominato commissario liquidatore della società "Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata I Piron", con sede in Bologna, con decreto direttoriale 17 marzo 1998, ai sensi dell'art. 37 1. fall., è revocato dall'incarico.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Vera Daniele, nata a Brunico (BZ) il 25 febbraio 1965, domiciliato in Bologna., in via Andrea Costa, n. 228, in sostituzione dell'avv. Pietro Mazzanti, revocato dall'incarico.

Art. 3.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 marzo 2015

Il Ministro: GUIDI

15A03089

DECRETO 31 marzo 2015.

Scioglimento della «Edilfovea», in Foggia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione dell'8 aprile 2013, effettuato dal revisore incaricato dalla Associazione di rappresentanza, relative alla società sotto indicata cui si rinvia, che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 effettuata in data 24 giugno 2014 prot. n. 115925 non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 11 marzo 2015 in merito all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "EDILFOVEA" con sede in Foggia (codice fiscale 03443250711), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Pia Pennelli, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 20 luglio 1970, residente in Foggia, viale Gramsci, n. 73.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 31 marzo 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A03124

DECRETO 1° aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Servizi generali società cooperativa in liquidazione», in Salerno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "Servizi generali società cooperativa in liquidazione";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 358.021,00, si riscontra una massa debitoria di € 454.328,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 144.081,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Servizi generali società cooperativa in liquidazione", con sede in Salerno (codice fiscale 04465720656) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Lorenzo Mazzeo, nato a Pescopagano (PZ) il 4 ottobre 1946, e domiciliato in Napoli, via Niccolò Tommaseo, n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° aprile 2015

Il Ministro: GUIDI

15A03095
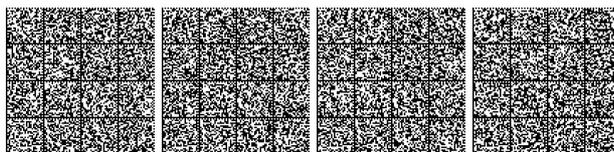
DECRETO 3 aprile 2015.

Emissione nell'anno 2015, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «le Eccellenze del sistema produttivo ed economico» dedicato alla Ciliegia di Vignola IGP, nel valore di euro 0,80.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 728/13/CONS del 19 dicembre 2013, «Determinazione delle tariffe massime dei servizi postali rientranti nel servizio universale» e tenuto conto dell'entrata in vigore della manovra tariffaria con decorrenza 1° dicembre 2014;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto 23 gennaio 2014, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 2014, di una serie di francobolli ordinari avente come tematica «le Eccellenze del sistema produttivo ed economico», da realizzare nel corso di più anni;

Visto il decreto 10 dicembre 2014, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2015, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2015, un francobollo ordinario dedicato alla Ciliegia di Vignola IGP;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso in data 27 novembre 2014;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2015, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «le Eccellenze del sistema produttivo ed economico» dedicato alla Ciliegia di Vignola IGP, nel valore di € 0,80.

Il francobollo è stampato dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 40 x 48; formato tracciatura: mm 47 x 54; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; bozzettista: Anna Maria Maresca; tiratura: ottocentomila esemplari. Foglio: ventotto esemplari, valore «€ 22,40».

La vignetta raffigura un calice colmo di ciliegie in primo piano e, sullo sfondo, un frutteto e una veduta della città di Vignola; in alto a destra, è riprodotto il logo del Consorzio di tutela della Ciliegia di Vignola IGP. Completano il francobollo la leggenda «CILIEGIA DI VIGNOLA IGP», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,80».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2015

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

15A03237

DECRETO 8 aprile 2015.

Scioglimento della «Eco Life società cooperativa sociale», in Usellus e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di accertamento del 18 marzo 2013 effettuato dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 6 giugno 2014 prot. n. 0106379 non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 11 marzo 2015 in merito all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina del commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "ECO LIFE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" con sede in Usellus (Or), costituita in data 9 gennaio 2007, codice fiscale 01100720950, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Corrado Caddeo, nato a Oristano, il 29 gennaio 1962, codice fiscale CDDCRD62A29G113F, con studio in Cagliari, via Figari n. 7/B.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 8 aprile 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A03125

DECRETO 14 aprile 2015.

Emissione nell'anno 2015, di un francobollo celebrativo del 70° anniversario della Liberazione, nel valore di euro 0,80.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 58 ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 728/13/CONS del 19 dicembre 2013, «Determinazione delle tariffe massime dei servizi postali rientranti nel servizio universale» e tenuto conto dell'entrata in vigore della manovra tariffaria con decorrenza 1° dicembre 2014;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante «Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 2014, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2015, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso in data 26 marzo 2015;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.a.;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2015, un francobollo celebrativo del 70° anniversario della Liberazione, nel valore di € 0,80.

Il francobollo è stampato dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.a., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 48 x 40; formato stampa: mm 44 x 36; formato tracciatura: mm 54 x 47; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quadricromia; bozzettista: Luca Romani della Scuola dell'Arte della Medaglia dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.a.; tiratura: ottocentomila esemplari. Foglio: ventotto esemplari, valore «€ 22,40».

La vignetta raffigura un particolare del solenne cancello d'ingresso del Sacrario delle Fosse Ardeatine, opera in bronzo dello scultore Mirko Basaldella che rappresenta figurativamente l'orrore umano del crudele massacro perpetrato dalle forze di occupazione tedesche a Roma il 24 marzo 1944 nelle cave di via Ardeatina. Completano il francobollo le leggende «70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE» e «FOSSE ARDEATINE», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,80».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2015

Il direttore generale
per i servizi di comunicazione elettronica,
di radiodiffusione e postali
del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

15A03234

DECRETO 14 aprile 2015.

Emissione nell'anno 2015, di un francobollo commemorativo di San Giovanni Bosco, nel bicentenario della nascita (emissione congiunta con lo Stato della Città del Vaticano), nel valore di euro 0,80.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 728/13/CONS del 19 dicembre 2013, «Determinazione delle tariffe massime dei servizi postali rientranti nel servizio universale» e tenuto conto dell'entrata in vigore della manovra tariffaria con decorrenza 1° dicembre 2014;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 2014, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2015, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso in data 19 marzo 2015;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2015, un francobollo commemorativo di San Giovanni Bosco, nel bicentenario della nascita (emissione congiunta con lo Stato della Città del Vaticano), nel valore di € 0,80.

Il francobollo è stampato dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 48 x 40; formato stampa: mm 44 x 36; formato tracciatura: mm 54 x 47; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: sei; bozzetto: grafica a cura dell'Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e ottimizzazione a cura del Centro Filatelico della Direzione officina carte valori e produzioni tradizionali dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A.; tiratura: ottocentomila esemplari. Foglio: ventotto esemplari, valore «€ 22,40».

La vignetta, delimitata in basso da una fila di giovani esultanti, riproduce il logo del bicentenario della nascita di Don Bosco raffigurante un ritratto del Santo alla cui base è incastonato il numero «200». Completano il francobollo le leggende «BICENTENARIO DELLA NASCITA» e «1815 – DON BOSCO – 2015», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,80».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2015

Il direttore generale
per i servizi di comunicazione elettronica,
di radiodiffusione e postali
del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

15A03235

DECRETO 14 aprile 2015.

Emissione nell'anno 2015, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «le Eccellenze del sistema produttivo ed economico» dedicato alla Giorgio Armani S.p.a., nel quarantesimo anniversario della fondazione, nel valore di euro 0,80.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 728/13/CONS del 19 dicembre 2013, «Determinazione delle tariffe massime dei servizi postali rientranti nel servizio universale» e tenuto conto dell'entrata in vigore della manovra tariffaria con decorrenza 1° dicembre 2014;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto 23 gennaio 2014, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 2014, di una serie di francobolli ordinari avente come tematica «le Eccellenze del sistema produttivo ed economico», da realizzare nel corso di più anni;

Visto il decreto 10 dicembre 2014, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2015, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2015, un francobollo ordinario dedicato alla Giorgio Armani S.p.A., nel quarantesimo anniversario della fondazione;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso in data 26 marzo 2015;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2015, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «le Eccellenze del sistema produttivo ed economico» dedicato alla Giorgio Armani S.p.A., nel quarantesimo anniversario della fondazione, nel valore di € 0,80.

Il francobollo è stampato dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 40 x 48; formato tracciatura: mm 47 x 54; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: due; bozzetto: a cura della Giorgio Armani S.p.A. e ottimizzazione del Centro filatelico della Direzione officina carte valori e produzioni tradizionali dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A.; tiratura: ottocentomila esemplari. Foglio: ventotto esemplari, valore «€ 22,40».

La vignetta raffigura, su fondo nero, Armani Silos, lo spazio che la prestigiosa azienda di moda ha concepito a Milano. In alto e al centro sono riprodotti, rispettivamente, il logo dell'azienda Giorgio Armani ed il logo Armani/Silos. Completano il francobollo la leggenda «PER I 40 ANNI DI MODA», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,80».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2015

Il Direttore generale
per i servizi di comunicazione elettronica,
di radiodiffusione e postali
del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

15A03236

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 13 aprile 2015.

Inserimento del medicinale per uso umano «Dabrafenib (Tafinlar)» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648. (Determina n. 401/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *G.U.* n. 70 del 24 marzo 2001;

Considerato l'impegno della ditta alla fornitura gratuita di trametinib fino all'autorizzazione in Italia dell'uso in associazione con dabrafenib;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti adulti affetti da melanoma inoperabile o metastatico positivo alla mutazione BRAF V600 la prescrizione di dabrafenib in associazione al trametinib a totale carico del Servizio sanitario nazionale esclusivamente per il dabrafenib;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali dabrafenib viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 10-12 dicembre 2014 - Stralcio Verbale n. 31;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale «dabrafenib (Tafinlar)» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 648, per l'indicazione terapeutica citata in premessa;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale «dabrafenib (Tafinlar)» è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale alle seguenti condizioni:

Dabrafenib è indicato in associazione al trametinib per il trattamento dei pazienti adulti con melanoma inoperabile o metastatico positivo alla mutazione BRAF V600.

Art. 3.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web – all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Art. 4.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2015

Il direttore generale: PANI

15A03229
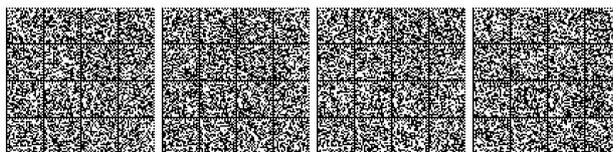
DETERMINA 16 aprile 2015.

Ulteriore proroga dell'inserimento del medicinale per uso umano «Afamelanotide» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648. (Determina n. 429/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *G.U.* n. 70 del 24 marzo 2001;

Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata 5 maggio 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 15 maggio 2010, concernente l'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale afamelanotide, in assenza di valida alternativa terapeutica disponibile, per l'indicazione terapeutica: «Trattamento della protoporfiria eritropoietica » e con il seguente limite temporale: fino ad approvazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio, o al massimo per 24 mesi;

Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata 2 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2012, concernente la proroga dell'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale afamelanotide in considerazione del fatto il dossier per la richiesta dell'autorizzazione alla commercializzazione era stato depositato all'EMA a febbraio 2012 e si prevedeva una durata della procedura di circa un anno;

Vista inoltre la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata 18 aprile 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 6 maggio 2014, concernente la proroga di 12 mesi dell'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale afamelanotide;

Ritenuto, tuttavia, di attribuire al suddetto medicinale una innovazione terapeutica importante, perché destinata al trattamento di una patologia finora priva di adeguato trattamento e che, ove si procedesse all'esclusione, verrebbe negata ai pazienti la possibilità di intraprendere o proseguire tale terapia;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 23, 24 e 25 marzo 2015, come da stralcio verbale n. 36;

Ritenuto pertanto di prorogare la permanenza del medicinale afamelanotide di cui alla determinazione dell'AIFA datata 5 maggio 2010, sopra citata, nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Determina:

Art. 1.

L'inserimento del medicinale afamelanotide, di cui alle determinazioni dell'AIFA citate in premessa, nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge n. 648/96, è prorogato, in attesa della presentazione della richiesta di rimborsabilità da parte della ditta, fino al 30 giugno 2015, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione.

Art. 2.

L'Azienda produttrice è tenuta a presentare il dossier di formale domanda di negoziazione del prezzo all'Aifa entro il 30 giugno 2015.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2015

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO *1*
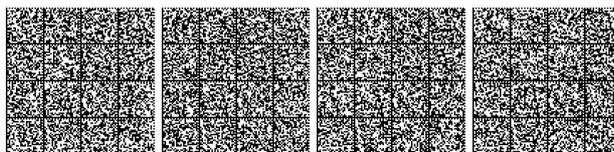
Denominazione: afamelanotide.
- (Scenesse – Clinuvel Pharmaceuticals)

Indicazione terapeutica: trattamento della Protoporfiria Eritropoietica (EPP)

Criteri di inclusione: diagnosi di protoporfiria eritropoietica confermata da livelli elevati di protoporfirina IX. Pazienti di età compresa fra i 18 ed i 70 anni. Consenso informato.

Criteri di esclusione: insufficienza epatica, melanoma o nevi displastici, sindrome di Bowen, carcinoma delle cellule basali o squamose, lesioni cancerose o pre-cancerose della pelle, co-presenza di altre fotodermatosi, disfunzione d'organi a deviazione clinicamente significativa dalla norma in test di laboratorio, abuso di alcol o farmaci nei precedenti 12 mesi, stato di gravidanza, donne in età fertile senza adeguate misure contraccettive (contraccettivi orali, diaframma e spermicida, impianto intrauterino), uomini sessualmente attivi i cui partner non usino barriere contraccettive fino a 3 mesi dalla fine della somministrazione, uso di medicazione che possa causare fotosensibilità o pigmentazione della pelle.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Piano terapeutico: Il piano terapeutico prevede la somministrazione dell'impianto sottocutaneo riassorbibile in corrispondenza della cresta iliaca, previa anestesia locale praticata mediante iniezione sottocutanea o per applicazione topica.

Tutti i pazienti che faranno richiesta di essere trattati con "afamelanotide" per poter accedere al piano terapeutico verranno precedentemente valutati con i seguenti esami di laboratorio:

- Dosaggio della proto porfirina IX nel sangue
- Emocromo
- Transaminasi
- Bilirubina tot e dir
- Azotemia, creatininemia
- ACTH, cortisolemia
- Test di gravidanza nelle donne

L'impianto verrà effettuato, previa approvazione del consenso informato.

Il periodo che deve intercorrere tra un impianto e l'altro non può essere inferiore ai 50 giorni ± 3

Il medico che somministrerà il farmaco valuterà ogni volta l'opportunità di effettuare l'impianto, tenendo conto delle esigenze e delle condizioni generali del paziente.

Il piano terapeutico verrà rinnovato ogni 6 mesi.

Costo indicativo del trattamento: Prezzo non superiore a € 5.375,00 per impianto.

Altre condizioni da osservare:
le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:

art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001);
art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;
art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO PRIMA DI CIASCUN TRATTAMENTO

	Prima del trattamento
Raccordo anamnestico	+
Dosaggio della proto porfirina IX nel sangue	+
Emocromo	+
Transaminasi	+
Bilirubina tot e dir	+
Azotemia, creatininemia	+
ACTH, cortisolemia	+
Test di gravidanza nelle donne	+

15A03230
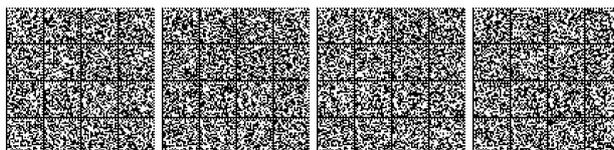
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluarix Tetra»

Estratto determina V&A N° 540/2015 del 18 marzo 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "FLUARIX TETRA", anche nelle forme e confezioni: "0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa con ago separato; "0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita" 10 siringhe con ago separato e "0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa con 2 aghi separati, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Titolare AIC: Società GlaxoSmithKline Biologicals S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Rixensart, rue de l'Institut, 89, CAP B-1330, Belgio (BE).

Confezione:

"0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa con ago separato

AIC n° 043132051 (in base 10) 19494M (in base 32)

Confezione:

"0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita" 10 siringhe con ago separato

AIC n° 043132063 (in base 10) 19494Z (in base 32)

Confezione:

"0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa con 2 aghi separati

AIC n° 043132075 (in base 10) 19495C (in base 32)

Forma Farmaceutica: sospensione iniettabile in siringa preriempita

Validità Prodotto Integro: 1 anno dalla data di fabbricazione

Composizione:

Principio Attivo: Virus influenzali (frammenti, inattivati) dai seguenti ceppi*:

Impiegato ceppo equivalente a A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 (NIB-74xp), derivato dal ceppo A/Christchurch/16/2010 HA** 15 microgrammi

Impiegato ceppo derivato dal ceppo A/Texas/50/2012 (H3N2) (NYMC X-223A) HA** 15 microgrammi

Impiegato ceppo derivato dal ceppo B/Massachusetts/02/2012 (NYMC BX-51B) (lineaggio Yamagata) HA**15 microgrammi

Impiegato ceppo B/Brisbane /60/2008 (lineaggio Victoria) HA** 15 microgrammi

Per una dose da 0,5 ml

*propagati in uova fertilizzate di galline provenienti da allevamenti sani

**emoagglutinina

Confezione:

AIC n° 043132051 - "0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa con ago separato

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione:

AIC n° 043132063 - "0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita" 10 siringhe con ago separato

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione:

AIC n° 043132075 - "0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa con 2 aghi separati

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

AIC n° 043132051 - "0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa con ago separato - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione:

AIC n° 043132063 - "0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita" 10 siringhe con ago separato - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione:

AIC n° 043132075 - "0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita" 1 siringa con 2 aghi separati - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03042

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carbetocina GP-Pharm»

Estratto determina V&A N° 648/2015 del 1° aprile 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "CARBETOCINA GP-PHARM", nella forma e confezione: " 100 microgrammi soluzione iniettabile in siringa preriempita" 5 siringhe da 1 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: GP-Pharm S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Sant Quintì de Mediona (Barcellona), Polìgono Industrial Els Vinyets - Els Fogars, Sector 2, Carretera Comarcal C-244, Km 22, CAP 08777, Spagna (ES)

Confezione: 043549017 - "100 microgrammi soluzione iniettabile in siringa preriempita" 5 siringhe da 1 ml

AIC n° 043549017 (in base 10) 19K0BT (in base 32)

Forma Farmaceutica: soluzione iniettabile in siringa preriempita

Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione
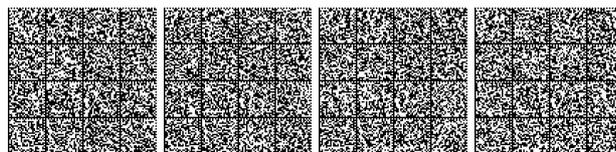
Produttore del principio attivo: BCN Peptides, S.A. stabilimento sito in Polígono Industrial Els Vinyets-Els Fogars, II - Carretera Comarcal C-244, Km 22 - 08777 Sant Quintí de Mediona – Spagna;

Produttore del prodotto finito: GP-Pharm, S.A. stabilimento sito in Polígono Industrial Els Vinyets-Els Fogars, II – Carretera Comarcal C-244, Km 22 - 08777 Sant Quintí de Mediona – Spagna (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio); BCN Peptides, S.A. stabilimento sito in Polígono Industrial Els Vinyets-Els Fogars, II – Carretera Comarcal C-244, Km 22 - 08777 Sant Quintí de Mediona – Spagna (controllo); Laboratorio De Análisis decreto rettorale Echevarne stabilimento sito in Provença 312, Baixos - 08037 Barcellona – Spagna (controllo);

Composizione: ogni siringa preriempita da 1 ml di soluzione contiene:

Principio Attivo: carbetocina 100 µg;

Eccipienti: sodio cloruro; acido acetico glaciale per aggiustamento del pH; acqua per preparazioni iniettabili;

Indicazioni terapeutiche: Carbetocina Gp-Pharm è indicato per la prevenzione dell'atonia uterina in seguito al parto mediante taglio cesareo sotto anestesia epidurale o spinale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n° 043549017 - "100 microgrammi soluzione iniettabile in siringa preriempita" 5 siringhe da 1 ml

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n° 043549017 - " 100 microgrammi soluzione iniettabile in siringa preriempita" 5 siringhe da 1 ml – OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03043

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Mylan», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 95/2015 del 1° aprile 2015

Medicinale: PANTOPRAZOLO MYLAN.

Confezioni:

040700 015 «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL;

040700 027 «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL;

040700 039 «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL;

040700 041 «40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL.

Titolare A.I.C.: Mylan s.p.a.

Procedura decentrata MT/H/0111/001-002/R/001.

Con scadenza il 30 agosto 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A03044
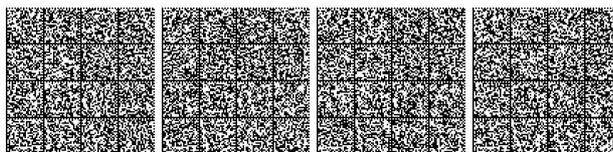
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Betaistina Aurobindo»

Estratto determina V&A n. 647/2015 1°aprile 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «BETAISTINA AUROBINDO».

Nelle forme e confezioni:

«8 mg compresse» 10 compresse in blister pa/al/pvc/al;

«8 mg compresse» 20 compresse in blister pa/al/pvc/al;

«8 mg compresse» 50 compresse in blister pa/al/pvc/al;

«8 mg compresse» 60 compresse in blister pa/al/pvc/al;

«8 mg compresse» 84 compresse in blister pa/al/pvc/al;

«8 mg compresse» 100 compresse in blister pa/al/pvc/al;

«8 mg compresse» 120 compresse in blister pa/al/pvc/al;

«16 mg compresse» 10 compresse in blister pa/al/pvc/al;

«16 mg compresse» 20 compresse in blister pa/al/pvc/al;

«16 mg compresse» 30 compresse in blister pa/al/pvc/al;

«16 mg compresse» 60 compresse in blister pa/al/pvc/al;

«16 mg compresse» 84 compresse in blister pa/al/pvc/al;

«24 mg compresse» 10 compresse in blister pa/al/pvc/al;

«24 mg compresse» 20 compresse in blister pa/al/pvc/al;

«24 mg compresse» 60 compresse in blister pa/al/pvc/al;

«8 mg compresse» 30 compresse in flacone hdpe;

«8 mg compresse» 1000 compresse in flacone hdpe;

«16 mg compresse» 30 compresse in flacone hdpe;

«16 mg compresse» 1000 compresse in flacone hdpe;

«24 mg compresse» 30 compresse in flacone hdpe;

«24 mg compresse» 1000 compresse in flacone hdpe;

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe, 102 - Saronno, 21047 Varese - Codice fiscale 06058020964;

Confezioni:

«8 mg compresse» 10 compresse in blister pa/al/pvc/al - A.I.C. n. 043355015 (in base 10) 19C2W7 (in base 32);

«8 mg compresse» 20 compresse in blister pa/al/pvc/al - A.I.C. n. 043355027 (in base 10) 19C2WM (in base 32);

«8 mg compresse» 50 compresse in blister pa/al/pvc/al - A.I.C. n. 043355039 (in base 10) 19C2WZ (in base 32);

«8 mg compresse» 60 compresse in blister pa/al/pvc/al - A.I.C. n. 043355041 (in base 10) 19C2X1 (in base 32);

«8 mg compresse» 84 compresse in blister pa/al/pvc/al - A.I.C. n. 043355054 (in base 10) 19C2XG (in base 32);

«8 mg compresse» 100 compresse in blister pa/al/pvc/al - A.I.C. n. 043355066 (in base 10) 19C2XU (in base 32);

«8 mg compresse» 120 compresse in blister pa/al/pvc/al - A.I.C. n. 043355078 (in base 10) 19C2Y6 (in base 32);

«16 mg compresse» 10 compresse in blister pa/al/pvc/al - A.I.C. n. 043355080 (in base 10) 19C2Y8 (in base 32);

«16 mg compresse» 20 compresse in blister pa/al/pvc/al - A.I.C. n. 043355092 (in base 10) 19C2YN (in base 32);

«16 mg compresse» 30 compresse in blister pa/al/pvc/al - A.I.C. n. 043355104 (in base 10) 19C2Z0 (in base 32);

«16 mg compresse» 60 compresse in blister pa/al/pvc/al - A.I.C. n. 043355116 (in base 10) 19C2ZD (in base 32);

«16 mg compresse» 84 compresse in blister pa/al/pvc/al - A.I.C. n. 043355128 (in base 10) 19C2ZS (in base 32);

«24 mg compresse» 10 compresse in blister pa/al/pvc/al - A.I.C. n. 043355130 (in base 10) 19C2ZU (in base 32);

«24 mg compresse» 20 compresse in blister pa/al/pvc/al - A.I.C. n. 043355142 (in base 10) 19C306 (in base 32);

«24 mg compresse» 60 compresse in blister pa/al/pvc/al - A.I.C. n. 043355155 (in base 10) 19C30M (in base 32);

«8 mg compresse» 30 compresse in flacone hdpe - A.I.C. n. 043355167 (in base 10) 19C30Z (in base 32);

«8 mg compresse» 1000 compresse in flacone hdpe - A.I.C. n. 043355179 (in base 10) 19C31C (in base 32);

«16 mg compresse» 30 compresse in flacone hdpe - A.I.C. n. 043355181 (in base 10) 19C31F (in base 32);

«16 mg compresse» 1000 compresse in flacone hdpe - A.I.C. n. 043355193 (in base 10) 19C31T (in base 32);

«24 mg compresse» 30 compresse in flacone hdpe - A.I.C. n. 043355205 (in base 10) 19C325 (in base 32);

«24 mg compresse» 1000 compresse in flacone hdpe - A.I.C. n. 043355217 (in base 10) 19C32K (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: LEBSA (Laboratorios Espinos Y Bofill s.a.) stabilimento sito in Ctra, de l'Hospitalet, 34 - 08940 Cornellà, Barcellona - 08940 Spagna.

Produttore del prodotto finito: APL Swift Services (Malta) Limited stabilimento sito in HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta (confezionamento secondario, controllo, rilascio); Milpharm Limited stabilimento sito in Ares Block, Odyssey Business Park, West End Road, Ruislip HA4 6QD, Regno Unito (rilascio); Astron Research Limited stabilimento sito in 2nd & 3rd Floor, Sage House, 319 Pinner Road, Harrow, HAI 4HF, HAI 4HF, Regno Unito (controllo); Aurobindo Pharma Limited - Unit III stabilimento sito in Survey No.313 &314, Bachupally village, Quthubullapur Mandal, Ranga Reddy District - 500090 India (produzione, confezionamento primario e secondario); Aurobindo Pharma Limited - Unit VII (SEZ) stabilimento sito in SEZ APIIC, Plot No. S1 (Part), Survey.Nos. 411, 425, 434, 435, 458, Green Industrial Park, Polepally village, Jedcherla Mandal, Mahaboob Nagar District, 509302, India (confezionamento primario e secondario);

Composizione: ogni compressa contiene:

Principio attivo: betaistina di cloridrato 8 mg/16 mg/24 mg.

Eccipienti: cellulosa microcristallina; mannitolo; povidone; crospovidone; acido citrico anidro; silice colloidale anidra; talco; acido stearico;

Indicazioni terapeutiche: Betaistina Aurobindo è indicato per il trattamento della sindrome di Menière, i cui sintomi possono includere vertigini, tinnito, perdita dell'udito e nausea.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

A.I.C. n. 043355015 - «8 mg compresse» 10 compresse in blister pa/al/pvc/al - Classe di rimborsabilità - Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

A.I.C. n. 043355027 - «8 mg compresse» 20 compresse in blister pa/al/pvc/al - Classe di rimborsabilità - Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

A.I.C. n. 043355039 - «8 mg compresse» 50 compresse in blister pa/al/pvc/al - Classe di rimborsabilità - Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

A.I.C. n. 043355041 - «8 mg compresse» 60 compresse in blister pa/al/pvc/al - Classe di rimborsabilità - Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

A.I.C. n. 043355054 - «8 mg compresse» 84 compresse in blister pa/al/pvc/al - Classe di rimborsabilità - Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

A.I.C. n. 043355066 - «8 mg compresse» 100 compresse in blister pa/al/pvc/al - Classe di rimborsabilità - Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

A.I.C. n. 043355078 - «8 mg compresse» 120 compresse in blister pa/al/pvc/al - Classe di rimborsabilità - Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

A.I.C. n. 043355080 - «16 mg compresse» 10 compresse in blister pa/al/pvc/al - Classe di rimborsabilità - Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

A.I.C. n. 043355092 - «16 mg compresse» 20 compresse in blister pa/al/pvc/al - Classe di rimborsabilità - Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

A.I.C. n. 043355104 - «16 mg compresse» 30 compresse in blister pa/al/pvc/al - Classe di rimborsabilità - Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn);

A.I.C. n. 043355116 - «16 mg compresse» 60 compresse in blister pa/al/pvc/al - Classe di rimborsabilità - Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

A.I.C. n. 043355128 - «16 mg compresse» 84 compresse in blister pa/al/pvc/al - Classe di rimborsabilità - Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

A.I.C. n. 043355130 - «24 mg compresse» 10 compresse in blister pa/al/pvc/al - Classe di rimborsabilità - Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

A.I.C. n. 043355142 - «24 mg compresse» 20 compresse in blister pa/al/pvc/al - Classe di rimborsabilità - Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

A.I.C. n. 043355155 - «24 mg compresse» 60 compresse in blister pa/al/pvc/al - Classe di rimborsabilità - Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn);

A.I.C. n. 043355167 - «8 mg compresse» 30 compresse in flacone hdpe - Classe di rimborsabilità - Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

A.I.C. n. 043355179 - «8 mg compresse» 1000 compresse in flacone hdpe - Classe di rimborsabilità - Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

A.I.C. n. 043355181 - «16 mg compresse» 30 compresse in flacone hdpe - Classe di rimborsabilità - Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

A.I.C. n. 043355193 - «16 mg compresse» 1000 compresse in flacone hdpe - Classe di rimborsabilità - Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

A.I.C. n. 043355205 - «24 mg compresse» 30 compresse in flacone hdpe - Classe di rimborsabilità - Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

A.I.C. n. 043355217 - «24 mg compresse» 1000 compresse in flacone hdpe - Classe di rimborsabilità - Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. n. 043355015 - «8 mg compresse» 10 compresse in blister pa/al/pvc/al - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 043355027 - «8 mg compresse» 20 compresse in blister pa/al/pvc/al - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 043355039 - «8 mg compresse» 50 compresse in blister pa/al/pvc/al - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 043355041 - «8 mg compresse» 60 compresse in blister pa/al/pvc/al - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 043355054 - «8 mg compresse» 84 compresse in blister pa/al/pvc/al - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 043355066 - «8 mg compresse» 100 compresse in blister pa/al/pvc/al - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 043355078 - «8 mg compresse» 120 compresse in blister pa/al/pvc/al - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 043355080 - «16 mg compresse» 10 compresse in blister pa/al/pvc/al - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 043355092 - «16 mg compresse» 20 compresse in blister pa/al/pvc/al - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 043355104 - «16 mg compresse» 30 compresse in blister pa/al/pvc/al - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 043355116 - «16 mg compresse» 60 compresse in blister pa/al/pvc/al - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 043355128 - «16 mg compresse» 84 compresse in blister pa/al/pvc/al - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 043355130 - «24 mg compresse» 10 compresse in blister pa/al/pvc/al - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 043355142 - «24 mg compresse» 20 compresse in blister pa/al/pvc/al - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 043355155 - «24 mg compresse» 60 compresse in blister pa/al/pvc/al - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 043355167 - «8 mg compresse» 30 compresse in flacone hdpe - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 043355179 - «8 mg compresse» 1000 compresse in flacone hdpe - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 043355181 - «16 mg compresse» 30 compresse in flacone hdpe - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 043355193 - «16 mg compresse» 1000 compresse in flacone hdpe - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 043355205 - «24 mg compresse» 30 compresse in flacone hdpe - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 043355217 - «24 mg compresse» 1000 compresse in flacone hdpe - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03050

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pesigium»

Estratto determina n. 414/2015 del 13 aprile 2015

Medicinale: PESIGIUM.

Titolare A.I.C.: Sigillata Limited - Suite 23, Park Royal House - 23 Park Royal Road - London NW10 7JH - Regno Unito.

Confezioni:

«20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 043243017 (in base 10) 197PJ9 (in base 32);

«20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043243029 (in base 10) 197PJP (in base 32);

«40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 043243031 (in base 10) 197PJR (in base 32);

«40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043243043 (in base 10) 197PK3 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa gastroresistente.

Composizione: una compressa gastroresistente contiene:

principio attivo:

20 mg di esomeprazolo (equivalente a 21,75 mg di esomeprazolo magnesio diidrato);

40 mg di esomeprazolo (equivalente a 43,5 mg di esomeprazolo magnesio diidrato);

eccipienti:

microgranuli:

copolimero dell'acido metacrilico-etil acrilato (1:1) dispersione al 30%;

talco;

trietilcitrato;

ipromellosa 3cPs;

sfere di zucchero;

magnesio stearato;

idrossipropil cellulosa;

glicerolo monostearato 40-55;

polisorbato 80;

nucleo della compressa:

cellulosa microcristallina;

povidone K29/32;

macrogol 6000;

crospovidone Tipo A;

sodio stearil fumarato;

rivestimento della compressa:

ipromellosa;

titanio diossido (E171);

macrogol/PEG 400;

ferro ossido rosso (E172);

ferro ossido giallo (E172).

Produzione principio attivo:

Hetero Drugs Limited, S. Nos. 213, 214 and 255, Bonthapally Village;

Jinnaram Mandal, Medak District, Andhra Pradesh - India.

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo di qualità, rilascio dei lotti:

Actavis ehf. - Reykjavíkurvegur 78 - 220 Hafnarfjörður - Islanda;

Balkanpharma Dupnitsa AD - 3 Samokovsko Schosse Str. - Dupnitsa 2600 - Bulgaria.

Indicazioni terapeutiche: «Pesigium» 20 mg compresse:

Adulti

«Pesigium» 20 mg compresse sono indicate per:

malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE);

trattamento dell'esofagite da reflusso erosiva;

gestione a lungo termine dei pazienti con esofagite in remissione per prevenire le recidive;

trattamento sintomatico della malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE);

in associazione con regimi terapeutici antibatterici appropriati per l'eradicazione dell'Helicobacter pylori e:

la guarigione di ulcera duodenale associata a Helicobacter pylori;

la prevenzione delle recidive di ulcere peptiche in pazienti con ulcere associate a Helicobacter pylori;

pazienti che richiedono terapia continuativa a base di FANS:

guarigione delle ulcere gastriche associate alla terapia a base di FANS;

prevenzione delle ulcere gastriche e duodenali associate alla terapia a base di FANS, nei pazienti a rischio;

trattamento della sindrome di Zollinger Ellison.

Adolescenti al di sopra dei 12 anni di età

Malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE):

trattamento dell'esofagite da reflusso erosiva;

gestione a lungo termine dei pazienti con esofagite in remissione per prevenire le recidive;

trattamento sintomatico della malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE);

in associazione con antibiotici nel trattamento dell'ulcera duodenale causata da Helicobacter pylori.

«Pesigium» 40 mg compresse: «Pesigium» 40 mg compresse sono indicate per:

malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE): trattamento dell'esofagite da reflusso erosiva;

trattamento prolungato dopo prevenzione indotta per via endovenosa delle recidive emorragiche delle ulcere peptiche;

trattamento della sindrome di Zollinger Ellison.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 043243017 (in base 10) 197PJ9 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 1-48).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,99.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,48.

Confezione: «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043243029 (in base 10) 197PJP (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 1-48).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,99.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,48.

Confezione: «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 043243031 (in base 10) 197PJR (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 1-48).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,17.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,70.

Confezione: «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043243043 (in base 10) 197PK3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 1-48).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,17.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,70.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pesigium» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03067

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bakmeso»

Estratto determina n. 415/2015 del 13 aprile 2015

Medicinale: BAKMESO.

Titolare A.I.C.: Sigillata Limited - Suite 23, Park Royal House - 23 Park Royal Road - London NW10 7JH - Regno Unito.

Confezioni:

«20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 043242015 (in base 10) 197NJZ (in base 32);

«20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043242027 (in base 10) 197NKC (in base 32);

«40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 043242039 (in base 10) 197NKR (in base 32);

«40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043242041 (in base 10) 197NKT (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa gastroresistente.

Composizione: una compressa gastroresistente contiene:

principio attivo:

20 mg di esomeprazolo (equivalente a 21,75 mg di esomeprazolo magnesio diidrato);

40 mg di esomeprazolo (equivalente a 43,5 mg di esomeprazolo magnesio diidrato);

eccipienti:

microgranuli:

copolimero dell'acido metacrilico-etil acrilato (1:1) dispersione al 30%;

talco;

trietilcitrato;

ipromellosa 3cPs;

sfere di zucchero;

magnesio stearato;

idrossipropil cellulosa;

glicerolo monostearato 40-55;

polisorbato 80;

nucleo della compressa:

cellulosa microcristallina;

povidone K29/32;

macrogol 6000;

crospovidone Tipo A;

sodio stearil fumarato;

rivestimento della compressa:

ipromellosa;

titanio diossido (E171);

macrogol/PEG 400;

ferro ossido rosso (E172);

ferro ossido giallo (E172).

Produttore del principio attivo:

Hetero Drugs Limited, S. Nos. 213, 214 and 255, Bonthapally Village;

Jinnaram Mandal, Medak District, Andhra Pradesh - India.

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo di qualità, rilascio dei lotti:

Actavis ehf. - Reykjavíkurvegur 78 - 220 Hafnarfjörður - Islanda;

Balkanpharma Dupnitsa AD - 3 Samokovsko Schosse Str. - Dupnitsa 2600 - Bulgaria.

Indicazioni terapeutiche: «Bakmeso» 20 mg compresse:

Adulti

«Bakmeso» 20 mg compresse sono indicate per:

malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE):

trattamento dell'esofagite da reflusso erosiva;

gestione a lungo termine dei pazienti con esofagite in remissione per prevenire le recidive;

trattamento sintomatico della malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE);

in associazione con regimi terapeutici antibatterici appropriati per l'eradicazione dell'Helicobacter pylori e:

la guarigione di ulcera duodenale associata a Helicobacter pylori;

la prevenzione delle recidive di ulcere peptiche in pazienti con ulcere associate a Helicobacter pylori;

pazienti che richiedono terapia continuativa a base di FANS:

guarigione delle ulcere gastriche associate alla terapia a base di FANS;

prevenzione di ulcere gastriche e duodenali associate alla terapia a base di FANS, nei pazienti a rischio;

trattamento della sindrome di Zollinger Ellison.

Adolescenti al di sopra dei 12 anni di età

Malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE):

trattamento dell'esofagite da reflusso erosiva;

gestione a lungo termine dei pazienti con esofagite in remissione per prevenire le recidive;

trattamento sintomatico della malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE);

in associazione con antibiotici nel trattamento dell'ulcera duodenale causata da Helicobacter pylori.

«Bakmeso» 40 mg compresse: «Bakmeso» 40 mg compresse sono indicate per:

malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE): trattamento dell'esofagite da reflusso erosiva;

trattamento prolungato dopo prevenzione indotta per via endovenosa delle recidive emorragiche delle ulcere peptiche;

trattamento della sindrome di Zollinger Ellison.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 043242015 (in base 10) 197NJZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 1-48.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,99.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,48.

Confezione: «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043242027 (in base 10) 197NKC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 1-48.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,99.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,48.

Confezione: «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 043242039 (in base 10) 197NKR (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 1-48.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,17.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,70.

Confezione: «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043242041 (in base 10) 197NKT (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A Nota 1-48.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,17.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,70.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Bakmeso», è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03068

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ciqorin»

Estratto determina n. 418/2015 del 13 aprile 2015

Medicinale: CIQORIN.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l. - Via Messina, 38 - 20154 Milano.

Confezioni:

«10 mg capsule molli» 50X1 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 042787251 (in base 10) 18TSFM (in base 32);

«25 mg capsule molli» 50X1 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 042787263 (in base 10) 18TSFZ (in base 32);

«50 mg capsule molli» 50X1 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 042787275 (in base 10) 18TSGC (in base 32);

«100 mg capsule molli» 50X1 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 042787287 (in base 10) 18TSGR (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule molli.

Composizione: ogni capsula molle contiene:

principio attivo: 10 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg di ciclosporina.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «10 mg capsule molli» 50X1 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 042787251 (in base 10) 18TSFM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,26.

Confezione: «25 mg capsule molli» 50X1 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 042787263 (in base 10) 18TSFZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 15,01.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 28,16.

Confezione: «50 mg capsule molli» 50X1 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 042787275 (in base 10) 18TSGC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 29,11.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 54,60.

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ciqorin» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03069

Comunicato di rettifica relativo alla determina V&A n. 131 del 28 gennaio 2015 del medicinale per uso umano «Kaloba».

Estratto determina V&A n. 541/2015 del 18 marzo 2015

È rettificata, nei termini che seguono, la determinazione V&A n. 131 del 28 gennaio 2015, di autorizzazione della nuova confezione del medicinale KALOBA il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2015.

Laddove vengono riportate:

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 038081042 - «20 mg/7,5 ml sciroppo» flacone da 100 ml con bicchiere dosatore.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 038081042 - «20 mg/7,5 ml sciroppo» flacone da 100 ml con bicchiere dosatore - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non da banco,

leggasi:

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 038135075 - «20 mg/7,5 ml sciroppo» flacone da 100 ml con bicchiere dosatore.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 038135075 - «20 mg/7,5 ml sciroppo» flacone da 100 ml con bicchiere dosatore - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non da banco.

Adeguamento standard terms

In adeguamento alla lista degli standard terms è inoltre autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione già autorizzata:

da: Confezione: A.I.C. n. 038135048 - «8 g/9,75 ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml;

a: Confezione: A.I.C. n. 038135048 - «20 mg/1,5 ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Titolare A.I.C.: Dr. Willmar Schwabe GmbH & CO.KG, con sede legale e domicilio in Willmar Schwabe - Str. 4 - 76227 Karlsruhe (Germania).

Disposizioni finali

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A03070

Comunicato di rettifica relativo alla determina V&A n. 2076 del 9 ottobre 2014 del medicinale per uso umano «Alacare».

Estratto determina V&A n. 542/2015 del 18 marzo 2015

È rettificata, nei termini che seguono, la determinazione V&A n. 2076 del 9 ottobre 2014, di autorizzazione del medicinale ALACARE il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 4 novembre 2014.

Laddove vengono riportate le procedure:

Viste le notifiche di fine delle procedure n. UK/H/1533/001/II/001; UK/H/1533/001/II/003; UK/H/1533/001/IA/004; UK/H/1533/001/IB/005 e UK/H/1533/001/IA/007/G,

leggasi:

Viste le notifiche di fine delle procedure n. UK/H/1533/001/II/001; UK/H/1533/001/II/003; UK/H/1533/001/IA/004; UK/H/1533/001/IB/005; UK/H/1533/001/IA/007/G e UK/H/1533/001/IA/008;

in luogo di:

Confezione: «8 mg cerotto medicato» 4 cerotti in bustine carta/ldpe/al/copolimero etilene - A.I.C. n. 039701014 (in base 10) 15VUQ (in base 32),

leggasi:

Confezione: «8 mg cerotto medicato» 4 cerotti in bustine carta/ldpe/al/copolimero etilene - A.I.C. n. 039701014 (in base 10) 15VLJQ (in base 32);

in luogo di:

Produttore del prodotto finito: LTS Lohmann Therapie-Systme AG, Lohmannstraße 2, D-56626, Andernach, Germania (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo lotti); Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH, Theaterstrasse 6 D-22880 Wedel (rilascio lotti),

leggasi:

Produttore del prodotto finito: LTS Lohmann Therapie-Systeme AG, Lohmannstraße 2, D-56626, Andernach, Germania (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo lotti); Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH, Theaterstrasse 6 D-22880 Wedel - Germania (rilascio lotti).

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dell'Annunciata n. 21 - c.a.p. 20121 Italia, codice fiscale 01539990349.

Disposizioni finali

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A03071

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dissenten»

Estratto determina V&A n. 641/2015 del 1° aprile 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: DISSENTEN, nella forma e confezione: «2 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 023694060, rilasciata alla società SPA Società Prodotti Antibiotici S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Biella n. 8 - 20143 Milano (Italia) - codice fiscale 00747030153, sono apportate le seguenti modifiche.

Denominazione: in sostituzione della denominazione «Dissenten», nella forma e confezione: «2 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 023694060 è ora autorizzata la denominazione «Dissenten antidiarrea», nella forma e confezione: «2 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/AL.

Codice di identificazione delle confezioni: alla confezione «2 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/AL è ora attribuito il seguente codice di identificazione: A.I.C. n. 043905013 (in base 10) 19VVZP (in base 32).
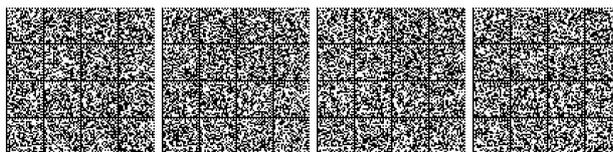
Classificazione ai fini della fornitura: la classificazione ai fini della fornitura ora autorizzata è la seguente: «medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco».

Classe: la classe ora autorizzata è la seguente: «C-*bis*».

Le nuove indicazioni terapeutiche sono: il «Dissenten antidiarrea» è indicato per il trattamento sintomatico delle diarree acute.

Restano inoltre confermate le seguenti condizioni:

Confezione: «2 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 043905013 (in base 10) 19VVZP (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa contiene: principio attivo: loperamide cloridrato 2 mg.

Altre condizioni: le confezioni della specialità medicinale sopra indicata, continuano a far riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 023694, presentato per l'autorizzazione originale e successive modifiche.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti, contrassegnati dal codice A.I.C. n. 023694060, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03072

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ovison»

Estratto determina V&A n. 585/2015 del 24 marzo 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: OVISON, nelle forme e confezioni: «1 mg/g soluzione cutanea» 1 flacone LDPE da 30 ml con contagocce; «1 mg/g soluzione cutanea» 1 flacone LDPE da 100 ml con contagocce e «1 mg/g soluzione cutanea» 2 flaconi LDPE da 100 ml con contagocce, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Galenica AB, con sede legale e domicilio fiscale in, Medeon Science Park, CAP SE 205 12, Malmo - Svezia (SE).

Confezioni:

«1 mg/g soluzione cutanea» 1 flacone LDPE da 30 ml con contagocce - A.I.C. n. 043699014 (in base 10) 19PLU6 (in base 32);

«1 mg/g soluzione cutanea» 1 flacone LDPE da 100 ml con contagocce - A.I.C. n. 043699026 (in base 10) 19PLUL (in base 32);

«1 mg/g soluzione cutanea» 2 flaconi LDPE da 100 ml con contagocce - A.I.C. n. 043699038 (in base 10) 19PLUY (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: 30 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Crystal Pharma S.A.U., Paraque Technologico De Boecillo, Paracela 105, 47151, Valladolid, Boecillo - Spagna (produzione della sostanza attiva mometasone furoato).

Produttore del prodotto finito: Laboratorio Regi Jofré S.A., Jarama 111 Polígono Industrial, 45007 Toledo/Gran Capitán, 10, San Joan Despí, 08970, Barcellona, Spagna (tutte le fasi).

Composizione: ogni grammo di soluzione cutanea contiene:

principio attivo: mometasone furoato 1 mg (1 mg/g soluzione cutanea);

eccipienti: propilenglicole; alcool isopropilico; idrossipropilcellulosa; sodio diidrogeno fosfato diidrato; acido fosforico concentrato (per la regolazione del *pH)*; acqua purificata.

Indicazioni terapeutiche: psoriasi, eczema ed altre dermatosi che rispondono alla terapia steroidea.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

A.I.C. n. 043699014 - «1 mg/g soluzione cutanea» 1 flacone LDPE da 30 ml con contagocce. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

A.I.C. n. 043699026 - «1 mg/g soluzione cutanea» 1 flacone LDPE da 100 ml con contagocce. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

A.I.C. n. 043699038 - «1 mg/g soluzione cutanea» 2 flaconi LDPE da 100 ml con contagocce. Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. n. 043699014 - «1 mg/g soluzione cutanea» 1 flacone LDPE da 30 ml con contagocce - RR: medicinale soggetto a prescrizione;

A.I.C. n. 043699026 - «1 mg/g soluzione cutanea» 1 flacone LDPE da 100 ml con contagocce - RR: medicinale soggetto a prescrizione;

A.I.C. n. 043699038 - «1 mg/g soluzione cutanea» 2 flaconi LDPE da 100 ml con contagocce - RR: medicinale soggetto a prescrizione.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03073

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Berinert»

Estratto determina V&A n. 649/2015 del 1° aprile 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BERINERT, anche nella forma e confezione: «1500 I.U. polvere e solvente per iniezione» 1 flaconcino polvere + flaconcino solvente 3 ml + set (dispositivo di trasferimento con filtro 20/20 + 1 siringa monouso da 5 ml + set infusione + 2 tamponi imbevuti di alcool + 1 cerotto), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: CSL Behring GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Marburg, Emil Von Behring Strasse 76, Germania (DE).

Confezione: «1500 I.U. polvere e solvente per iniezione» 1 flaconcino polvere + flaconcino solvente 3 ml + set (dispositivo di trasferimento con filtro 20/20 + 1 siringa monouso da 5 ml + set iniezione + 2 tamponi imbevuti di alcool + 1 cerotto) - A.I.C. n. 039056027 (in base 10) 157WNV (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per iniezione.

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: CSL Behring GmbH, stabilimento sito in Marburg, Emil Von Behring Strasse 76, Germania (DE).

Produttore del prodotto finito: CSL Behring GmbH, stabilimento sito in Marburg, Emil Von Behring Strasse 76, Germania (DE).

Composizione: un flaconcino da 1500 ml contiene:

principio attivo: inibitore umano della C1 - esterasi 1500 U.I.; proteine totali 195 mg;

eccipienti: liofilizzato: glicina; cloruro di sodio; citrato di sodio.

Solvente: acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche: angioedema ereditario di tipo I e II (HAE).

Trattamento e profilassi pre-intervento degli episodi acuti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 039056027 - «1500 I.U. polvere e solvente per iniezione» 1 flaconcino polvere + flaconcino solvente 3 ml + set (dispositivo di trasferimento con filtro 20/20 + 1 siringa monouso da 5 ml + set infusione + 2 tamponi imbevuti di alcool + 1 cerotto). Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 039056027 - «1500 I.U. polvere e solvente per iniezione» 1 flaconcino polvere + flaconcino solvente 3 ml + set (dispositivo di trasferimento con filtro 20/20 + 1 siringa monouso da 5 ml + set infusione + 2 tamponi imbevuti di alcool + 1 cerotto) - RR: medicinale soggetto a prescrizione.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03074

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Benzac».

Estratto determina V&A n. 543/2015 del 18 marzo 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BENZAC, anche nella forma e confezione: «5% gel» tubo in PE da 15 g, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare AIC: Galderma Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via Dell'Annunciata, 21, 20121 - Milano (MI) Italia - Codice Fiscale 01539990349.

Confezione: «5% gel» tubo in PE da 15 g

AIC n. 032143051 (in base 10) 0YNXQC (in base 32)

Forma Farmaceutica: gel

Composizione: 100 g di gel contengono:

Principio attivo: Perossido di benzoile 5 g.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 032143051 - «5% gel» tubo in PE da 15 g.

Classe di rimborsabilità: «C bis».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 032143051 - «5% gel» tubo in PE da 15 g - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03075

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ovixan».

Estratto determina V&A n. 586/2015 del 24 marzo 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: OVIXAN, nelle forme e confezioni: «1 mg/g crema» 1 tubo in PE/AL/PE da 15 g; «1 mg/g crema» 1 tubo in PE/AL/PE da 30 g e «1 mg/g crema» 1 tubo in PE/AL/PE da 100 g, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare AIC: Galenica AB, con sede legale e domicilio fiscale in Medeon Science Park, CAP SE 205 12, Malmo - Svezia (SE).

Confezione:

«1 mg/g crema» 1 tubo in PE/AL/PE da 15 g

AIC n. 043604014 (in base 10) 19LQ1G (in base 32)

Confezione:

«1 mg/g crema» 1 tubo in PE/AL/PE da 30 g

AIC n. 043604026 (in base 10) 19LQ1U (in base 32)

Confezione:

«1 mg/g crema» 1 tubo in PE/AL/PE da 100 g

AIC n. 043604038 (in base 10) 19LQ26 (in base 32)

Forma Farmaceutica: crema.

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Crystal Pharma S.A.U., Paraque Technologico De Boecillo, Paracela 105, 47151, Valladolid, Boecillo - Spagna (produzione della sostanza attiva mometasone furoato).

Produttori del prodotto finito: Bioglan AB, Borrgatan 31, 20213 Malmö, Svezia (produttore del prodotto finito); Bioglan AB, Borrgatan 31, 20213 Malmö, Svezia; Apotek Produktion & Laboratorier AB, Celsiusgatan 43, 20120 Malmö, Svezia e Recipharm Stockholm AB, Maria Skolgata 83, 11853 Stockholm, Svezia (controllo dei lotti) e Bioglan AB, Borrgatan 31, 20213 Malmö, Svezia (rilascio dei lotti).

Composizione: ogni grammo crema contiene:

Principio Attivo: Mometasone furoato 1 mg (1 mg/g crema)

Eccipienti: Olio di cocco raffinato; Acido stearico; Alcool cetostearilico; Macrogol stearato; Glicerolo monostearato 40-55; Propilenglicole; Sodio citrato (per la regolazione del *pH)*; Acido citrico anidro (per la regolazione del *pH)*; Acqua purificata

Indicazioni terapeutiche: Psoriasi, eczema ed altre dermatosi che rispondono alla terapia steroidea.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 043604014 - «1 mg/g crema» 1 tubo in PE/AL/PE da 15 g.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043604026 - «1 mg/g crema» 1 tubo in PE/AL/PE da 30 g.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043604038 - «1 mg/g crema» 1 tubo in PE/AL/PE da 100 g.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 043604014 - «1 mg/g crema» 1 tubo in PE/AL/PE da 15 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione.

Confezione: AIC n. 043604026 - «1 mg/g crema» 1 tubo in PE/AL/PE da 30 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione.

Confezione: AIC n. 043604038 - «1 mg/g crema» 1 tubo in PE/AL/PE da 100 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03076

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flecainide Doc generici».

Estratto determina n. 405/2015 del 13 aprile 2015

Medicinale: FLECAINIDE DOC Generici.

Titolare AIC: DOC Generici S.r.l. - Via Turati 40 - 20121 Milano.

Confezione:

«100 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 043544016 (in base 10) 19JVGJ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

Principio attivo:

100 mg di flecainide acetato.

Eccipienti:

Cellulosa microcristallina (E460)

Croscarmellosa sodica

Amido pregelatinizzato

Olio vegetale idrogenato

Magnesio stearato (E572)

Produzione principio attivo: Unimark Remedies Limited - Plot No. 41/42, Phase I- G.I.D.C, Vapi, Valsad District, Gujarat - 396195 India.

Produzione e confezionamento: Aurobindo Pharma Limited - Unit VII (SEZ) - SEZ APIIC, Plot No. S1 (Part), Survey.Nos. 411, 425, 434, 435, 458, Green Industrial Park, Polepally village, Jedcherla Mandal, Mahaboob Nagar District- 509302, Andhra Pradesh - India.

Controllo e rilascio lotti: APL Swift Services (Malta) Limited - HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000 - Malta.

Rilascio lotti: Milpharm Limited - Ares Block, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip HA4 6QD - Regno Unito.

Controllo lotti: Zeta Analytical Limited - Colonial Way, Unit 3, Watford, Hertfordshire, WD24 4YR - Regno Unito.

Confezionamento secondario: Silvano Chiapparoli Logistica S.p.A. - Via delle Industrie Snc, 26814 Livraga - Lodi - Italia.

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento della tachicardia nodale reciprocante atrioventricolare; aritmie associate a sindrome di Wolff-Parkinson-White e condizioni simili con vie di conduzione accessorie, quando altri trattamenti sono risultati inefficaci.

Trattamento della aritmia ventricolare parossistica sintomatica grave e potenzialmente fatale che non ha risposto ad altre forme di terapia o nel caso in cui altri trattamenti non siano stati tollerati.

Trattamento delle aritmie atriali parossistiche (fibrillazione atriale, flutter atriale e tachicardia atriale) in pazienti con sintomi invalidanti dopo conversione, posto che vi sia una effettiva necessità di trattamento sulla base della gravità dei sintomi clinici e qualora altri trattamenti siano risultati inefficaci. A causa dell'aumento del rischio di effetti pro-aritmici è necessario escludere cardiopatie strutturali e/o una compromissione della funzione ventricolare sinistra.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«100 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 043544016 (in base 10) 19JVGJ (in base 32)

Classe di rimborsabilità A

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 3,91

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 7,33

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Flecainide DOC Generici» è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03077

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Esomenar».

Estratto determina n. 406/2015 del 13 aprile 2015

Medicinale: ESOMENAR.

Titolare AIC: Sigillata Limited - Suite 23, Park Royal House - 23 Park Royal Road - London NW10 7JH - Regno Unito.

Confezione:

«20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC

AIC n. 043505015 (in base 10) 19HPCR (in base 32)

Confezione:

«20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 043505027 (in base 10) 19HPD3 (in base 32)

Confezione:

«40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 043505039 (in base 10) 19HPDH (in base 32)

Confezione:

«40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC

AIC n. 043505041 (in base 10) 19HPDK (in base 32)

Forma farmaceutica: compressa gastroresistente.

Composizione: ogni compressa gastroresistente contiene:

Principio attivo:

20 mg di esomeprazolo (equivalente a 21,75 mg di esomeprazolo magnesio diidrato).

40 mg di esomeprazolo (equivalente a 43,5 mg di esomeprazolo magnesio diidrato).

Eccipienti:

Microgranuli:

Copolimero dell'acido metacrilico-etil acrilato (1:1) dispersione al 30%

Talco

Trietilcitrato

Ipromellosa 3cPs

Sfere di zucchero

Magnesio stearato

Idrossipropil cellulosa

Glicerolo monostearato 40-55

Polisorbato 80

Nucleo della compressa:

Cellulosa microcristallina

Povidone K29/32

Macrogol 6000

Crospovidone Tipo A

Sodio stearil fumarato

Rivestimento della compressa:

Ipromellosa

Titanio diossido (E171)

Macrogol/PEG 400

Ferro ossido rosso (E172)

Ferro ossido giallo (E172)

Produzione principio attivo: Hetero Drugs Limited, S. Nos. 213, 214 and 255, Bonthapally Village - Jinnaram Mandal, Medak District, Andhra Pradesh - India.

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo di qualità, rilascio dei lotti:

Actavis ehf. - Reykjavíkurvegur 78 - 220 Hafnarfjörður - Islanda.

Balkanpharma Dupnitsa AD - 3 Samokovsko Schosse Str. - Dupnitsa 2600 - Bulgaria.

Indicazioni terapeutiche:

«Esomenar» 20 mg compresse:

Adulti.

«Esomenar» 20 mg compresse sono indicate per:

Malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE)

trattamento dell'esofagite da reflusso erosiva

gestione a lungo termine dei pazienti con esofagite in remissione per prevenire le recidive

trattamento sintomatico della malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE)

In associazione con regimi terapeutici antibatterici appropriati per l'eradicazione dell'*Helicobacter pylori* e

la guarigione di ulcera duodenale associata a *Helicobacter pylori*

la prevenzione delle recidive di ulcere peptiche in pazienti con ulcere associate a *Helicobacter pylori*.

Pazienti che richiedono terapia continuativa a base di FANS

Guarigione delle ulcere gastriche associate alla terapia a base di FANS.

Prevenzione delle ulcere gastriche e duodenali associate alla terapia a base di FANS, nei pazienti a rischio.

Trattamento della sindrome di Zollinger Ellison

Adolescenti al di sopra dei 12 anni di età

Malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE)

trattamento dell'esofagite da reflusso erosiva

gestione a lungo termine dei pazienti con esofagite in remissione per prevenire le recidive

trattamento sintomatico della malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE)

In associazione con antibiotici nel trattamento dell'ulcera duodenale causata da *Helicobacter pylori*

«Esomenar » 40 mg compresse:

«Esomenar » 40 mg compresse sono indicate per:

Malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE)

trattamento dell'esofagite da reflusso erosiva

Trattamento prolungato dopo prevenzione indotta per via endovenosa delle recidive emorragiche delle ulcere peptiche.

Trattamento della sindrome di Zollinger Ellison.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC

AIC n. 043505015 (in base 10) 19HPCR (in base 32)

Classe di rimborsabilità A (nota 1-48)

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 3,99

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 7,48

Confezione:

«20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 043505027 (in base 10) 19HPD3 (in base 32)

Classe di rimborsabilità A (nota 1-48)

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 3,99

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 7,48

Confezione:

«40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 043505039 (in base 10) 19HPDH (in base 32)

Classe di rimborsabilità A (nota 1-48)

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 5,17

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 9,70

Confezione:

«40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC

AIC n. 043505041 (in base 10) 19HPDK (in base 32)

Classe di rimborsabilità A (nota 1-48)

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 5,17

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 9,70

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Esomenar» è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03078

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alterezome».

Estratto determina n. 408/2015 del 13 aprile 2015

Medicinale: ALTEREZOME.

Titolare AIC: Sigillata Limited - Suite 23, Park Royal House - 23 Park Royal Road - London NW10 7JH - Regno Unito.

Confezione:

«20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC

AIC n. 042973014 (in base 10) 18ZFUQ (in base 32)

Confezione:

«20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 042973026 (in base 10) 18ZFV2 (in base 32)

Confezione:

«40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC

AIC n. 042973038 (in base 10) 18ZFVG (in base 32)

Confezione:

«40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 042973040 (in base 10) 18ZFVJ (in base 32)

Forma farmaceutica: compressa gastroresistente.

Composizione: una compressa gastroresistente contiene:

Principio attivo:

20 mg di esomeprazolo (equivalente a 21,75 mg di esomeprazolo magnesio diidrato).

40 mg di esomeprazolo (equivalente a 43,5 mg di esomeprazolo magnesio diidrato).

Eccipienti:

Microgranuli:

Copolimero dell'acido metacrilico-etil acrilato (1:1) dispersione al 30%

Talco

Trietilcitrato

Ipromellosa 3cPs

Sfere di zucchero

Magnesio stearato

Idrossipropil cellulosa

Glicerolo monostearato 40-55

Polisorbato 80

Nucleo della compressa:

Cellulosa microcristallina

Povidone K29/32

Macrogol 6000

Crospovidone Tipo A

Sodio stearil fumarato

Rivestimento della compressa:

Ipromellosa

Titanio diossido (E171)

Macrogol/PEG 400

Ferro ossido rosso (E172)

Ferro ossido giallo (E172)

Produzione principio attivo: Hetero Drugs Limited, S. Nos. 213, 214 and 255, Bonthapally Village - Jinnaram Mandal, Medak District, Andhra Pradesh - India.

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo di qualità, rilascio dei lotti:

Actavis ehf. - Reykjavíkurvegur 78 - 220 Hafnarfjörður - Islanda

Balkanpharma Dupnitsa AD - 3 Samokovsko Schosse Str. - Dupnitsa 2600 - Bulgaria

Indicazioni terapeutiche: «Alterezome» 20 mg compresse:

Adulti

«Alterezome» 20 mg compresse sono indicate per:

Malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE)

trattamento dell'esofagite da reflusso erosiva

gestione a lungo termine dei pazienti con esofagite in remissione per prevenire le recidive

trattamento sintomatico della malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE)

In associazione con regimi terapeutici antibatterici appropriati per l'eradicazione dell'*Helicobacter pylori* e

la guarigione di ulcera duodenale associata a *Helicobacter pylori*

la prevenzione delle recidive di ulcere peptiche in pazienti con ulcere associate a *Helicobacter pylori*.

Pazienti che richiedono terapia continuativa a base di FANS.

Guarigione delle ulcere gastriche associate alla terapia a base di FANS.

Prevenzione delle ulcere gastriche e duodenali associate alla terapia a base di FANS, nei pazienti a rischio.

Trattamento della sindrome di Zollinger Ellison.

Adolescenti al di sopra dei 12 anni di età

Malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE)

trattamento dell'esofagite da reflusso erosiva

gestione a lungo termine dei pazienti con esofagite in remissione per prevenire le recidive

trattamento sintomatico della malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE)

In associazione con antibiotici nel trattamento dell'ulcera duodenale causata da *Helicobacter pylori*

«Alterezome» 40 mg compresse:

«Alterezome» 40 mg compresse sono indicate per:

Malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE).

trattamento dell'esofagite da reflusso erosiva.

Trattamento prolungato dopo prevenzione indotta per via endovenosa delle recidive emorragiche delle ulcere peptiche.

Trattamento della sindrome di Zollinger Ellison.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC

AIC n. 042973014 (in base 10) 18ZFUQ (in base 32)

Classe di rimborsabilità A (nota 1-48)

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 3,99

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 7,48

Confezione:

«20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 042973026 (in base 10) 18ZFV2 (in base 32)

Classe di rimborsabilità A (nota 1-48)

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 3,99

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 7,48

Confezione:

«40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC

AIC n. 042973038 (in base 10) 18ZFVG (in base 32)

Classe di rimborsabilità A (nota 1-48)

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 5,17

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 9,70

Confezione:

«40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 042973040 (in base 10) 18ZFVJ (in base 32)

Classe di rimborsabilità A (nota 1-48)

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 5,17

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 9,70

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Alterezome» è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03079

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibuprofene Doc».

Estratto determina n. 409/2015 del 13 aprile 2015

Medicinale: IBUPROFENE DOC.

Titolare AIC: DOC Generici S.r.l. - Via Turati, 40 - 20121 Milano - Italia.

Confezione:

«400 mg compressa rivestita con film» 10 compresse

AIC n. 043109014 (in base 10) 193LNQ (in base 32)

Confezione:

«400 mg compressa rivestita con film» 30 compresse

AIC n. 043109026 (in base 10) 193LP2 (in base 32)

Confezione:

«600 mg compressa rivestita con film» 30 compresse

AIC n. 043109038 (in base 10) 193LPG (in base 32)

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:

400 mg, 600 mg di ibuprofene

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

amido di mais, amido pregelatinizzato, cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, magnesio stearato.

Rivestimento della compressa:

derivato di cellulosa/poliossil 40 stearato, ipromellosa, titanio diossido, propilenglicole, macrogol 8000.

Produzione del principio attivo: Albemarle Corporation (USA), Hubei Biocause Pharmaceutical Co., LTD (Cina), Shasun Pharmaceuticals Limited (India), IOL Chemicals And Pharmaceuticals LTD (India).

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo dei lotti, rilascio dei lotti: Kern Pharma, S.L. (Spagna).

Confezionamento primario e secondario: Novafarm Lab, S.A. (Spagna).

Confezionamento secondario: S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio (Italia).

Indicazioni terapeutiche:

Come antireumatico in:

Osteoartrosi in tutte le sue localizzazioni (artrosi cervicale, dorsale, lombare; artrosi della spalla, dell'anca, del ginocchio, artrosi diffusa, ecc.), periartrite scapolo-omerale, lombalgie, sciatalgie, radicolo-nevriti; fibrositi, tenosinoviti, miositi, traumatologia sportiva; artrite reumatoide, morbo di Still.

Come analgesico in forme dolorose di diversa eziologia:

Nella traumatologia accidentale e sportiva;

Nella pratica dentistica, nei dolori post-estrazione e dopo interventi odontostomatologici;

In ostetricia: nel dolore post-episiotomico e post-partum;

In ginecologia: nella prevenzione e nel trattamento della dismenorrea;

In chirurgia: nel trattamento del dolore post-operatorio;

In oculistica: nel dolore post-operatorio e nelle forme dolorose di varia eziologia;

In medicina generale: nel trattamento di emicrania e cefalea.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«400 mg compressa rivestita con film» 30 compresse

AIC n. 043109026 (in base 10) 193LP2 (in base 32)

Classe di rimborsabilità A Nota 66

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 1,64

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 3,08

Confezione:

«600 mg compressa rivestita con film» 30 compresse

AIC n. 043109038 (in base 10) 193LPG (in base 32)

Classe di rimborsabilità A Nota 66

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 2,20

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 4,13

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ibuprofene DOC» è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03080

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Arnalevocap».

Estratto determina n. 410/2015 del 13 aprile 2015

Medicinale: ARNALEVOCAP

Titolare AIC: ACTAVIS Group PTC ehf - Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður (Islanda)

Confezione

"75 mg/18,75 mg/200 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 043550019 (in base 10) 19K1B3 (in base 32)

Confezione

"75 mg/18,75 mg/200 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 043550021 (in base 10) 19K1B5 (in base 32)

Confezione

"75 mg/18,75 mg/200 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 043550033 (in base 10) 19K1BK (in base 32)

Confezione

"75 mg/18,75 mg/200 mg compresse rivestite con film" 130 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 043550045 (in base 10) 19K1BX (in base 32)

Confezione

"75 mg/18,75 mg/200 mg compresse rivestite con film" 175 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 043550058 (in base 10) 19K1CB (in base 32)

Confezione

"100 mg/25 mg/200 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 043550060 (in base 10) 19K1CD (in base 32)

Confezione

"100 mg/25 mg/200 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 043550072 (in base 10) 19K1CS (in base 32)

Confezione

"100 mg/25 mg/200 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 043550084 (in base 10) 19K1D4 (in base 32)

Confezione

"100 mg/25 mg/200 mg compresse rivestite con film" 130 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 043550096 (in base 10) 19K1DJ (in base 32)

Confezione

"100 mg/25 mg/200 mg compresse rivestite con film" 175 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 043550108 (in base 10) 19K1DW (in base 32)

Confezione

"125 mg/31,25 mg/200 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 043550110 (in base 10) 19K1DY (in base 32)

Confezione

"125 mg/31,25 mg/200 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 043550122 (in base 10) 19K1FB (in base 32)

Confezione

"125 mg/31,25 mg/200 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 043550134 (in base 10) 19K1FQ (in base 32)

Confezione

"125 mg/31,25 mg/200 mg compresse rivestite con film" 130 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 043550146 (in base 10) 19K1G2 (in base 32)

Confezione

"125 mg/31,25 mg/200 mg compresse rivestite con film" 175 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 043550159 (in base 10) 19K1GH (in base 32)

Confezione

"150 mg/37,5 mg/200 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 043550161 (in base 10) 19K1GK (in base 32)

Confezione

"150 mg/37,5 mg/200 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 043550173 (in base 10) 19K1GX (in base 32)

Confezione

"150 mg/37,5 mg/200 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 043550185 (in base 10) 19K1H9 (in base 32)

Confezione

"150 mg/37,5 mg/200 mg compresse rivestite con film" 130 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 043550197 (in base 10) 19K1HP (in base 32)

Confezione

"150 mg/37,5 mg/200 mg compresse rivestite con film" 175 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 043550209 (in base 10) 19K1J1 (in base 32)

Forma farmaceutica: Compressa rivestita con film

Composizione:

Principio attivo:

Ogni compressa rivestita con film contiene 75mg di levodopa, 18,75mg di carbidopa (come monoidrato) e 200 mg di entacapone.

Ogni compressa rivestita con film contiene 100mg di levodopa, 25mg di carbidopa (come monoidrato) e 200 mg di entacapone.

Ogni compressa rivestita con film contiene 125mg di levodopa, 31,25mg di carbidopa (come monoidrato) e 200 mg di entacapone.

Ogni compressa rivestita con film contiene 150mg di levodopa, 37,5mg di carbidopa (come monoidrato) e 200 mg di entacapone.

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Sodio croscarmellosa

Idrossipropilcellulosa

Trealosio diidrato

Cellulosa in polvere

Solfato di sodio anidro

Cellulosa microcristallina

Stearato di magnesio.

Rivestimento della compressa:

Alcool polivinilico parzialmente idrolizzato

Talco

Biossido di titanio (E171)

Macrogol

Ossido di ferro rosso (E172)

Lecitina (soia) (E322)

Ossido di ferro giallo (E172).

Produttore/i del principio attivo (con eventuale indicazioni delle fasi di produzione):

-Produzione principio attivo Levodopa

Divi´s Laboratories Ltd – Unit II, Chippada Village – Annavaram Post, Bheemunipatnam Mandal 531 162 Visakhapatnam District, Andhra Pradesh, India
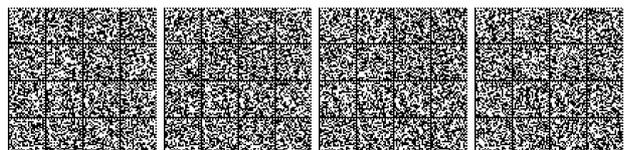
-Produzione principio attivo Carbidopa

Teva Pharmaceutical Fine Chemicals S.R.L., Strada Statale Briantea Km 36, Building N°83, 23892 Bulciago, Lecco, Italia

-Produzione principio attivo Entacapone

Neuland Laboratories Limited Plot Nos. 92, 93, 94, 257, 258, 259, IDA, Pashamylaram, Isnapur, Patancheru (M) Medak (Dist.) – 502 319, Andhra Pradesh, India

Produzione, confezionamento:

Farmaceutsko- Hemijska Industrija Zdravlje AD, Leskovac Vlajkova 199, Serbia

Confezionamento, controllo lotti, rilascio lotti:

Balkanpharma-Dupnitza AD, 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitza 2600, Bulgaria

Confezionamento:

Actavis LTD, BLB016, Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 3000, Malta

Actavis ehf., Reykjavikurvegur 78, Hafnarfjörður - IS-220, Islanda

Indicazioni terapeutiche:

ARNALEVOCAP è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da malattia di Parkinson e fluttuazioni motorie di fine dose non stabilizzate con il trattamento a base di levodopa/inibitore della dopa-decarbossilasi (DDC).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

"75 mg/18,75 mg/200 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 043550033 (in base 10) 19K1BK (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 34,19

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 64,12

Confezione

"100 mg/25 mg/200 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 043550084 (in base 10) 19K1D4 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 34,19

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 64,12

Confezione

"125 mg/31,25 mg/200 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 043550134 (in base 10) 19K1FQ (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 34,19

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 64,12

Confezione

"150 mg/37,5 mg/200 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 043550185 (in base 10) 19K1H9 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 34,19

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 64,12

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello Sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale ARNALEVOCAP è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ARNALEVOCAP è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co.2 del Dlgs. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03081

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amisulpride Mylan».

Estratto determina n. 412/2015 del 13 aprile 2015

Medicinale: AMISULPRIDE MYLAN

Titolare AIC: Mylan S.p.a., Via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano

Confezione

"50 mg compresse" 12 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 043003019 (in base 10) 190C4C (in base 32)

Confezione

"50 mg compresse" 20 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 043003021 (in base 10) 190C4F (in base 32)

Confezione

"50 mg compresse" 30 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 043003033 (in base 10) 190C4T (in base 32)

Confezione

"50 mg compresse" 50 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 043003045 (in base 10) 190C55 (in base 32)

Confezione

"50 mg compresse" 60 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 043003058 (in base 10) 190C5L (in base 32)

Confezione

"50 mg compresse" 90 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 043003060 (in base 10) 190C5N (in base 32)

Confezione

"50 mg compresse" 100 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 043003072 (in base 10) 190C60 (in base 32)

Confezione

"200 mg compresse" 20 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 043003084 (in base 10) 190C6D (in base 32)

Confezione

"200 mg compresse" 30 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 043003096 (in base 10) 190C6S (in base 32)

Confezione

"200 mg compresse" 50 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 043003108 (in base 10) 190C74 (in base 32)

Confezione

"200 mg compresse" 60 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 043003110 (in base 10) 190C76 (in base 32)

Confezione

"200 mg compresse" 60 X 1 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 043003122 (in base 10) 190C7L (in base 32)

Confezione

"200 mg compresse" 90 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 043003134 (in base 10) 190C7Y (in base 32)

Confezione

"200 mg compresse" 100 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 043003146 (in base 10) 190C8B (in base 32)

Confezione

"200 mg compresse" 120 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 043003159 (in base 10) 190C8R (in base 32)

Confezione

"200 mg compresse" 150 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 043003161 (in base 10) 190C8T (in base 32)

Confezione

"400 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 043003209 (in base 10) 190CB9 (in base 32)

Confezione

"400 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 043003211 (in base 10) 190CBC (in base 32)

Confezione

"400 mg compresse rivestite con film" 30 X 1 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 043003223 (in base 10) 190CBR (in base 32)

Confezione

"400 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 043003235 (in base 10) 190CC3 (in base 32)

Confezione

"400 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 043003247 (in base 10) 190CCH (in base 32)

Confezione

"400 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 043003250 (in base 10) 190CCL (in base 32)

Confezione

"400 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 043003262 (in base 10) 190CCY (in base 32)

Forma farmaceutica: Compressa

Compressa rivestita con film

Composizione:

Ogni compressa contiene:

Principio attivo:

50 mg, 200 mg, 400 mg di amisulpride

Eccipienti:

Lattosio monoidrato

Cellulosa microcristallina

Sodio amido glicolato (Tipo A)

Ipromellosa

Magnesio stearato.

(solo per 400 mg)

Il film di rivestimento contiene:

Ipromellosa

Titanio diossido (E171)

Macrogol 400.

Produzione del principio attivo:

Laboratorios Espinos y Bofill SA (LEBSA)

Ctra. De l'Hospitalet, 34, 08940 Cornella, Barcelona

Spagna

Produzione, controllo di qualità, rilascio dei lotti, confezionamento primario e secondario:

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13

Irlanda

Confezionamento secondario:

DHL Supply Chain (Italy) S.p.A.

Viale Delle Industrie, 2 20090 Settala (MI)

Italia (solo 200 mg e 400 mg)

Logosys PKL Service GmbH & Ko KGHaasstr. 8, 64293 Darmstadt

Germania

PharmLog Pharma Logistik GmbHSiemenstr. 1, 59199 Bönen

Germania

Picking Farma SAPol. Ind. Can Bernades Subirà. C/ Ripollès, 7-9

08130 Santa Perpètua De Mogoda, Barcelona

Spagna
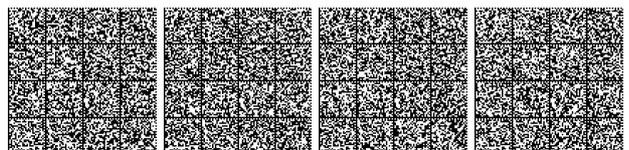
Indicazioni terapeutiche:

Amisulpride Mylan è indicata per il trattamento di disturbi schizofrenici acuti e cronici con:

- Sintomi positivi (come manie, allucinazioni, disturbi del pensiero, ostilità e diffidenza)

e/o

- Sintomi negativi (sindrome da deficit) come appiattimento della sfera affettiva, isolamento emotivo e sociale.

Questi includono i pazienti con sintomi negativi predominanti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

"50 mg compresse" 12 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 043003019 (in base 10) 190C4C (in base 32)

Classe di rimborsabilità

C

Confezione

"200 mg compresse" 30 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 043003096 (in base 10) 190C6S (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 14,55

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 27,29

Confezione

"400 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 043003211 (in base 10) 190CBC (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 29,09

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 54,56

Confezione

"400 mg compresse rivestite con film" 30 X 1 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 043003223 (in base 10) 190CBR (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 29,09

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 54,56

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale AMISULPRIDE MYLAN

è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03082

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fentanyl Hameln».

Estratto determina n. 421/2015 del 13 aprile 2015

Medicinale: FENTANYL HAMELN

Titolare AIC: Hameln Pharmaceuticals GMBH Langes Feld 13 31789 Hameln Germania

Confezioni:

"50 microgrammi/ml soluzione iniettabile" 1 flaconcino in vetro da 50 ml - AIC n. 035693035 (in base 10) 1218HC (in base 32)

"50 microgrammi/ml soluzione iniettabile" 5 flaconcini in vetro da 50 ml - AIC n. 035693047 (in base 10) 1218HR (in base 32)

"50 microgrammi/ml soluzione iniettabile" 10 flaconcini in vetro da 50 ml - AIC n. 035693050 (in base 10) 1218HU (in base 32)

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile

Composizione:

Principio attivo: Fentanil

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: "50 microgrammi/ml soluzione iniettabile" 1 flaconcino in vetro da 50 ml - AIC n. 035693035 (in base 10) 1218HC (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 28,30

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 46,70

Confezione: "50 microgrammi/ml soluzione iniettabile" 5 flaconcini in vetro da 50 ml - AIC n. 035693047 (in base 10) 1218HR (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 141,48

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 233,50

Confezione: "50 microgrammi/ml soluzione iniettabile" 10 flaconcini in vetro da 50 ml - AIC n. 035693050 (in base 10) 1218HU (in base 32)

Classe di rimborsabilità: H

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 282,96

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 467,00
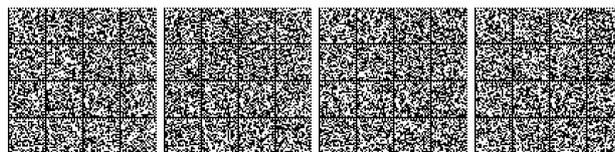
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Fentanyl Hameln è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03088

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Regaine».

Estratto determina V&A n. 642/2015 del 1° aprile 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "REGAINE", nelle forme e confezioni: "5% schiuma cutanea" 1 contenitore sotto pressione da 60 ml; "5% schiuma cutanea" 3 contenitori sotto pressione da 60 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Johnson & Johnson S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Ardeatina, Km 23,500, 00040 - Santa Palomba - Pomezia - Roma - codice fiscale 00407560580;

Confezione: "5% schiuma cutanea" 1 contenitore sotto pressione da 60 ml - AIC n. 026725046 (in base 10) 0THLPQ (in base 32)

Confezione: "5% schiuma cutanea" 3 contenitori sotto pressione da 60 ml - AIC n. 026725059 (in base 10) 0THLQ3 (in base 32)

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo: Flamma Spa stabilimento sito in via Bedeschi 22 – 24040 Chignolo d'Isola – Bergamo.

Produttore del prodotto finito: Aerosol-Service AG stabilimento sito in Industriestrasse 11 - 4313 Möhlin - Svizzera (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo); Confarma France stabilimento sito in Zone Industrielle Rue du Canal d'Alsace Hombourg – Francia (controllo); Janssen Cilag stabilimento sito in Domaine de Maigremont Val de Reuil – Francia (confezionamento secondario, rilascio); Phardis Srl stabilimento sito in Via Milano, 2 Calvenzano - Bergamo (confezionamento secondario).

Composizione: 1 g di schiuma cutanea contiene:

Principio attivo: minoxidil 50,0 mg.

Eccipienti: butilidrossitoluene (E321); alcool stearilico; acido lattico; acido citrico anidro; glicerolo; polisorbato 60; alcool cetilico; etanolo anidro; acqua purificata; propellente: propano/butano/isobutano.

Indicazioni terapeutiche: Regaine è indicato nel trattamento sintomatico dell'alopecia androgenetica in uomini e donne. Non è stata determinata l'efficacia di Regaine nelle seguenti forme: alopecia congenita localizzata o generalizzata; alopecia cicatriziale di varia natura (post-traumatica, di origine psichica o infettiva); alopecia acuta diffusa da sostanze tossiche, da medicamenti in cui la ricrescita di capelli è condizionata dalla soppressione della causa specifica; area celsi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 026725046 - "5% schiuma cutanea" 1 contenitore sotto pressione da 60 ml

Classe: "C"

Confezione: AIC n. 026725059 - "5% schiuma cutanea" 3 contenitori sotto pressione da 60 ml

Classe: "C"

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 026725046 - "5% schiuma cutanea" 1 contenitore sotto pressione da 60 ml – SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco

Confezione: AIC n. 026725059 - "5% schiuma cutanea" 3 contenitori sotto pressione da 60 ml – SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Modifica stampati

1. È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio illustrativo per le confezioni già autorizzate:

AIC n. 026725010 - "2% soluzione cutanea" flacone da 60 ml;

AIC n. 026725034 - "5% soluzione cutanea" flacone da 60 ml;

I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

2. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al Riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'etichettatura.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Relativamente alla modifica stampati per le confezioni già autorizzate, sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 2, del paragrafo precedente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03090

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mag 2».

Estratto determina V&A n. 643/2015 del 1° aprile 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "MAG 2", nella forma e confezione: "1,5 g/10 ml soluzione orale" 20 bustine monodose in pet/al/pan da 10 ml in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Sanofi S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano - codice fiscale 00832400154.

Confezione: "1,5 g/10 ml soluzione orale" 20 bustine monodose in pet/al/pan da 10 ml - AIC n. 025519063 (in base 10) 0SBSYR (in base 32)

Forma farmaceutica: soluzione orale

Composizione: una bustina monodose contiene:

Principio attivo: magnesio pidolato 1,50 g (corrispondenti a 122 mg di ione mg++)

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 025519063 - "1,5 g/10 ml soluzione orale" 20 bustine monodose in pet/al/pan da 10 ml

Classe di rimborsabilità: "C-bis"

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 025519063 - "1,5 g/10 ml soluzione orale" 20 bustine monodose in pet/al/pan da 10 ml - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03091

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Solmucol».

Estratto determina V&A n. 644/2015 del 1° aprile

Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "SOLMUCOL", nelle forme e confezioni: "600 mg granulato per soluzione orale" 30 bustine in carta/al/pe in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Martiri Di Cefalonia, 2, 26900 - Lodi - codice fiscale 10616310156.

Confezione: "600 mg granulato per soluzione orale" 30 bustine in carta/al/pe - AIC n. 028311102 (in base 10) 0UZZKY (in base 32)

Forma farmaceutica: granulato per soluzione orale

Composizione: 1 bustina di granulato per soluzione orale contiene:

Principio attivo: acetilcisteina 600 mg

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 028311102 - "600 mg granulato per soluzione orale" 30 bustine in carta/al/pe

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 028311102 - "600 mg granulato per soluzione orale" 30 bustine in carta/al/pe – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03092

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fusidium».

Estratto determina V&A n. 645/2015 del 1° aprile 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «FUSIDIUM», nella forma e confezione: «1% collirio, soluzione» 1 tubo da 5 g, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Sooft Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Contrada Molino, 17, 63833 - Montegiorgio - Fermo - Codice Fiscale 01624020440;

Confezione: «1% collirio, soluzione» 1 tubo da 5 g - AIC n. 042488015 (in base 10) 18JN6H (in base 32).

Forma Farmaceutica: Collirio, soluzione.

Validità Prodotto Integro: 27 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Ercros Industrial S.A. stabilimento sito in Paseo del Deleite, Araniuez – 28300 Madrid;

Produttore del prodotto finito: Erfa Pharm stabilimento sito in 25 Rue des Cultivateurs – 1040 Bruxelles (tutte le fasi);

Composizione: 1 g di collirio, soluzione contiene:

Principio Attivo: acido fusidico emiidrato 10,17 mg (pari ad acido fusidico anidro 10 mg)

Eccipienti: benzalconio cloruro; disodio edetato; mannitolo; carbossipolimetilene; acqua purificata;

Indicazioni terapeutiche: Infezioni batteriche dell'occhio causate da microorganismi sensibili, quali congiuntivite, blefarite, cheratite, dacriocistite, orzaioli. Può essere usato per la profilassi preoperatoria in chirurgia oftalmica e in concomitanza con la rimozione di corpi estranei dall'occhio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 042488015 - «1% collirio, soluzione» 1 tubo da 5 g.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 042488015 - «1% collirio, soluzione» 1 tubo da 5 g – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03093

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trinomia».

Estratto determina V&A n. 646/2015 del 1° aprile 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «TRINOMIA», nelle forme e confezioni: «100 mg/20 mg/2,5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister opa/al/pvc/al; «100 mg/20 mg/2,5 mg capsule rigide» 14 capsule in blister opa/al/pvc/al; «100 mg/20 mg/2,5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister opa/al/pvc/al; «100 mg/20 mg/2,5 mg capsule rigide» 56 capsule in blister opa/al/pvc/al; «100 mg/20 mg/2,5 mg capsule rigide» 98 capsule in blister opa/al/pvc/al; «100 mg/20 mg/5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister opa/al/pvc/al; «100 mg/20 mg/5 mg capsule rigide» 14 capsule in blister opa/al/pvc/al; «100 mg/20 mg/5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister opa/al/pvc/al; «100 mg/20 mg/5 mg capsule rigide» 56 capsule in blister opa/al/pvc/al; «100 mg/20 mg/5 mg capsule rigide» 98 capsule in blister opa/al/pvc/al; «100 mg/20 mg/10 mg capsule rigide» 7 capsule in blister opa/al/pvc/al; «100 mg/20 mg/10 mg capsule rigide» 14 capsule in blister opa/al/pvc/al; «100 mg/20 mg/10 mg capsule rigide» 28 capsule in blister opa/al/pvc/al; «100 mg/20 mg/10 mg capsule rigide» 56 capsule in blister opa/al/pvc/al; «100 mg/20 mg/10 mg capsule rigide» 98 capsule in blister opa/al/pvc/al, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Ferrer Internacional S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Barcellona, GRan Via Carlos III, 94, Spagna (ES).

Confezione: "100 mg/20 mg/2,5 mg capsule rigide" 7 capsule in blister opa/al/pvc/al - AIC n. 043397013 (in base 10) 19DCWP (in base 32);

Confezione: "100 mg/20 mg/2,5 mg capsule rigide" 14 capsule in blister opa/al/pvc/al - AIC n. 043397025 (in base 10) 19DCX1 (in base 32);

Confezione: "100 mg/20 mg/2,5 mg capsule rigide" 28 capsule in blister opa/al/pvc/al - AIC n. 043397037 (in base 10) 19DCXF (in base 32);

Confezione: "100 mg/20 mg/2,5 mg capsule rigide" 56 capsule in blister opa/al/pvc/al - AIC n. 043397049 (in base 10) 19DCXT (in base 32);

Confezione: "100 mg/20 mg/2,5 mg capsule rigide" 98 capsule in blister opa/al/pvc/al - AIC n. 043397052 (in base 10) 19DCXW (in base 32).

Forma Farmaceutica: capsula rigida.

Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo:

Acido acetilsalicilico:

Novacyl stabilimento sito in Rue Prosper Monnet, 69190 Saint-Fons – Francia;

Shandong Xinhua PH. CO LTD stabilimento sito in 14 Dongyi Road Zhangdian District, 255 005 Zibo, Shandong Province – Cina;

Shandong Xinhua PH. CO LTD stabilimento sito in Hutian Chemical, Industrial Zone, 255 075 Zibo, Shandong Province – Cina;

Atorvastatina calcio triidrato:

Teva Api India LTD. (Gajraula site) stabilimento sito in Plot Nos, A-2, A-2/1, A-2/2, UPSIDC Industrial Area, Bijnor Road, Distt. J.P. Nagar, Gajraula -244 235 (Uttar Pradesh) – India;

Teva Api India LTD. (Malanpur site) stabilimento sito in Plot Nos. Q1 to Q4, Industrial Area, Ghirongi, Malanpur, Distt: Bhind (Madhya Pradesh) – India;

Zhejiang Hongyuan Pharmaceutical CO.,LTD. (ZAC) stabilimento sito in Chem & APIs. Industrial Zone, Duqiao Town, Linhai City, Zhejiang – 317016 Cina;

Vijayasri Organics LTD stabilimento sito in Plot No.9, JNPC, Parawada – 531 021, Visakhapatnam – District, Andhra Pradesh – India;

IND-SWIFT Laboratories Limited stabilimento sito in Village – Bhagwanpur, Barwala Road, Derabassi, District – S.A.S. Nagar (Mohali), Punjab – India;

Ramipril:

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH stabilimento sito in Industriepark Höchst, 65926 Frankfurt Am Main – Germania;

Zhejiang Huahai Pharmaceutical CO., LTD stabilimento sito in Zunqiao, 317 024 Linhai City, Zhejiang Province – Cina;

Produttore del prodotto finito: Ferrer Internacional, S.A. stabilimento sito in Joan Buscallà, 1-9 - 08173 Sant Cugat del Vallès – Barcellona – Spagna (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti);

Composizione: ogni capsula rigida contiene:

Principio Attivo: acido acetilsalicilico 100 mg; atorvastatina 20 mg (come 21,69 mg di atorvastatina calcio triidrato); ramipril 2,5 mg;

Eccipienti:

Nucleo: cellulosa microcristallina; talco; sodio amido glicolato (tipo *A)*; lattosio monoidrato; amido pregelatinizzato; calcio carbonato; idrossipropilcellulosa; polisorbato 80; crospovidone (tipo *A)*; silice colloidale anidra; magnesio stearato; ipromellosa; sodio stearil fumarato;

Film di rivestimento: alcol polivinilico; titanio diossido (E171); talco; lecitina (soia); gomma xantana; ipromellosa; trietile citrato; povidone; ferro ossido giallo (E172); ferro ossido nero (E172);

Involucro della capsula: gelatina; titanio diossido; ferro ossido nero; gomma lacca; etanolo (tracce); glicole propilenico (tracce); ammonio idrossido (tracce);

Confezione: "100 mg/20 mg/5 mg capsule rigide" 7 capsule in blister opa/al/pvc/al - AIC n. 043397064 (in base 10) 19DCY8 (in base 32);

Confezione: "100 mg/20 mg/5 mg capsule rigide" 14 capsule in blister opa/al/pvc/al - AIC n. 043397076 (in base 10) 19DCYN (in base 32);

Confezione: "100 mg/20 mg/5 mg capsule rigide" 28 capsule in blister opa/al/pvc/al - AIC n. 043397088 (in base 10) 19DCZ0 (in base 32);

Confezione: "100 mg/20 mg/5 mg capsule rigide" 56 capsule in blister opa/al/pvc/al - AIC n. 043397090 (in base 10) 19DCZ2 (in base 32);

Confezione: "100 mg/20 mg/5 mg capsule rigide" 98 capsule in blister opa/al/pvc/al - AIC n. 043397102 (in base 10) 19DCZG (in base 32).

Forma Farmaceutica: capsula rigida.

Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo:

Acido acetilsalicilico:

Novacyl stabilimento sito in Rue Prosper Monnet, 69190 Saint-Fons – Francia;

Shandong Xinhua PH. CO LTD stabilimento sito in 14 Dongyi Road Zhangdian District, 255 005 Zibo, Shandong Province – Cina;

Shandong Xinhua PH. CO LTD stabilimento sito in Hutian Chemical, Industrial Zone, 255 075 Zibo, Shandong Province – Cina;

Atorvastatina calcio triidrato:

Teva API India LTD. (Gajraula site) stabilimento sito in Plot Nos, A-2, A-2/1, A-2/2, UPSIDC Industrial Area, Bijnor Road, Distt. J.P. Nagar, Gajraula -244 235 (Uttar Pradesh) – India;

Teva API India LTD. (Malanpur site) stabilimento sito in Plot Nos. Q1 to Q4, Industrial Area, Ghirongi, Malanpur, Distt: Bhind (Madhya Pradesh) – India;

Zhejiang Hongyuan Pharmaceutical CO., LTD. (ZAC) stabilimento sito in Chem & APIs. Industrial Zone, Duqiao Town, Linhai City, Zhejiang – 317016 Cina;

Vijayasri Organics LTD stabilimento sito in Plot No.9, JNPC, Parawada – 531 021, Visakhapatnam – District, Andhra Pradesh – India;

IND-Swift Laboratories Limited stabilimento sito in Village – Bhagwanpur, Barwala Road, Derabassi, District – S.A.S. Nagar (Mohali), Punjab – India;

Ramipril:

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH stabilimento sito in Industriepark Höchst, 65926 Frankfurt Am Main – Germania;

Zhejiang Huahai Pharmaceutical CO., LTD stabilimento sito in Zunqiao, 317 024 Linhai City, Zhejiang Province – Cina;

Produttore del prodotto finito: Ferrer Internacional, S.A. stabilimento sito in Joan Buscallà, 1-9 - 08173 Sant Cugat del Vallès – Barcellona – Spagna (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti);

Composizione: ogni capsula rigida contiene:

Principio Attivo: acido acetilsalicilico 100 mg; atorvastatina 20 mg (come 21,69 mg di atorvastatina calcio triidrato); ramipril 5 mg;

Eccipienti:

Nucleo: cellulosa microcristallina; talco; sodio amido glicolato (tipo *A)*; lattosio monoidrato; amido pregelatinizzato; calcio carbonato; idrossipropilcellulosa; polisorbato 80; crospovidone (tipo *A)*; silice colloidale anidra; magnesio stearato; ipromellosa; sodio stearil fumarato;

Film di rivestimento: alcol polivinilico; titanio diossido (E171); talco; lecitina (soia); gomma xantana; ipromellosa; trietile citrato; povidone; ferro ossido giallo (E172); ferro ossido nero (E172);

Involucro della capsula: gelatina; titanio diossido; ferro ossido nero; ferro ossido rosso; gomma lacca; etanolo (tracce); glicole propilenico (tracce); ammonio idrossido (tracce);

Confezione: "100 mg/20 mg/10 mg capsule rigide" 7 capsule in blister opa/al/pvc/al - AIC n. 043397114 (in base 10) 19DCZU (in base 32).

Confezione: "100 mg/20 mg/10 mg capsule rigide" 14 capsule in blister opa/al/pvc/al - AIC n. 043397126 (in base 10) 19DD06 (in base 32).

Confezione: "100 mg/20 mg/10 mg capsule rigide" 28 capsule in blister opa/al/pvc/al - AIC n. 043397138 (in base 10) 19DD0L (in base 32).

Confezione: "100 mg/20 mg/10 mg capsule rigide" 56 capsule in blister opa/al/pvc/al - AIC n. 043397140 (in base 10) 19DD0N (in base 32).

Confezione: "100 mg/20 mg/10 mg capsule rigide" 98 capsule in blister opa/al/pvc/al - AIC n. 043397153 (in base 10) 19DD11 (in base 32).

Forma Farmaceutica: capsula rigida.

Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo:

Acido acetilsalicilico:

Novacyl stabilimento sito in Rue Prosper Monnet, 69190 Saint-Fons – Francia;

Shandong Xinhua PH. CO LTD stabilimento sito in 14 Dongyi Road Zhangdian District, 255 005 Zibo, Shandong Province – Cina;

Shandong Xinhua PH. CO LTD stabilimento sito in Hutian Chemical, Industrial Zone, 255 075 Zibo, Shandong Province – Cina;

Atorvastatina calcio triidrato:

Teva API India LTD. (Gajraula site) stabilimento sito in Plot Nos, A-2, A-2/1, A-2/2, UPSIDC Industrial Area, Bijnor Road, Distt. J.P. Nagar, Gajraula -244 235 (Uttar Pradesh) – India;

Teva API India LTD. (Malanpur site) stabilimento sito in Plot Nos. Q1 to Q4, Industrial Area, Ghirongi, Malanpur, Distt: Bhind (Madhya Pradesh) – India;

Zhejiang Hongyuan Pharmaceutical CO., LTD. (ZAC) stabilimento sito in Chem & APIs. Industrial Zone, Duqiao Town, Linhai City, Zhejiang – 317016 Cina;

Vijayasri Organics LTD stabilimento sito in Plot No.9, JNPC, Parawada – 531 021, Visakhapatnam – District, Andhra Pradesh – India;

IND-Swift Laboratories Limited stabilimento sito in Village – Bhagwanpur, Barwala Road, Derabassi, District – S.A.S. Nagar (Mohali), Punjab – India;

Ramipril:

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH stabilimento sito in Industriepark Höchst, 65926 Frankfurt Am Main – Germania;

Zhejiang Huahai Pharmaceutical CO., LTD stabilimento sito in Zunqiao, 317 024 Linhai City, Zhejiang Province – Cina;

Produttore del prodotto finito: Ferrer Internacional, S.A. stabilimento sito in Joan Buscallà, 1-9 - 08173 Sant Cugat del Vallès – Barcellona – Spagna (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti);

Composizione: ogni capsula rigida contiene:

Principio Attivo: acido acetilsalicilico 100 mg; atorvastatina 20 mg (come 21,69 mg di atorvastatina calcio triidrato); ramipril 10 mg;

Eccipienti:

Nucleo: cellulosa microcristallina; talco; sodio amido glicolato (tipo *A)*; lattosio monoidrato; amido pregelatinizzato; calcio carbonato; idrossipropilcellulosa; polisorbato 80; crospovidone (tipo *A)*; silice colloidale anidra; magnesio stearato; ipromellosa; sodio stearil fumarato;

Film di rivestimento: alcol polivinilico; titanio diossido (E171); talco; lecitina (soia); gomma xantana; ipromellosa; trietile citrato; povidone; ferro ossido giallo (E172); ferro ossido nero (E172);

Involucro della capsula: gelatina; titanio diossido; ferro ossido nero; ferro ossido rosso (E172); gomma lacca; etanolo (tracce); glicole propilenico (tracce); ammonio idrossido (tracce);

Indicazioni terapeutiche: Trinomia è indicato per la prevenzione secondaria degli eventi cardiovascolari, come terapia sostitutiva in pazienti adulti adeguatamente controllati con i monocomponenti somministrati in concomitanza, a dosi terapeutiche equivalenti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 043397013 - “100 mg/20 mg/2,5 mg capsule rigide” 7 capsule in blister opa/al/pvc/al.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043397025 - “100 mg/20 mg/2,5 mg capsule rigide” 14 capsule in blister opa/al/pvc/al.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043397037 - “100 mg/20 mg/2,5 mg capsule rigide” 28 capsule in blister opa/al/pvc/al.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043397049 - “100 mg/20 mg/2,5 mg capsule rigide” 56 capsule in blister opa/al/pvc/al.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043397052 - “100 mg/20 mg/2,5 mg capsule rigide” 98 capsule in blister opa/al/pvc/al.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043397064 - “100 mg/20 mg/5 mg capsule rigide” 7 capsule in blister opa/al/pvc/al.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043397076 - “100 mg/20 mg/5 mg capsule rigide” 14 capsule in blister opa/al/pvc/al.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043397088 - “100 mg/20 mg/5 mg capsule rigide” 28 capsule in blister opa/al/pvc/al.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043397090 - “100 mg/20 mg/5 mg capsule rigide” 56 capsule in blister opa/al/pvc/al.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043397102 - “100 mg/20 mg/5 mg capsule rigide” 98 capsule in blister opa/al/pvc/al.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043397114 - “100 mg/20 mg/10 mg capsule rigide” 7 capsule in blister opa/al/pvc/al.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043397126 - “100 mg/20 mg/10 mg capsule rigide” 14 capsule in blister opa/al/pvc/al.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043397138 - “100 mg/20 mg/10 mg capsule rigide” 28 capsule in blister opa/al/pvc/al.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043397140 - “100 mg/20 mg/10 mg capsule rigide” 56 capsule in blister opa/al/pvc/al.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 043397153 - “100 mg/20 mg/10 mg capsule rigide” 98 capsule in blister opa/al/pvc/al.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all’art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 043397013 - “100 mg/20 mg/2,5 mg capsule rigide” 7 capsule in blister opa/al/pvc/al – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 043397025 - “100 mg/20 mg/2,5 mg capsule rigide” 14 capsule in blister opa/al/pvc/al – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 043397037 - “100 mg/20 mg/2,5 mg capsule rigide” 28 capsule in blister opa/al/pvc/al – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 043397049 - “100 mg/20 mg/2,5 mg capsule rigide” 56 capsule in blister opa/al/pvc/al – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 043397052 - “100 mg/20 mg/2,5 mg capsule rigide” 98 capsule in blister opa/al/pvc/al – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 043397064 - “100 mg/20 mg/5 mg capsule rigide” 7 capsule in blister opa/al/pvc/al – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 043397076 - “100 mg/20 mg/5 mg capsule rigide” 14 capsule in blister opa/al/pvc/al – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 043397088 - “100 mg/20 mg/5 mg capsule rigide” 28 capsule in blister opa/al/pvc/al – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 043397090 - “100 mg/20 mg/5 mg capsule rigide” 56 capsule in blister opa/al/pvc/al – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 043397102 - “100 mg/20 mg/5 mg capsule rigide” 98 capsule in blister opa/al/pvc/al – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 043397114 - “100 mg/20 mg/10 mg capsule rigide” 7 capsule in blister opa/al/pvc/al – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 043397126 - “100 mg/20 mg/10 mg capsule rigide” 14 capsule in blister opa/al/pvc/al – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 043397138 - “100 mg/20 mg/10 mg capsule rigide” 28 capsule in blister opa/al/pvc/al – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 043397140 - “100 mg/20 mg/10 mg capsule rigide” 56 capsule in blister opa/al/pvc/al – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 043397153 - “100 mg/20 mg/10 mg capsule rigide” 98 capsule in blister opa/al/pvc/al – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell’elenco delle date di riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’articolo 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell’Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03094

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Approvazione del progetto di P.A.I. per il territorio comunale di Patù

Il Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino della Puglia ha approvato il progetto di P.A.I. per il territorio comunale di Patù (LE). Il progetto di Piano entrerà in vigore dall’ultima data di pubblicazione sui bollettini regionali delle regioni Puglia, Basilicata e Campania, nonché sulla *Gazzetta Ufficiale* e ne sarà data comunicazione sul sito dell’Autorità di bacino della Puglia www.adb.puglia.it

Il progetto di Piano stralcio di assetto idrogeologico, così come approvato, è consultabile presso il sito dell’Autorità www.adb.puglia.it

15A03098

Adozione del progetto di P.A.I. per il territorio comunale di Muro Leccese

Il Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino della Puglia ha adottato, con delibera: n. 11 del 08.04.2015, il progetto di Piano P.A.I. per il territorio comunale di Muro Leccese (LE). Il Progetto di Piano e le relative misure di salvaguardia (N.T.A.) entreranno in vigore dall’ultima data di pubblicazione sui bollettini regionali delle regioni Puglia, Basilicata e Campania, nonché sulla *Gazzetta Ufficiale* e ne sarà data comunicazione sul sito dell’Autorità di bacino della Puglia www.adb.puglia.it

Il progetto di Piano stralcio di assetto idrogeologico, così come adottato, è consultabile presso il sito dell’Autorità e resterà depositato per la consultazione per gg. 30 nelle sedi delle regioni Puglia, Campania e Basilicata, oltre che nelle sedi provinciali di Bari, Brindisi, B.A.T., Foggia, Taranto, Lecce, Potenza e Avellino e nella sede comunale di Muro Leccese. Nei successivi 45 gg dalla data di scadenza del periodo di consultazione, sarà inoltre possibile produrre osservazioni tecniche da inoltrare all’Autorità di bacino della Puglia, oltre che alla regione territorialmente competente, ovvero da annotare direttamente sul registro disponibile anche presso la sede comunale di Muro Leccese.

15A03099

Approvazione delle nuove perimetrazioni del piano di assetto idrogeologico per i territori di Modugno, Toritto, Binetto, Ruvo di Puglia, Montemesola, Turi, Orsara di Puglia, Panni, Ceglie Messapica, Ostuni.

Il Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell’Autorità di bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero il 15 aprile 2015 e riguardano i territori comunali di Modugno, Toritto, Binetto, Ruvo di Puglia, Montemesola, Turi, Orsara di Puglia, Panni, Ceglie Messapica, Ostuni. Il piano Stralcio di assetto idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell’Autorità.

15A03100

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Con deliberazione di Giunta n. 37 del 30 marzo 2015, la Camera di commercio di Pisa, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, ha nominato la dott.ssa Cristina Martelli, Segretario generale dell’ente, Conservatore del registro delle imprese di Pisa a decorrere dal 1° maggio 2015.

15A02983

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Atto modificativo di statuto del partito «Realtà Italia».

(omissis);

Art. 1

Denominazione, sede, durata e contrassegno

E' costituito il partito nazionale, sotto forma di associazione regolata dagli artt.36 e ss. C.C. denominato "REALTA' ITALIA" (di seguito, anche "Partito" od "Associazione").

Il Partito ha sede sociale, legale ed amministrativa in Bari al Viale Kennedy n.84.

Possono essere istituiti altri uffici, nazionali ed internazionali, centrali e periferici.

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2030, successivamente prorogabile e, comunque, fino allo scioglimento.

Il Partito ha un proprio contrassegno che in forma grafica si allega al presente statuto sotto la lettera "Alfa".

Art. 2

Finalità del Partito

"REALTA' ITALIA" è un partito politico autonomo ed indipendente. Lo scopo del Partito è di recuperare e promuovere, nel rispetto della Costituzione della Repubblica, la partecipazione popolare alla vita politica, l'impegno civile e sociale dei cittadini anche attraverso il loro diretto coinvolgimento nelle Istituzioni e negli organismi nazionali, regionali, provinciali e comunali a carattere elettivo. Il Partito avrà l'obiettivo di valorizzare ogni forma di associazionismo tesa a garantire lo sviluppo territoriale e la coesione sociale; attivare nuove forme di intervento e cooperazione al fine di garantire le condizioni vitali di dignità umana e di lavoro con particolare attenzione ai sistemi di tutela delle fasce deboli; garantire ogni processo di progresso teso al miglioramento dell'ambiente e della formazione scolastica e professionale al fine di parametrazione agli *standards* europei, anche in piena e proficua collaborazione con Istituzioni ed Enti pubblici e privati.

Il Partito avrà inoltre lo scopo di rappresentare e tutelare i cittadini ed i propri iscritti, in ogni ambito e profilo, finalizzando tali azioni alla concreta realizzazione dell'armonia sociale nel superamento delle contrapposizioni e per il perseguimento dello scopo per il quale si è costituito.

Potrà concorrere alle competizioni politiche, elettorali e referendari e a qualsiasi livello, anche raggruppandosi con

altre forze politiche, sociali e culturali previa specifica ed espressa autorizzazione - e nei limiti anche temporali della delega scritta - che dovrà essere rilasciata dal Presidente nazionale o da suo delegato.

Art.3

Struttura organizzativa

Il Partito è organizzato su base territoriale regionale.
Le strutture regionali e territoriali del Partito hanno propria responsabilità amministrativa, finanziaria, contabile, fiscale e civile, nel rispetto dei principi generali e delle norme stabilite nel presente Statuto e delle norme vigenti.
Le strutture nazionali e territoriali del Partito a qualsiasi livello possono concorrere alle competizioni elettorali e referendarie previa specifica ed espressa autorizzazione, nei limiti anche temporali della delega scritta.
In caso di grave violazione dello Statuto nazionale o delle direttive di ordine generale impartite o per mancato raggiungimento degli obiettivi fissati, gli organismi regionali e territoriali del Partito verranno dichiarati decaduti, con provvedimento del Presidente Nazionale o per sua delega dell'Ufficio di Presidenza.
Gli Organi elettivi del Partito, a qualsiasi livello, deliberano a maggioranza assoluta dei presenti, se non diversamente stabilito dallo Statuto Nazionale e dallo Statuto Regionale.
Il partito si impegna a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena partecipazione politica delle donne, e a tal fine si impegna a garantire la presenza paritaria di donne e di uomini nell'ambito dei propri Organi e della propria struttura organizzativa.

Art.4

Adesioni al Partito

L'adesione politica al Partito è su base annuale (salvo i casi di rinuncia o revoca anticipata) e dura dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, salvo diverse indicazioni dell'Ufficio di Presidenza.
Possono iscriversi al Partito tutti coloro che riterranno di riconoscersi nei suoi valori fondanti, anche come esemplificati all'articolo 2 che precede e che ne condivideranno i programmi elettorali ed il funzionamento di volta in volta elaborati e condivisi. Gli stessi dovranno aver compiuto il diciottesimo anno di età e la relativa richiesta di adesione dovrà essere accettata dagli organi statutari a ciò preposti, secondo le modalità stabilite dallo Statuto Nazionale e dallo Statuto Regionale.
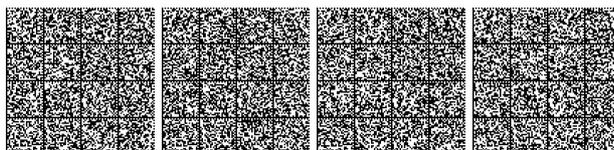
Le adesioni sono individuali.
Non possono aderire coloro che sono stati condannati in via definitiva per reati che comportino incompatibilità sostanziale con le finalità del Partito, valutata di volta in volta dagli organi di garanzia a ciò preposti.
Le adesioni vanno formalizzate all'Ufficio di Presidenza direttamente o su proposta delle strutture regionali e le relative quote introitate dalla Tesoreria nazionale.
E' facoltà dell'Uffici o di Presidenza e del Presidente nazionale, non accogliere motivatamente richieste di adesioni.
Le strutture territoriali provvedono a comunica re alla sede nazionale le adesioni al Partito, unitamente alle eventuali rinunce, rinnovi e sanzioni.
La sede nazionale cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli iscritti.
Tale elenco fa fede al fine di mantenere aggiornati gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo interno al Partito.
L'adesione al Partito comporta il versamento della quota associativa annuale stabilita dall'Ufficio di Presidenza.
Tutti gli eletti che si riconoscono nel Partito, gli amministratori ed i destinatari di incarichi pubblici, a qualsiasi livello, sono tenuti a contribuire alle spese del Partito proporzionalmente all'incarico ricoperto nella misura fissata e secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza.
A tutti gl i aderenti, iscritti nei termini fissati dal regolamento congressuale che viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza, compete il diritto di partecipazione ed i elettorato attivo e passivo all'interno del Partito; tale diritto può essere esercitato a ogni livello solo personalmente ed è esclusa ogni facoltà di delega.
La qualità di aderente si perde per dimissioni, mancato rinnovo dell'adesione ed espulsione e può essere sospesa.
Le sospensioni e le espulsioni, proposte dagli organismi regionali, sono disposte dall'Ufficio di Presidenza.
Tali sanzioni possono essere irrogate ogni qualvolta si ravvisano fatti o comportamenti contrastanti con le finalità del Partito.
L'adesione al partito "REALTÀ ITALIA" è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altri partiti politici.
Chi intende recedere dall'adesione al Partito deve darne comunicazione per iscritto alle strutture regionali competenti o direttamente alla struttura nazionale e per essa all'Ufficio di Presidenza.
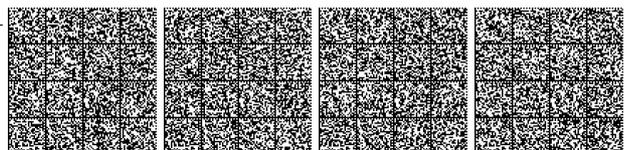
Il recesso ha effetto immediatamente.
Il Presidente Nazionale, l'Ufficio di Presidenza e l'Esecutivo Nazionale possono nominare membri onorari.

Art. 5

Organi e Strutture Nazionali del Partito

Gli organi e le strutture nazionali del Partito sono:
- il Congresso;
- l'Esecutivo Nazionale;
- il Presidente Nazionale del Partito;
- l'Ufficio di Presidenza;
- i Dipartimenti Tematici ;
- il Tesoriere Nazionale;
- Il Collegio Nazionale di Garanzia.

L'Ufficio di Presidenza e l'Esecutivo Nazionale del Partito possono individuare altre strutture o organi nazionali ritenuti utili e funzionali al buon andamento del partito.

Art. 6

Il Congresso

Il Congresso definisce ed indirizza la linea politica del Partito ed elegge il Presidente Nazionale del Partito secondo il regolamento fissato dall'Ufficio di Presidenza.
Il Congresso si riunisce in via ordinari a ogni quattro anni.
Partecipano al Congresso nazionale:
- i componenti dell'Esecutivo Nazionale;
- gli eletti e gli amministratori di tutti i livelli territoriali (comunali, provinciali, regionali, nazionali, internazionali) iscritti a "REALTÀ ITALIA";
- i Delegati degli aderenti al Partito, eletti in occasione delle assemblee territoriali, così come stabilito dai regolamenti approvati dall'Ufficio di Presidenza, i quali dovranno necessariamente prevedere che ciascuna assemblea territoriale regionale elegga un numero di delegati pari alla media ponderata fra il numero di circoli costituiti in ciascuna regione, il numero dei cittadini residenti nella medesima ed il numero di amministratori di Enti locali iscritti al partito. Detti regolamenti assicureranno la presenza nel Congresso delle minoranze interne al partito.

Non sono ammesse deleghe ed il Congresso delibera, se non diversamente stabilito, qualunque sia il numero degli intervenuti a maggioranza assoluta dei presenti.
Il voto è palese, per alzata di mano, o nominativo.
In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'assemblea.

La Presidenza di quest'ultima spetta al Presidente Nazionale e, in caso di impedimento, al membro più anziano tra i componenti l'Ufficio di Presidenza tra quelli intervenuti al Congresso.
A ogni riunione viene nominato il Segretario dell'assemblea, il quale redige il verbale della seduta che sarà sottoscritto dallo stesso e dal Presidente dell'Assemblea.

Art.7

L'Esecutivo Nazionale

L'Esecutivo Nazionale è l'organo di conduzione della politica nazionale del Partito e, a tal fine:
* attua le direttive indicate dal Congresso e realizza le attività politiche del Partito;
* approva o ratifica gli accordi con altri gruppi, associazioni, movimenti o partiti;
* approva o ratifica i programmi elettorali ;
* delibera sulle altre questioni che il Presidente Nazionale o l'Ufficio di Presidenza del Partito sottopongono alla sua valutazione.

Fanno parte dell'Esecutivo Nazionale:
- il Presidente Nazionale del Partito che ne assume la Presidenza;
- i componenti dell'Ufficio di Presidenza;
- gli eletti al Parlamento Italiano ed al Parlamento Europeo;
- gli eletti ai Consigli Regionali e gli Assessori Regionali;
- i Segretari Regionali del Partito;
- il Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia;
- i Responsabili Nazionali dei Dipartimenti Tematici;
- la Coordinatrice Nazionale delle Donne;
- il Coordinatore Nazionale dei Giovani ;
- il Coordinatore Nazionale delle Imprese;
- i Presidenti di Provincia;
- i Sindaci dei Comuni superiori a 15.000 (quindicimila) abitanti.

L'Esecutivo Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente Nazionale ovvero su richiesta dell'Ufficio di Presidenza o di almeno un terzo dei componenti l'Esecutivo Nazionale - ogni volta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno una volta l'anno.
L'Esecutivo Nazionale delibera qualunque sia il numero degli intervenuti a maggioranza assoluta dei presenti.
Il voto è palese, per alzata di mano, o nominativo; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
A ogni riunione viene nominato un segretario d'assemblea, il quale redige il verbale della seduta.
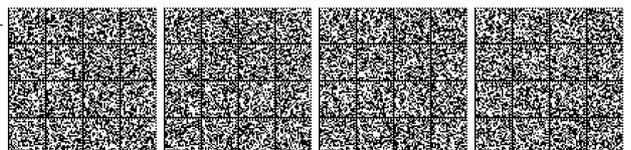
Art. 8

Il Presidente Nazionale del Partito

Il Presidente Nazionale del Partito viene eletto dal Congresso secondo il regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza, dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Al Presidente Nazionale del Partito spettano tutte le attribuzioni che non sono statutariamente conferite ad altri organi del Partito, ivi compresi i seguenti compiti:
- rappresenta politicamente il Partito in tutte le sedi;
- attua il programma politico ed elettorale del Partito;
- coordina le iniziative nelle sedi politiche ed istituzionali;
- convoca l'Esecutivo Nazionale e l'Ufficio di Presidenza;
- dirige l'attività politica ed organizzativa;
- interloquisce con i rappresentanti degli altri partiti, movimenti e gruppi parlamentari;
- guida la delegazione che rappresenta il Partito nelle consultazioni di rilievo;
- attribuisce compiti e funzioni politiche;
- ha la titolarità del contrassegno del Partito;
- approva le liste per le elezioni politiche nazionali ed europee e le liste per il rinnovo dei consigli regionali;
- rilascia le autorizzazioni e le deleghe per la presentazione delle liste elettorali;
- invia d'urgenza e salvo ratifica dell'Ufficio di Presidenza, revoca gli incarichi e commina le sanzioni in caso di grave violazione dello statuto.

Art. 9

L'Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza del Partito è così composto:
- Presidente Nazionale;
- Tesoriere Nazionale;
- Responsabile Nazionale dei Segretari regionali;
- Responsabile Nazionale Enti Locali ed el etti;
- Coordinatore Nazionale Dipartimenti Tematici;
- Capogruppo *pro tempore* alla Camera dei Deputati ;
- Capogruppo *pro tempore* al Senato della Repubblica;
- Capogruppo *pro tempore* al Parlamento Europeo;

L'Ufficio di Presidenza:
* svolge i compiti ed esercita le funzioni assegnate dal presente statuto;
* nomina il Tesoriere Nazionale del Partito;
* nomina il Responsabile Nazionale dei Segretari regionali;
* nomina il Responsabile Nazionale Enti Locali ed eletti;
* nomina la Società di Revisione Contabile;

* incarica i componenti del Collegi o Nazionale di Garanzia;
* nomina il Coordinatore Nazionale Dipartimenti Tematici;
* nomina i Responsabili nazionali dei Dipartimenti Tematici;
* nomina il Responsabile della funzione di controllo interno;
* redige e approva lo Statuto Regionale;
* approva annualmente il rendiconto economico finanziario richiesto dalle vigenti leggi ed il rendiconto con i relativi allegati previsti dalle leggi sulla contabilità dei partiti politici e sui rimborsi elettorali;
* coordina le attività di comunicazione;
* revoca, in caso di gravi anomalie, gli incarichi e scioglie gli Organi di Coordinamento Territoriali (regionali, provinciali e comunali) su proposta del Presidente Nazionale;
* nomina i Commissari o Garanti in caso di necessità;
* a ciascuno dei suoi membri possono essere conferite deleghe settoriali dal Presidente Nazionale o dall'Ufficio di Presidenza stesso, ivi compresa l'attribuzione di fondi di dotazione per attività istituzionali;
* modifica ed integra il presente Statuto, nonchè il simbolo e la denominazione del partito, con decisione assunta a maggioranza dei suoi componenti, da ratificarsi da parte del Congresso di cui al superiore art.6, all'uopo convocato, e comunque nel rispetto delle inderogabili disposizioni normative.

L'Ufficio di Presidenza dura in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente Nazionale del Partito.

Art. 10

Il Tesoriere Nazionale

Il Tesoriere Nazionale dura in carica due anni e comunque cessa dall'incarico con la nomina del successore; può essere riconfermato.

Il Tesoriere Nazionale del Partito:

ha la responsabilità individuale, autonoma ed esclusiva delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie dell'Associazione, n el rispetto delle leggi vigenti ;

- ha la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva, del Partito;
- può compiere atti di ordinaria amministrazione, nei limiti di spesa allo stesso accordati in sede di nomina, e, previa apposita delibera dell'Ufficio di Presidenza, può compiere atti di straordinaria amministrazione, compresa l'acquisizione o la cessione di beni a titolo gratuito o oneroso;
- predispone annualmente il rendiconto con i relativi allegati previsti dalle leggi sulla contabilità dei Partiti politici ed il rendiconto delle spese elettorali, come previsto per legge;
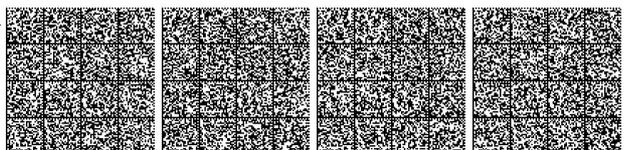
- richiede i rimborsi elettorali alle autorità competenti, a qualunque livello territoriale;
- inoltra ogni domanda e consegna ogni documentazione con riferimento ad eventuali contributi per le spese elettorali e ne incamera gli introiti per conto del Partito;
- ha facoltà per l'apertura e la chiusura i conti correnti bancari e per tutte le operazioni bancarie in genere, com p rese eventuali fideiussioni e depositi, salve le limitazioni previste in sede di nomina dello stesso;
- può acquisire beni e lasciti per conto del Partito, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- cura la tenuta e l'aggiornamento dei registri contabili, amministrativi e sociali del Partito previsti dalle leggi vigenti e predispone lo schema di rendiconto economico dell'esercizio, con le modalità previste nell'articolo 8) della Legge 2 gennaio 1997 n.2 come modificato dall'articolo 9) comma 23 della Legge 6 luglio 2012 n.96, da sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza;
- cura i rapporti istituzionali con la "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controlli dei rendiconti dei partiti politici", e provvede a tutti gli adempimenti connessi ai controlli e agli obblighi di trasparenza e pubblicità del rendiconto di esercizio previsti dalla legge, ed in ogni caso inerenti alla gestione economico-finanziaria;
- sempre nei limiti delle attribuzioni allo stesso derivanti in sede di nomina, cura l'assunzione e la gestione del personale e il regolare funzionamento della sede e degli uffici del Partito e di ogni attività logistica del Partito.

Art. 11

Organismo di Revisione Contabile e Certificazione di bilancio

Nel rispetto della normativa vigente, al fine di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, il Partito, ove previsto per legge, si avvarrà di un Organismo di Revisione iscritto all'Albo speciale tenuto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ai sensi dell'art.161 del Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria (D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e successive modificazioni e/o integrazioni) o nel registro di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.39.
All'Organismo di Revisione scelto dall'Ufficio di Presidenza sarà affidato il controllo della gestione contabile e finanziaria del Partito.
L'incarico ha durata triennale e potrà essere rinnovato per un massi m o di tre esercizi consecutivi.

L'Organismo di Revisione dovrà esprimere, con apposita relazione scritta, un giudizio su rendiconto di esercizio del Partito secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
A tale fine l'Organismo di Revisione sarà tenuto a verificare nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabili tà e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
Dovrà inoltre controllare che il rendiconto d'esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione contabile, alle risultanze degli accertamenti eseguiti, alle norme che lo disciplinano.

Art. 12

Finanze e Patrimonio

L'Associazione non ha fini di lucro.
Essa trae i mezzi per conseguire i propri scopi: dalle quote associative, dai contributi degli eletti nelle Assemblee rappresentative, da proventi di iniziative sociali (senza ch e queste abbiano carattere di operazione commerciale), da donazioni, elargizioni, lasciti, disposizioni testamentarie, contributi d i persone e di enti pubblici e privati, contribuzioni, rimborsi elettorali e finanziamenti pubblici e privati nel rispetto delle leggi vigenti i n materia e da ogni altra attività di raccolta am m essa dalla legge.
Tutti i sopra menzionati mezzi atti a conseguire lo scopo associativo potranno essere acquisiti esclusivamente dalla Tesoreria Nazionale. Nessun ufficio territoriale sarà abilitato a poter ricevere alcuna forma di contribuzione economica/ patrimoniale.
Il partito assicura le risorse finanziarie al fine di promuovere la partecipazione attiva delle donne alla politica.
L'Esecutivo Nazionale determina l'importo delle quote associative.
I criteri con i quali sono assicurate le risorse ai vari organi e strutture territoriali - nonchè alla promozione di azioni dirette a favorire le giovani generazioni e la parità tra i sessi nella partecipazione alla politica e nell'accesso alle cariche elettive europee, nazionali e locali - sono quelli di proporzionalità, programmazione, economicità ed equa ripartizione.
L'Associazione risponde dei propri debiti e delle obbligazioni assunte ed amministra dell'associazione statutariamente competenti.
In caso di scioglimento dell'Associazione, ovvero di scioglimento e/o chiusura di una o più articolazioni

territoriali del partito, l'Ufficio di Presidenza decide sulla destinazione del patrimoni o residuo.
L'esercizio sociale inizia il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
La Tesoreria nazionale e gli organi nazionali del partito non sono responsabili in alcun modo della gestione dei fondi regionali o territoriali a qualsiasi titolo ricevuti e incassati né sono responsabili della gestione delle somme devolute dalla Tesoreria nazionale alle tesorerie regionali.
Gli obblighi assunti a ogni livello territoriale non impegnano a nessun titolo e per nessun motivo il livello nazionale né si verifica alcuna successione contrattuale.

Art. 13

Il Collegio Nazionale di Garanzia

Il Collegio Nazionale di Garanzia ha competenza e può comminare sanzioni su questioni che riguardano il Codice Etico degli aderenti al Partito, le controversie relative alle adesioni, i provvedimenti disciplinari comminati o da comminare agli iscritti ed ogni altra controversia interna in materia elettorale o assembleare. Il Collegio Nazionale di Garanzia è com posto da tre membri nomi nati dall'Ufficio di Presidenza Nazionale, elegge al propri o interno il Presidente del Collegio.
Il Collegio Nazionale di Garanzia vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di trasparenza informativa e di correttezza formale, sostanziale e procedurale della gestione economico-finanziaria e patrimoniale. A tal fine si avvale della collaborazione del Responsabile della Funzione di Controllo Interno.
Il Collegio Nazionale di Garanzia assume anche le determinazioni di scioglimento e/o commissariamento adottate nei confronti delle articolazioni territoriali dei partiti.
Il procedimento innanzi al Collegio Nazionale di Garanzia, è stabilito con regolamento approvato dall'Esecutivo Nazionale, nel quale dovranno essere precisate anche le sanzioni che derivano dalla violazione delle norme del presente Statuto e del Codice Etico. In ogni caso, il procedimento dovrà essere improntato al rispetto dei principi di trasparenza, tutela del contradditorio e del diritto di difesa.
I suoi componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili *salvo* rinuncia o revoca.

Art.13 bis

Responsabile della funzione di controllo interno

Il Responsabile della funzione di controllo interno è un organo di controllo autonomo ed indipendente, nominato

dall'Ufficio di Presidenza, sulla base di una lista di due candidati, un uomo ed una donna, proposta dal Collegio Nazionale di Garanzia. Dura in carica per tre esercizi e quindi fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al terzo anno.
Il Responsabile della funzione di controllo interno è scelto tra persone in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità coerenti con la natura dell'incarico, e quindi preferibilmente tra avvocati, professori universitari, magistrati a riposo o dirigenti a riposo che abbiano esercitato funzioni di controllo interno comunque denominate nel settore pubblico o privato.
Il Responsabile della funzione di controllo interno verifica la conformità della gestione economico-finanziaria e patrimoniale esercitata dal Tesoriere, alla legge ed al presente statuto; riceve e verifica le segnalazioni di fatti sospetti concernenti la gestione economico-finanziaria e patrimoniale; esegue verifiche straordinarie su fatti specifici, su richiesta del Presidente Nazionale, dell'Ufficio di Presidenza, del Collegio Nazionale di Garanzia o del Tesoriere; verifica, di propria iniziativa o su richiesta degli interessati, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali in conformità alla normativa vigente ed ai provvedimenti della competente autorità amministrativa di garanzia; all'esito delle proprie verifiche redige apposita relazione che è trasmessa al Presidente Nazionale, all'Ufficio di Presidenza, al Tesoriere, al Collegio Nazionale di Garanzia.

Art. 14

I Dipartimenti Tematici e il Coordinatore Nazionale dei Dipartimenti

A sostegno dell'attività politica e programmatica del Partito sono costituiti appositi Di parti menti Tematici su temi definiti dall'Uffici o di Presidenza che nomina i Responsabili nazionali dei dipartimenti su proposta del Coordinatore Nazionale dei Dipartimenti Tematici.
I Responsabili nazionali dipartimenti durano in carica fino a revoca da parte dell'Ufficio di Presidenza.
I Dipartimenti Tematici devono essere "aperti" al contributo degli aderenti e prevedere l'individuazione, per ogni Regione, di un Responsabile regionale di ogni singolo dipartimento tematico che svolge la su a attività raccordandosi con il corrispondente responsabile del dipartimento tematico nazionale. Ancorché "laboratorio politico" del partito, i Di parti m enti Tematici non ne
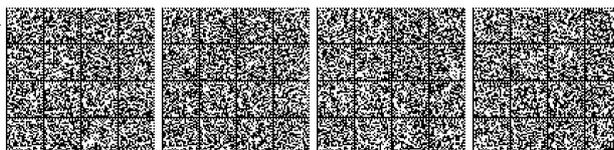
definiscono la linea politica, che e' invece determinata dagli organismi competenti (Congresso, Esecutivo nazionale, Presidente ed Uffici o di Presidenza) a supporto dei quali i dipartimenti operano, formulando pareri, proposte e iniziative.

Sono costituiti i dipartimenti "REALTÀ ITALIA DONNE", "REALTÀ ITALIA GIOVANI" e "REALTA' ITALIA IMPRESE", i cui Responsabili nazionali sono nominati dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 15

Codice Etico

Non possono aderire al Partito come elettori o come iscritti, non possono essere candidate a cariche interne al Partito o essere candidate dal Partito a cariche istituzionali le persone che risultino escluse sulla base del Codice Etico, la cui redazione ed aggiornamento è a cura dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 16

Candidature

Nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto e del Codice Etico, le candidature per le elezioni politiche nazionali ed europee, per i Presidenti delle Regioni e delle province autonome, per i membri dei Consigli delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per i Sindaci e per i membri dei consigli comunali, sono approvate dal Presidente Nazionale del Partito sulla base delle proposte formulate dalle strutture regionali e territoriali del Partito.

Le candidature possono essere sottoposte agli organi del Partito anche attraverso elezioni primarie, svolte nel rispetto di un apposito regolamento approvato dall'Esecutivo nazionale.

In ogni caso, il Partito favorisce la parità fra i generi nelle candidature.

(omissis);
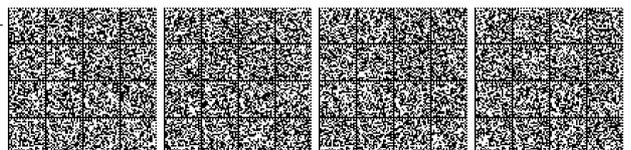
(omissis).

15A03173
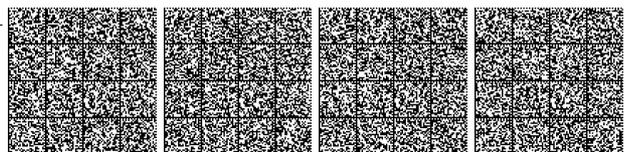
MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Promise Zanzout Stick»

Estratto decreto n. DGFDM-VII/722 del 1° aprile 2015

Con il decreto sopra specificato è stata revocata la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

Presidio medico chirurgico PROMISE ZANZOUT STICK

Registrazione 18098

Titolare della registrazione Cadey S.r.l.

Motivo della revoca: Mancata presentazione della documentazione a seguito di revisione. La documentazione tecnica non è più adeguata alle attuali conoscenze scientifiche e non conforme ai requisiti previsti dal provvedimento ministeriale del 5 febbraio 1999 per l'attuazione del D.P.R. n. 392.

15A03097

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento per la cancellazione dal registro delle imprese di n. 95 società cooperative aventi sede nelle regioni: Lazio, Puglia e Sardegna. (Avviso n. 2/2015).

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 241/90, che è avviato il procedimento per la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria di cui all'allegato elenco, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma del codice civile.

I soggetti legittimati, di cui al citato art. 7 della legge 241/90, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro gg. 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 – tel. 06/47055069 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali ex div. IV DGPMIEC, Viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Responsabile del procedimento è il dr. Michele Leonardo Donatiello.

ALLEGATO

ELENCO n. 2/2015 DI COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA DA CANCELLARE EX ART. 2545/18 C. C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.
1	CO.FA.TRANS. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	04791441001
2	EURO 98 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	01668780909
3	COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO REALCOOP FLAMINIA IN LIQUIDAZIONE	RIGNANO FLAMINIO (RM)	LAZIO	04117371007
4	CONSART 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CIVITAVECCHIA (RM)	LAZIO	91009820589
5	ROMANA AUTOTRASPORTATORI – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	06122390583
6	SAN GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	03263080164
7	GRAN TEATRO PAZZO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	80145210581
8	SEA WATCHER SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	07130541001
9	COOPERATIVA AGRICOLA 19 GIUGNO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	ROMA	LAZIO	05099290586
10	GENERAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO IN LIQUIDAZIONE	MARINO (RM)	LAZIO	06621580105
11	LINEA SETTE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	02773470584
12	SOCIETA' COOPERATIVA FILO MONTE SACRO	ROMA	LAZIO	80014990586
13	FLOR SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LATINA	LAZIO	01816810590
14	EUROSAT PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	07311071000
15	COOPERATIVA EDILIZIA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	01321710582
16	COOPERATIVA EDILIZIA LAURENTINA PRIMA A R.L.	ROMA	LAZIO	80256170582
17	CASACOOP SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	08156990585
18	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA LA SCINTILLA A R.L.	ROMA	LAZIO	80054230588
19	SOCIETA' COOPERATIVA WEEKEND	ROMA	LAZIO	80019250580
20	SOCIETA' COOPERATIVA SUONO SCENA	ROMA	LAZIO	07602650587
21	SOCIETA' COOPERATIVA LE TRE V.V.V.	ROMA	LAZIO	06033440584
22	SOCIETA' COOPERATIVA C.S.T. (COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI)	ROMA	LAZIO	05532851002
23	SOCIETA' COOPERATIVA CO.SE.LA. SERVIZI AGRICOLI LAZIO	PALOMBARA SABINA (RM)	LAZIO	03817361003
24	SOCIETA' COOPERATIVA LA MARITTIMA	FIUMICINO (RM)	LAZIO	80404390587
25	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA NUOVAEDIL A R.L.	ROMA	LAZIO	02790740589
26	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. PIAN DELLE ROCCHE	ROMA	LAZIO	03055680585
27	COOPERATIVA EDILIZIA SARDINIA A R.L.	FRASCATI (RM)	LAZIO	08607730580
28	L'AURORA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. IN LIQUIDAZIONE	GENZANO DI ROMA (RM)	LAZIO	07376151002
29	LOGIC SERVICE SOC. COOP. IN LIQUIDAZ.	ROMA	LAZIO	09033571002
30	GEMME DI VALLEMASTRA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	BROCCOSTELLA (FR)	LAZIO	02096090606
31	C.O.G.A. – COOPERATIVA OCCUPAZIONE GIOVANILE AMBIENTE	ROMA	LAZIO	80237010584
32	GRUPPO REALIZZAZIONI E MONTAGGI COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	07241601009
33	LAVORO E SALUTE – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	CIVITAVECCHIA (RM)	LAZIO	07023881001
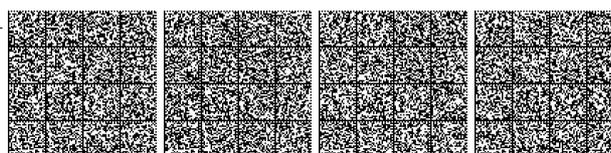
34	TEIBA – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	07022870583
35	DI.TRA. 2000 – SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	MENTANA (RM)	LAZIO	05339281007
36	FORTUNA QUARTA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	06667630583
37	ROMANA DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZ.	POMEZIA (RM)	LAZIO	05506521003
38	NONNA MARILENA – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	05425501003
39	COSTA-SOLE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CANTERANO (RM)	LAZIO	04730031004
40	ISOPI PARQUET – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	GAVIGNANO (RM)	LAZIO	07155791002
41	EDIL SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	LONGONE SABINO (RI)	LAZIO	00869770578
42	EQUIPE 92 – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	04336821006
43	SICUREZZA E LAVORO – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	05599920583
44	LILLIPUT PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	07045431009
45	SOCIETA' COOPERATIVA LA SPESA 5	ROMA	LAZIO	07835070587
46	SOCIETA' COOPERATIVA ROMA NORD CENTER	ROMA	LAZIO	08650380580
47	EPOS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GENZANO DI ROMA (RM)	LAZIO	03518551001
48	IL TORRIONE DI ANGUILLARA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ANGUILLARA SABAZIA (RM)	LAZIO	06649570584
49	COOPERATIVA EDILIZIA PITAGORA A R.L.	ROMA	LAZIO	80052030584
50	AURORA II – 76 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CIVITAVECCHIA (RM)	LAZIO	02421040581
51	LA SCENA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	05768300583
52	NEWS TEAM – GIORNALISTI ASSOCIATI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	06959040582
53	AMG ITALIA – PICCOLA SOC. COOPERATIVA A R,L,	(NETTUNO) (RM)	LAZIO	05394851009
54	NUOVA A-Z FUTURA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	(SAN CESAREO) (RM)	LAZIO	07960221005
55	CULTURA EUROPEA EDITRICE – SOCIETA' COOP. A R.L.	RM	LAZIO	03992271001
56	LA CONTEA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LADISPOLI (RM)	LAZIO	04893801003
57	A.L.F.A. – AUTOTRASPORTI LAVORI FACCHINAGGIO – SOC. COOP. A R.L.	ROMA	LAZIO	05645370585
58	PUBBLICAR – SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	LATINA	LAZIO	01884930593
59	SOC. COOPERATIVA SOCIALE ME.DI.FA. 2002 A R.L. IN LIQUIDAZIONE	TIVOLI (RM)	LAZIO	07020431008
60	SOCIETA' COOPERATIVA PISANA 2001 A R.L.	ROMA	LAZIO	06405611002
61	CIES – ISTITUTO PER LA DIFFUSIONE DEL CINEMA ITALIANO ALL'ESTERO – SOC. COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	04711810582
62	COOPERATIVA TRA ALLEVATORI BANDITA DI CANALE MONTERANO A R.L.	CANALE MONTERANO (RM)	LAZIO	02361230580
63	PHOTOGRAPHIA SOCI. COO. A R.L.	ROMA	LAZIO	05008280587
64	COOPERATIVA FACCHINI RICONSEGNE CESTERIE CO.FA.R.CE. – SOC. COOP. A R.L.	ROMA	LAZIO	01155780586
65	MAGNA CRUX SOC. COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	80125290587
66	FIAMME AZZURRE SOC. COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	03759931003
67	ROTO COOP SOC. COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	03930090588
68	ARFET SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	03443740588
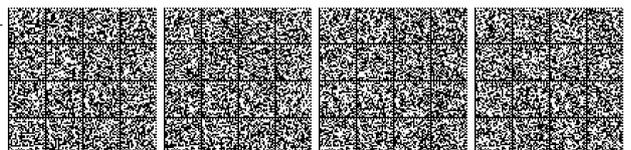
69	CO.T.A.R. 87 – COOPERATIVA TRASPORTATORI AUTONOMA ROMANA 87 A R.L.	ANZIO (RM)	LAZIO	08114430583
70	APPIA 1973 SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	02898420589
71	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA LA LEONESSA D'ITALIA A R.L.	ROMA	LAZIO	05953370581
72	COOPERATIVA EDILIZIA FIAMMETTA I A R.L.	ROMA	LAZIO	97049940584
73	COOPERATIVA SAN GIORGIO IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	80229650587
74	I.S.T. – INTERNATIONAL SPEEDY TRANSPORT – PICC. SOC. COOP. PROD. E LAV. A R.L.	LANUVIO (RM)	LAZIO	05718721003
75	COOPERATIVA NETTUNO 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NETTUNO (RM)	LAZIO	05813631008
76	SOCIETA' COOPERATIVA RE.MA.CO. – RESTAURI MANUTENZIONI COSTRUZIONI – A R.L.	ROMA	LAZIO	03948570589
77	VELOCITY TRANSPORT SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	06631601009
78	S. FILIPPO NERI SOC. COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80434500585
79	SETIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SEZZE (LT)	LAZIO	01451220592
80	COOPERATIVA SCOLASTICA ISITUTO CAVANIS A R.L.	ROMA	LAZIO	80257410581
81	ALFA 78 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	03128690587
82	COOPERATIVA AGRICOLA IL VIGNETO A R.L.	LARIANO (RM)	LAZIO	05281660588
83	COOPERATIVA L.E.A. LAVORI EDILIZI E APPALTI	ROMA	LAZIO	04685830582
84	COOPERATIVA SERMICO A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	05547801000
85	EURO SYSTEM SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	FORMELLO (RM)	LAZIO	09009161002
86	SOCIETA' COOPERATIVA EURO SERVICE 2000 A R.L. IN LIQUIDAZIONE	OSTIA LIDO (RM)	LAZIO	06049051003
87	SOCIETA' COOPERATIVA FA.CO A R.L. IN LIQUIDAZIONE	GUIDONIA MONTECELIO (RM)	LAZIO	05876521005
88	GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	07833451003
89	EUCALIPTUS – SOCIETA' COOP. SOCIALE INTEGRATA ONLUS – IN LIQUIDAZIONE	CIVITAVECCHIA (RM)	LAZIO	05555051001
90	COOP LAVORO E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	11751190155
91	CENTRO STUDI E INTERVENTI SOCIO SANITARI SOC. COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	04671540583
92	COOPERATIVA LAZIALE CEMENTISTI A R.L.	ROMA	LAZIO	01095640585
93	EFFERRE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	04725911004
94	OPERATORI EDILI RIUNITI – PICC. SOC. COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	MONTERONI DI LECCE (LE)	PUGLIA	03065730750
95	SANTA RITA – SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	ARBOREA (OR)	SARDEGNA	00734140957

15A03096

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-098) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
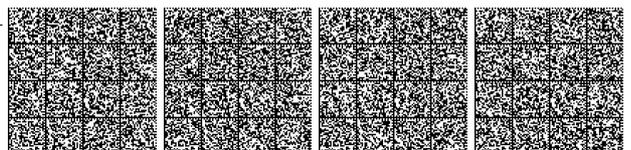
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

Tipo		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 5 0 4 2 9 *

€ 1,00